

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2022

FEBBRAIO 2022

XXIX EDIZIONE

A CURA DELLA SEDE MILANO SOLARI



ASSOCAAFF

Sede partner

Antex Servizi di Assistenza Fiscale Srl a socio unico
Sede Legale: Via della Moscova, 3
20121 Milano

Numero Rea: MI - 1679288
Capitale Sociale: Euro 100.000
Codice Fiscale - Partita Iva: 03502910965
Altra sede: Via Salaino, 12 - 20144 Milano
www.f2a.biz

INDICE

ISTRUZIONI GENERALI	1
Il 730 precompilato	1
Quando si presenta	1
Destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille	2
Vantaggi sui controlli	3
Il visto di conformità	4
Chi può utilizzare il Modello 730	5
Mod. 730 dipendenti senza sostituto	5
I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730	6
Chi non può utilizzare il Modello 730	6
Condizioni per essere considerati residenti	7
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi	7
Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione	8
La dichiarazione congiunta Mod. 730	9
Le novità	10
Errori e dimenticanze	10
Modello 730 rettificativo	10
Modello 730 integrativo	11
Le operazioni di conguaglio	13
Casi particolari	14

IL FRONTESPIZIO	17
La sezione CONTRIBUENTE - Dati Anagrafici	17
CASELLA N. 1 <i>Contribuente (“Dichiarante”; “Coniuge dichiarante”; “Rappresentante o Tutore” o Erede)</i>	17
730 presentato dagli eredi per i deceduti	17
Modello del contribuente (minore/tutelato/defunto)	18
Usufrutto legale	18
Modello del rappresentante o tutore	18
CASELLA N. 2 <i>Data carica erede</i>	18
CASELLA N. 3 <i>Dichiarazione congiunta</i>	18
CASELLA N. 4 <i>Codice fiscale del contribuente</i>	19
CASELLA N. 5 <i>Soggetto fiscalmente a carico di altri</i>	19
CASELLA N. 6 <i>730 integrativo</i>	19
CASELLA N. 7 <i>730 senza sostituto</i>	19
CASELLA N. 8 <i>Situazioni particolari</i>	19
CASELLA N. 9 <i>Quadro K</i>	20
CASELLA N. 10 <i>Codice fiscale del rappresentante, tutore o erede</i>	20
CASELLA N. 11 <i>Cognome e nome</i>	20
CASELLA N. 12 <i>Sesso</i>	20
CASELLA N. 13 <i>Data di nascita</i>	20
CASELLA N. 14 <i>Comune (o stato estero) di nascita</i>	20
CASELLA N. 15 <i>Provincia</i>	20
CASELLA N. 16 <i>Tutelato/a – Minore – Deceduto/a</i>	21
La sezione – Residenza anagrafica	21
CASELLA N. 17 <i>Comune e provincia (di residenza)</i>	21
CASELLA N. 18 <i>Tipologia, indirizzo, num. civico, frazione, C.A.P.</i>	21
CASELLA N. 19 <i>Data della variazione</i>	21
CASELLA N. 20 <i>Dichiarazione presentata per la prima volta</i>	21
La sezione – Telefono e posta elettronica	22
CASELLA N. 21 <i>Numero di telefono, cellulare e indirizzo di posta elettronica</i>	22
La sezione – Domicilio fiscale al 01/01/2021	22
CASELLA N. 22 <i>Comune e provincia</i>	22
CASELLA N. 23 <i>Fusione comuni</i>	22
La sezione – Domicilio fiscale al 01/01/2022	23
CASELLA N. 24 <i>Comune e provincia</i>	23
CASELLA N. 25 <i>Fusione Comuni</i>	23
CASELLA N. 26 <i>Casi particolari addizionale regionale</i>	23

La sezione – Coniuge e familiari a carico		25
CASELLA "C"	<i>Coniuge</i>	28
CASELLA N. 27	<i>Codice fiscale del coniuge</i>	28
CASELLA N. 28	<i>Mesi a carico (Coniuge)</i>	28
CASELLA "F1"	<i>Primo figlio</i>	29
CASELLA "F"	<i>Figli</i>	29
CASELLA "D"	<i>Disabili</i>	29
CASELLA "A"	<i>Altri familiari</i>	29
CASELLA N. 29	<i>Codice fiscale del primo figlio</i>	29
CASELLA N. 30	<i>Mesi a carico (primo figlio)</i>	30
CASELLA N. 31	<i>Minore di 3 anni (primo figlio)</i>	31
CASELLA N. 32	<i>Percentuale di detrazione spettante (primo figlio)</i>	31
CASELLA N. 33-38	<i>Detrazione 100% affidamento figli</i>	33
CASELLA N. 34	<i>Codice fiscale dei figli o altri familiari a carico</i>	33
CASELLA N. 35	<i>Mesi a carico (figli e altri familiari)</i>	33
CASELLA N. 36	<i>Minore di 3 anni (figli)</i>	33
CASELLA N. 37	<i>Percentuale di detrazione spettante</i>	33
CASELLA N. 39	<i>Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli</i>	34
CASELLA N. 40	<i>Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente</i>	34
La sezione – Dati del Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio		35
CASELLA N. 41	<i>Cognome, nome o Denominazione</i>	35
CASELLA N. 42	<i>Codice fiscale</i>	35
CASELLA N. 43	<i>Comune e provincia</i>	35
CASELLA N. 44	<i>Tipologia, indirizzo, C.A.P., num. civico e frazione</i>	35
CASELLA N. 45	<i>Numero di telefono o fax e indirizzo di posta elettronica</i>	35
CASELLA N. 46	<i>Codice sede</i>	36
CASELLA N. 47	<i>Mod. 730 dipendenti senza sostituto</i>	36
REDDITI FONDIARI (TERRENI E FABBRICATI)		37
Redditi dei terreni - Indicazioni Generali		37
Redditi dei fabbricati - Indicazioni Generali		39
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI		41
CASELLA N. 48	<i>Reddito dominicale</i>	41
CASELLA N. 49	<i>Titolo</i>	42
CASELLA N. 50	<i>Reddito agrario</i>	42
CASELLA N. 51	<i>Giorni di possesso</i>	43
CASELLA N. 52	<i>Percentuale di possesso</i>	43
CASELLA N. 53	<i>Canone d'affitto in regime vincolistico</i>	44
CASELLA N. 54	<i>Casi particolari</i>	44
CASELLA N. 55	<i>Continuazione - collegamento righe</i>	44

CASELLA N. 56	<i>IMU non dovuta</i>	45
CASELLA N. 57	<i>Coltivatore diretto o IAP</i>	45
<i>Alcuni esempi</i>		45
QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI		49
Indicazioni Generali		49
CASELLA N. 58	<i>Rendita catastale</i>	49
CASELLA N. 59	<i>Utilizzo</i>	50
CASELLA N. 60	<i>Giorni di possesso</i>	55
CASELLA N. 61	<i>Percentuale di possesso</i>	55
CASELLA N. 62	<i>Codice canone</i>	56
CASELLA N. 63	<i>Canone di locazione</i>	56
Locazioni Brevi		60
CASELLA N. 64	<i>Casi particolari</i>	62
CASELLA N. 65	<i>Continuazione (stesso immobile rigo precedente)</i>	63
CASELLA N. 66	<i>Codice comune</i>	64
CASELLA N. 67	<i>Cedolare secca</i>	64
CASELLA N. 68	<i>Casi particolari IMU</i>	64
CASELLA N. 69	<i>Altri dati</i>	65
<i>Alcuni esempi</i>		65
Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione		70
CASELLA N. 70	<i>N. rigo sezione I</i>	70
CASELLA N. 71	<i>Modello n.</i>	70
CASELLA N. 72	<i>Data</i>	70
CASELLA N. 73	<i>Serie</i>	70
CASELLA N. 74	<i>Numero e sottonumero</i>	71
CASELLA N. 75	<i>Codice Ufficio</i>	71
CASELLA N. 76	<i>Codice Identificativo del contratto</i>	71
CASELLA N. 77	<i>Contratti non superiori a 30 giorni</i>	71
CASELLA N. 78	<i>Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU</i>	71
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		72
<i>Indicazioni generali</i>		72
<i>Le detrazioni per tipo di reddito</i>		72

Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati		74
<i>Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito</i>		76
CASELLA N. 79	<i>Casi particolari</i>	77
CASELLA N. 80	<i>Codice Stato estero</i>	79
CASELLA N. 81	<i>Tipologia reddito</i>	79
CASELLA N. 82	<i>Indeterminato/determinato</i>	80
CASELLA N. 83	<i>Reddito</i>	80
CASELLA N. 84	<i>Altri dati</i>	82
<i>Rigo C4 – Somme per premio di risultato e Welfare aziendale</i>		83
CASELLA N. 85	<i>Tipologia Limite</i>	84
CASELLA N. 86	<i>Somme tassazione ordinaria</i>	84
CASELLA N. 87	<i>Somme imposta sostitutiva</i>	84
CASELLA N. 88	<i>Ritenute imposta sostitutiva</i>	84
CASELLA N. 89	<i>Benefit</i>	84
CASELLA N. 90	<i>Benefit a tassazione ordinaria</i>	84
CASELLA N. 91-92	<i>Tassazione ordinaria/sostitutiva</i>	84
CASELLA N. 93	<i>Assenza requisiti</i>	85
<i>Rigo C5 – Periodo di lavoro</i>		85
CASELLA N. 94/95	<i>Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)</i>	85
Sezione II - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		86
CASELLA N. 96	<i>Assegno del coniuge</i>	87
CASELLA N. 97	<i>Reddito</i>	87
CASELLA N. 98	<i>Altri dati</i>	87
Sezione III - Ritenute Irpef e Addizionale Regionale all'Irpef		87
TABELLA SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF VALIDE PER IL 2021		87
CASELLA N. 99	<i>Ritenute Irpef</i>	88
CASELLA N. 100	<i>Ritenute Imposta Sostitutiva R.I.T.A.</i>	88
CASELLA N. 101	<i>Ritenute Addizionale Regionale</i>	88
Sezione IV - Ritenute Addizionale Comunale all'Irpef		89
CASELLA N. 102	<i>Ritenute acconto Addizionale Comunale 2021</i>	89
CASELLA N. 103	<i>Ritenute saldo Addizionale Comunale 2021</i>	89
CASELLA N. 104	<i>Ritenute acconto Addizionale Comunale 2022</i>	89

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale		90
CASELLA N. 105	<i>Codice Bonus (punto 390 CU 2022)</i>	90
CASELLA N. 106	<i>Trattamento erogato (punto 391 CU 2022)</i>	90
CASELLA N. 107	<i>Esenzione ricercatori e docenti</i>	91
CASELLA N. 108	<i>Esenzione impatriati</i>	91
Sezione VI – Detrazione per comparto Sicurezza e Difesa		92
CASELLA N. 109	<i>Fruizione tassazione ordinaria</i>	92
CASELLA N. 110	<i>Non fruita tassazione ordinaria</i>	92
CASELLA N. 111	<i>Fruita tassazione separata</i>	92
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero		93
QUADRO D - ALTRI REDDITI		97
Indicazioni generali		97
Sezione I - Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi		97
Rigo D1 - Utili, ed altri proventi equiparati		98
CASELLA N. 112	<i>Tipo di reddito</i>	98
CASELLA N. 113	<i>Redditi</i>	99
CASELLA N. 114	<i>Ritenute</i>	99
<i>Redditi di capitale di fonte estera</i>		99
Rigo D2 - Altri redditi di capitale		100
CASELLA N. 115	<i>Tipo di reddito</i>	100
CASELLA N. 116	<i>Reddito</i>	101
CASELLA N. 117	<i>Ritenute</i>	101
Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo		102
CASELLA N. 118	<i>Altri dati</i>	103
CASELLA N. 119	<i>Tipo di reddito</i>	103
CASELLA N. 120	<i>Redditi</i>	104
CASELLA N. 121	<i>Ritenute</i>	104
Rigo D4 - Redditi diversi		104
CASELLA N. 122	<i>Cedolare secca</i>	104
CASELLA N. 123	<i>Tipo di reddito</i>	104
CASELLA N. 124	<i>Redditi</i>	107
CASELLA N. 125	<i>Spese</i>	107

CASELLA N. 126	<i>Ritenute</i>	108
Rigo D5 - Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere		109
CASELLA N. 127	<i>Altri dati</i>	109
CASELLA N. 128	<i>Tipo di reddito</i>	109
CASELLA N. 129	<i>Reddito</i>	110
CASELLA N. 130	<i>Spese</i>	110
CASELLA N. 131	<i>Ritenute</i>	110
Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata		111
Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi e legatari		111
CASELLA N. 132	<i>Tipo di reddito</i>	111
CASELLA N. 133	<i>Tassazione ordinaria</i>	112
CASELLA N. 134	<i>Anno</i>	113
CASELLA N. 135	<i>Reddito</i>	113
CASELLA N. 136	<i>Reddito totale deceduto</i>	113
CASELLA N. 137	<i>Quota imposte successioni</i>	113
CASELLA N. 138	<i>Ritenute</i>	114
Rigo D7 - Imposte ed oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi a tassazione separata		114
CASELLA N. 139	<i>Tipo di reddito</i>	114
CASELLA N. 140	<i>Tassazione ordinaria</i>	115
CASELLA N. 141	<i>Anno</i>	116
CASELLA N. 142	<i>Reddito</i>	116
CASELLA N. 143	<i>Ritenute</i>	116
QUADRO E – ONERI E SPESE		117
Indicazioni generali		117
Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19,26, 30 35 o 90%		120
CASELLA N. 144/145/146	<i>Spese sanitarie (E1)</i>	122
CASELLA N. 147/146	<i>Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico (E2)</i>	133
CASELLA N. 148/146	<i>Spese sanitarie per persone con disabilità (E3)</i>	134
CASELLA N. 149/150	<i>Spese veicoli per persone con disabilità (E4)</i>	136
CASELLA N. 151/152	<i>Spese per l'acquisto di cani guida (E5)</i>	148
CASELLA N. 153/154	<i>Spese sanitarie rateizzate in precedenza (E6)</i>	139

Interessi passivi - Introduzione		139
CASELLA N. 155	<i>Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (E7)</i>	140
Casi particolari		142
Alcuni esempi		144
ALTRE SPESE (RIGO E8-E10 CODICI 8-99)		145
CASELLA N. 156/157	<i>Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili (cod. 8)</i>	145
CASELLA N. 156/157	<i>Interessi per mutui del 1997 per recupero edilizio (cod. 9)</i>	146
CASELLA N. 156/157	<i>Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale (cod. 10)</i>	148
CASELLA N. 156/157	<i>Interessi per prestiti o mutui agrari (cod. 11)</i>	150
TABELLA REGOLE PER LA DETRAIBILITA' DEI MUTUI		151
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per istruzione diverse da quelle universitarie (cod. 12)</i>	153
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per istruzione universitaria (cod. 13)</i>	154
CASELLA N. 156/157	<i>Spese funebri (cod. 14)</i>	156
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per addetti all'assistenza personale (cod. 15)</i>	156
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per attività sportive praticate da ragazzi (cod. 16)</i>	157
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per intermediazione immobiliare (cod. 17)</i>	157
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (cod. 18)</i>	158
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (cod. 20)</i>	158
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (cod. 21)</i>	158
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (cod. 22)</i>	159
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali a favore delle società di cultura Biennale di Venezia (cod. 24)</i>	159
CASELLA N. 156/157	<i>Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (cod. 25)</i>	159
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (cod. 26)</i>	160
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali per enti operanti nello spettacolo (cod. 27)</i>	160
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali per fondazioni del settore musicale (cod. 28)</i>	160
CASELLA N. 156/157	<i>Spese veterinarie (cod. 29)</i>	161
CASELLA N. 156/157	<i>Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (cod. 30)</i>	161
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (cod. 31)</i>	162
CASELLA N. 156/157	<i>Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico (cod. 32)</i>	162
CASELLA N. 156/157	<i>Spese per asili nido (cod. 33)</i>	162
CASELLA N. 156/157	<i>Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato (cod. 35)</i>	163
CASELLA N. 156/157	<i>Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (cod. 36)</i>	163
CASELLA N. 156/157	<i>Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave (cod. 38)</i>	163
CASELLA N. 156/157	<i>Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (cod. 39)</i>	163
CASELLA N. 156/157	<i>Premi per abbonamenti trasporto pubblico (cod. 40)</i>	165
CASELLA N. 156/157	<i>Premi per assicurazioni per eventi calamitosi (cod. 43)</i>	165
CASELLA N. 156/157	<i>Spese sostenute a favori dei soggetti con DSA (cod. 44)</i>	165

CASELLA N. 156/157	Spese per corsi di musica per i ragazzi (cod. 45)	165
CASELLA N. 156/157	Altre spese detraibili (cod. 99)	165
Spese per le quali spetta la detrazione del 26% (E8-E10)		166
CASELLA N. 156/157	Erogazioni liberali alle Onlus (cod. 61)	166
CASELLA N. 156/157	Erogazioni liberali ai partiti politici (cod. 62)	166
Spese per le quali spetta la detrazione del 30% (E8-E10)		166
CASELLA N. 156/157	Erogazioni liberali a favore di ONLUS e APS (cod. 71)	166
Spese per le quali spetta la detrazione del 35% (E8-E10)		167
CASELLA N. 156/157	Erogazioni liberali per Organizzazioni di Volontariato (cod. 76)	167
Spese per le quali spetta la detrazione del 90% (E8-E10)		167
CASELLA N. 156/157	Assicurazioni collegate al Superbonus (cod. 81)	167
Rigo E14 – Spese per canoni di leasing per abitazione principale		167
CASELLA N. 158	Data stipula leasing (E14)	167
CASELLA N. 159	Numero anno (E14)	167
CASELLA N. 160	Importo canone leasing (E14)	167
CASELLA N. 161	Prezzo di riscatto (E14)	168
Sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo		169
CASELLA N. 162	Contributi previdenziali ed assistenziali (E21)	169
CASELLA N. 163/164	Assegno al coniuge (E22)	169
CASELLA N. 165	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (E23)	170
CASELLA N. 166	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (E24)	171
CASELLA N. 167	Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità (E25)	172
CASELLA N. 168/169	Altri oneri deducibili (E26)	174
RIGHI E27-E30	Contributi per previdenza complementare (E27-E30)	177
CASELLA N. 170/171	Deducibilità ordinaria (E27)	178
CASELLA N. 172/173	Lavoratori di prima occupazione (E28)	178
CASELLA N. 174/175	Fondi in squilibrio finanziario (E29)	179
CASELLA N. 176/177	Familiari a carico (E30)	180
Rigo E32 – Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		180
CASELLA N. 178	Data stipula locazione (E32)	182
CASELLA N. 179	Spese acquisto/costruzione (E32)	182
CASELLA N. 180	Interessi mutuo (E32)	182
Rigo E33 – Restituzione somme al soggetto erogatore		182
CASELLA N. 181	Somme restituite nell'anno (E33)	183
CASELLA N. 182	Residuo precedente dichiarazione (E33)	183

Rigo E36 – Erogazioni liberali in favore di ONLUS, OV e APS		183
CASELLA N. 183	<i>Importo (E36)</i>	183
CASELLA N. 184	<i>Residuo 2020 (E36)</i>	183
CASELLA N. 185	<i>Residuo 2019 (E36)</i>	183
CASELLA N. 186	<i>Residuo 2018 (E36)</i>	183
Sezione III A - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, Bonus Facciate, Bonus Verde e Superbonus		184
Super Bonus 110%		184
Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili		187
Ripartizioni detrazione		189
Obbligo di comunicazione all'Enea		193
Spese per acquisto di box o posti auto pertinenziali		196
Spese per acquisto di immobili facenti parte di edifici completamente ristrutturati		200
Bonus verde		201
Bonus facciate		201
CASELLA N. 187	<i>Anno (E41-E43)</i>	203
CASELLA N. 188	<i>Tipologia (E41-E43)</i>	203
CASELLA N. 189	<i>Codice fiscale (E41-E43)</i>	205
CASELLA N. 190	<i>Interventi particolari (E41-E43)</i>	206
CASELLA N. 191	<i>Acquisto, eredità o donazione (E41-E43)</i>	206
CASELLA N. 192	<i>Maggiorazione sisma (E41-E43)</i>	206
CASELLA N. 193	<i>110% (E41-E43)</i>	206
CASELLA N. 194	<i>Numero rata (E41-E43)</i>	206
CASELLA N. 195	<i>Importo spesa (E41-E43)</i>	207
CASELLA N. 196	<i>N. Ordine immobile (E41-E43)</i>	207
Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione		208
CASELLA N. 197	<i>N. Ord. Immobile (E51/E52)</i>	208
CASELLA N. 198	<i>Condominio (E51/E52)</i>	208
CASELLA N. 199	<i>Codice Comune (E51/E52)</i>	208
CASELLA N. 200	<i>Terreni/Urbano (E51/E52)</i>	208
CASELLA N. 201	<i>Sezione urbana/Comune catastale (E51/E52)</i>	209
CASELLA N. 202	<i>Foglio (E51/E52)</i>	209
CASELLA N. 203	<i>Particella (E51/E52)</i>	209
CASELLA N. 204	<i>Subalterno (E51/E52)</i>	209
Rigo E53 - Altri dati (registrazione contratto e accatastamento)		209
CASELLA N. 205	<i>N. Ord. Immobile (E53)</i>	209
CASELLA N. 206	<i>Condominio (E53)</i>	209
CASELLA N. 207	<i>Data registrazione (E53)</i>	210
CASELLA N. 208	<i>Serie (E53)</i>	210
CASELLA N. 209	<i>Numero e sottonumero (E53)</i>	210

CASELLA N. 210	Codice Ufficio Agenzia Entrate (E53)	210
CASELLA N. 211	Codice identificativo del contratto (E53)	210
CASELLA N. 212	Data accatastamento (E53)	211
CASELLA N. 213	Numero (E53)	211
CASELLA N. 214	Provincia Ufficio Agenzia Entrate (E53)	211
Sezione III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%		211
Rigo E56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica		211
CASELLA N. 215	Codice (E56)	211
CASELLA N. 216	Anno (E56)	211
CASELLA N. 217	Importo (E56)	213
Rigo E57 – Spesa per l'arredo immobili ristrutturati		213
CASELLA N. 218	Numero rata (E57)	215
CASELLA N. 219	Spesa arredo immobile (E57)	215
Rigo E58 – Spesa per l'arredo degli immobili giovani coppie		215
CASELLA N. 220	Meno di 35 anni (E58)	216
CASELLA N. 221	Spesa sostenuta nel 2016 (E58)	216
Rigo E59 – Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B		216
CASELLA N. 222	Numero rata (E59)	217
CASELLA N. 223	Importo Iva pagata (E59)	217
Sezione IV - Spese per interventi di risparmio energetico e Superbonus		218
CASELLA N. 224	Tipo intervento (E61-E62)	222
CASELLA N. 225	Anno (E61-E62)	229
CASELLA N. 226	Periodo 2013 (E61-E62)	229
CASELLA N. 227	Casi particolari (E61-E62)	229
CASELLA N. 228	Periodo 2008-Rideterminazione rate (E61-E62)	230
CASELLA N. 229	110% (E61-E62)	230
CASELLA N. 230	Numero rata (E61-E62)	230
CASELLA N. 231	Importo spesa (E61-E62)	230
CASELLA N. 232	Maggiorazione sisma (E61-E62)	230
Sezione V - Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione		231
CASELLA N. 233	Tipologia (E71)	231
CASELLA N. 234	Giorni (E71)	232
CASELLA N. 235	Percentuale (E71)	232
CASELLA N. 236/237	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (E72)	232
Sezione VI - Altre detrazioni d'imposta		233
CASELLA N. 238	Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (E81)	233

CASELLA N. 239/240	<i>Altre detrazioni (E83)</i>	233
QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI		235
Sezione I - Acconti Irpef, add.le comunale e cedolare secca relativi al 2021 (Rigo F1)		235
CASELLA N. 241	<i>Prima rata acconto Irpef</i>	235
CASELLA N. 242	<i>Seconda o unica rata acconto Irpef</i>	236
CASELLA N. 243	<i>Acconto Addizionale Comunale 2021</i>	236
CASELLA N. 244	<i>Prima rata acconto cedolare secca</i>	237
CASELLA N. 245	<i>Seconda o unica rata acconto cedolare secca</i>	237
Sezione II – Altre ritenute subite (Rigo F2)		238
CASELLA N. 246	<i>Codice</i>	238
CASELLA N. 247	<i>Irpef</i>	238
CASELLA N. 248	<i>Addizionale Regionale</i>	238
CASELLA N. 249	<i>Addizionale Comunale</i>	238
CASELLA N. 250	<i>Addizionale regionale Irpef attività sportive dilettantistiche</i>	239
CASELLA N. 251	<i>Addizionale comunale Irpef attività sportive dilettantistiche</i>	239
CASELLA N. 252	<i>Irpef per lavori socialmente utili</i>	239
CASELLA N. 253	<i>Addizionale regionale Irpef per lavori socialmente utili</i>	239
Sezione III A - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Rigo F3)		239
CASELLA N. 254	<i>Irpef</i>	240
CASELLA N. 255	<i>di cui già compensata in F24 (Irpef)</i>	240
CASELLA N. 256	<i>Imposta sostitutiva quadro RT</i>	241
CASELLA N. 257	<i>di cui già compensata in F24 (Imposta sostitutiva quadro RT)</i>	241
CASELLA N. 258	<i>Cedolare secca</i>	241
CASELLA N. 259	<i>di cui già compensata in F24 (cedolare secca)</i>	241
CASELLA N. 260	<i>Codice Regione</i>	241
CASELLA N. 261	<i>Addizionale regionale all'Irpef</i>	242
CASELLA N. 262	<i>di cui già compensata in F24 (Add. regionale all'Irpef)</i>	242
CASELLA N. 263	<i>Codice Comune</i>	242
CASELLA N. 264	<i>Addizionale comunale all'Irpef</i>	242
CASELLA N. 265	<i>di cui già compensata in F24 (Add. comunale all'Irpef)</i>	242
CASELLA N. 266	<i>Premio di risultato</i>	243
CASELLA N. 267	<i>di cui già compensata in F24 (Premio di risultato)</i>	243

Sezione III B -	Ecceденze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo (Rigo F4)	243
CASELLA N. 268	Anno	243
CASELLA N. 269	Irpef	243
CASELLA N. 270	Imposta sostitutiva quadro RT	243
CASELLA N. 271	Cedolare secca	243
CASELLA N. 272	Codice Regione	244
CASELLA N. 273	Addizionale regionale all'Irpef	244
CASELLA N. 274	Codice Comune	244
CASELLA N. 275	Addizionale comunale all'Irpef	244
CASELLA N. 276	Imposta sostitutiva sulla produttività	244
Sezione IV –	Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali	244
CASELLA N. 277	Eventi eccezionali	244
CASELLA N. 278	Irpef	245
CASELLA N. 279	Addizionale regionale all'Irpef	245
CASELLA N. 280	Addizionale comunale all'Irpef	245
CASELLA N. 281	Imposta sostitutiva premi di risultato	245
CASELLA N. 282	Cedolare secca	245
CASELLA N. 283	Imposta sostitutiva R.I.T.A.	245
Sezione V –	Misura degli acconti per l'anno 2022 e rateazione del saldo 2021 (F6)	246
CASELLA N. 284	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto Irpef	246
CASELLA N. 285	Versamenti di acconto Irpef in misura inferiore	246
CASELLA N. 286	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto addizionale comunale	247
CASELLA N. 287	Versamenti di acconto addizionale comunale in misura inferiore	247
CASELLA N. 288	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	247
CASELLA N. 289	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	247
CASELLA N. 290	Numero rate	247
Sezione VI –	Soglie di esenzione addizionale comunale non desumibili dal mod.730	248
Rigo F7 –	Esenzioni anno 2021	248
CASELLA N. 291	Soglia esenzione saldo 2021	248
CASELLA N. 292	Esenzione totale/altre agevolazione saldo 2021	248
CASELLA N. 293	Soglia esenzione acconto 2022	248
CASELLA N. 294	Esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2022	249

Sezione VII – Locazioni brevi (Rigo F8)		249
CASELLA N. 295	<i>Ritenute</i>	249
Sezione IX – Altri dati		249
Rigo F11 – Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		249
CASELLA N. 304	<i>Ulteriore detrazione per figli</i>	249
CASELLA N. 305	<i>Detrazioni canoni locazione</i>	249
Rigo F12 – Restituzione bonus		250
CASELLA N. 306	<i>Bonus fiscale</i>	250
CASELLA N. 307	<i>Bonus straordinario</i>	250
Rigo F13 – Pignoramento presso terzi		250
CASELLA N. 308	<i>Tipo reddito</i>	250
CASELLA N. 309	<i>Ritenute</i>	250
QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA		251
Indicazioni generali		251
Sezione I – Crediti d’imposta relativi ai fabbricati		252
Rigo G1 – Credito riacquisto prima casa		252
CASELLA N. 310	<i>Residuo precedente dichiarazione (G1)</i>	254
CASELLA N. 311	<i>Credito anno 2021 (G1)</i>	255
CASELLA N. 312	<i>di cui compensato nel mod. F24 (G1)</i>	255
Rigo G2 – Credito canoni di locazione non percepiti		255
CASELLA N. 313	<i>Credito canoni di locazione non percepiti (G2)</i>	255
Sezione II – Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione (Rigo G3)		256
CASELLA N. 314	<i>Anno anticipazione (G3)</i>	256
CASELLA N. 315	<i>Reintegro Totale/parziale (G3)</i>	256
CASELLA N. 316	<i>Somma reintegrata (G3)</i>	256
CASELLA N. 317	<i>Residuo precedente dichiarazione (G3)</i>	256
CASELLA N. 318	<i>Anno 2021 (G3)</i>	256
CASELLA N. 319	<i>di cui compensato nel modello F24 (G3)</i>	257
Sezione III - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		257
CASELLA N. 320	<i>Codice stato estero (G4)</i>	257
CASELLA N. 321	<i>Anno (G4)</i>	257
CASELLA N. 322	<i>Reddito estero (G4)</i>	257
CASELLA N. 323	<i>Imposta estera (G4)</i>	258
CASELLA N. 324	<i>Reddito complessivo (G4)</i>	258
CASELLA N. 325	<i>Imposta lorda (G4)</i>	258
CASELLA N. 326	<i>Imposta netta (G4)</i>	258

CASELLA N. 327	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (G4)	258
CASELLA N. 328	di cui relativo allo stato estero di col 1 (G4)	259
Sezione IV – Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		260
Rigo G5 – Abitazione principale		260
CASELLA N. 329	Codice fiscale (G5)	260
CASELLA N. 330	Numero rata (G5)	260
CASELLA N. 331	Totale credito (G5)	260
CASELLA N. 332	Residuo precedente dichiarazione (G5)	260
Rigo G6 – Altri immobili		261
CASELLA N. 333	Impresa/Professione (G6)	261
CASELLA N. 334	Codice fiscale (G6)	261
CASELLA N. 335	Numero rata (G6)	261
CASELLA N. 336	Rateazione (G6)	261
CASELLA N. 337	Totale credito (G6)	261
Sezione VI – Credito d’imposta per prima casa under 36 (G8)		262
CASELLA N. 338	Residuo precedente dichiarazione (G8)	262
CASELLA N. 339	Credito anno 2021 (G8)	262
CASELLA N. 340	di cui compensato in F24 (G8)	262
CASELLA N. 341	di cui compensato in atto (G8)	262
Sezione VII – Erogazioni cultura (G9)		262
CASELLA N. 342	Spesa 2021 (G9)	262
CASELLA N. 343	Residuo 2020 (G9)	263
CASELLA N. 344	Rata credito 2020 (G9)	263
CASELLA N. 345	Rata credito 2019 (G9)	263
Sezione IX –Negoziazione e arbitrato (G11)		264
CASELLA N. 346	Credito spettante (G11)	264
CASELLA N. 347	Residuo 2020 (G11)	264
CASELLA N. 348	di cui compensato in F24 (G11)	264
Sezione XIII – Altri crediti d’imposta (Rigo G15)		264
CASELLA N. 349	Codice (G15)	264
CASELLA N. 350	Importo (G15)	267
CASELLA N. 351	Residuo 2020 (G15)	267
CASELLA N. 352	Rata 2020 (G15)	267
CASELLA N. 353	Rata 2019 (G15)	267
CASELLA N. 354	di cui compensato in F24 (G15)	267

QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE		268
CASELLA N. 355	<i>Indicare l'ammontare delle imposte da versare con il mod. F24</i>	268
CASELLA N. 356	<i>Barrare la casella...</i>	268
QUADRO K – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO		269
Sezione I – Dati identificativi del condominio		270
CASELLA N. 357	<i>Codice fiscale del condominio</i>	270
CASELLA N. 358	<i>Denominazione del condominio</i>	270
Sezione II – Dati catastali del condominio (recupero edilizio)		270
Rigo K2– Dati catastali del condominio		270
CASELLA N. 359	<i>Codice comune</i>	270
CASELLA N. 360	<i>Terreni/Urbano</i>	270
CASELLA N. 361	<i>Sezione urbana/comune catastale</i>	270
CASELLA N. 362	<i>Foglio</i>	270
CASELLA N. 363	<i>Particella</i>	271
CASELLA N. 364	<i>Subalterno</i>	271
Rigo K3– Domanda di accatastamento		271
CASELLA N. 365	<i>Data</i>	271
CASELLA N. 366	<i>Numero</i>	271
CASELLA N. 367	<i>Provincia Ufficio Agenzia Entrate</i>	271
Sezione III – Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi		271
CASELLA N. 3368	<i>Codice fiscale del fornitore</i>	272
CASELLA N. 369/370	<i>Cognome (o denominazione) e nome</i>	272
CASELLA N. 371	<i>Sesso</i>	272
CASELLA N. 372	<i>Data di nascita</i>	272
CASELLA N. 373	<i>Comune e provincia di nascita</i>	272
CASELLA N. 374	<i>Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi</i>	272
CASELLA N. 375	<i>Codice stato estero</i>	272

QUADRO L – ULTERIORI DATI	273
Rigo L1– <i>Redditi prodotti in euro Campione d'Italia</i>	273
CASELLA N. 376 <i>Codice</i>	273
CASELLA N. 377 <i>Importo</i>	273
Rigo L2– <i>Redditi prodotti in franchi Svizzeri Campione d'Italia</i>	273
CASELLA N. 378 <i>Codice</i>	273
CASELLA N. 379 <i>Importo</i>	273
ELENCO CODICI STATI ESTERI	
ELENCHI FUSIONE COMUNI	
TABELLA ALIQUOTE ADDIZIONALE REGIONALE	
Elenco degli Enti autorizzati alle Adozioni Internazionali	
Elenco Partiti Politici per il due per mille	
I QUADRI DEL MODELLO 730/2022	
MODELLO CU 2022	
MODELLO CUPE	
MODELLO F24	

ISTRUZIONI GENERALI

IL 730 PRECOMPILATO.

La dichiarazione precompilata 2022 sarà disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il 730 precompilato conterrà:

- i dati del modello CU,
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate;
- la quota detraibile del “Bonus Vacanze”
- i crediti d’imposta e le eccedenze;
- gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come i versamenti effettuati con il modello F24 e le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro).

Come si accede al 730 precompilato

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE - Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

ATTENZIONE. Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata. Le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12/08/2021).

QUANDO SI PRESENTA

Il termine per la presentazione è il 30 settembre.

Presentazione tramite sostituto d’imposta

ATTENZIONE. Il sostituto d’imposta che intende prestare assistenza fiscale diretta deve averlo comunicato ai dipendenti entro il **15 gennaio**.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e firmato con la busta chiusa contenente il modello 730-1 relativo alla scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef e se vuole avvalersene, la delega per l’accesso al 730 precompilato.

ATTENZIONE. Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria inerente i dati inseriti nel modello 730.

Presentazione tramite Caf o professionista abilitato

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare delega per accedere al 730 precompilato. In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, anche se già compresi nel 730 messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE. Il Caf non è obbligato a prestare l'assistenza fiscale a titolo gratuito.

ATTENZIONE. La documentazione deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2027**.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro:

- il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno;
- il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, nel quale sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

I contribuenti **possono scegliere** di destinare una parte dell'Irpef versato durante l'anno a diverse istituzioni.

Si può destinare una quota pari all'**otto per mille** del gettito Irpef:

- allo Stato

ATTENZIONE. Da quest'anno è possibile scegliere una finalità specifica tra: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali.

- alla Chiesa Cattolica;
- all'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno;
- alle Assemblee di Dio in Italia;
- alla Chiesa Evangelica Valdese;
- alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
- all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
- alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- alla Chiesa apostolica in Italia;
- all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- all'Unione Buddhista;
- all'Unione Induista Italiana;
- all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la parte che spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

Il contribuente può destinare una quota pari al **cinque per mille** della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese costituite in forma di società, e sostegno delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
- f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il contribuente può indicare il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef.

E' possibile destinare una quota pari al **due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei **partiti politici** il cui elenco viene riportato in Appendice.

ATTENZIONE. L'effettuazione delle scelte non determina maggiori imposte dovute.

Le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef sono facoltative e non alternative fra loro. Si può quindi scegliere di effettuarne solo alcune.

ATTENZIONE. Il contribuente che presenta il modello 730, deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) con i dati anagrafici e presentarla a chi presta l'assistenza fiscale anche nel caso in cui scelga di non effettuare nessuna destinazione.

I contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi, possono scegliere di destinare l'otto, il cinque e il due per mille dell'Irpef consegnando l'apposita scheda allegata allo schema di CU 2022 o al MOD. REDDITI PF 2022 e seguendo le relative istruzioni.

VANTAGGI SUI CONTROLLI

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. Le verifiche possono comunque riguardare i dati relativi alla Cu.

La dichiarazione si considera accettata anche se il contribuente effettua modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

ATTENZIONE. Da quest'anno se il precompilato viene presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri che non sono stati modificati, ma potranno essere verificati i soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

IL VISTO DI CONFORMITÀ

I Caf, o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 con la documentazione esibita dai contribuenti.

Il controllo dei documenti riguarda: gli oneri deducibili e detraibili, le ritenute operate, gli acconti versati e le eccedenze d'imposta.

Come specificato dalla Circolare n.7/E del 25/06/2021 i controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano:

- il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, l'ammontare dei redditi diversi);
- valutazioni di merito in ordine all'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono sul calcolo dei redditi e delle imposte.

Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, **non è necessaria l'esibizione** da parte del contribuente di documentazione relativa ai redditi (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).

ATTENZIONE. Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato per il riconoscimento della detrazione deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere.

Nel **modello 730-2** (ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730-1), il Caf o il professionista abilitato elenca i documenti esibiti dal contribuente che sono stati utilizzati per la compilazione della dichiarazione.

ATTENZIONE. Se il Caf è già in possesso della documentazione, perché prodotta in anni precedenti, il contribuente può attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta in base ai controlli dell'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2021 sono:

- lavoratori dipendenti (compresi coloro che lavorano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), dell'Irap e dell'Iva.

ATTENZIONE. Se i contribuenti sopra descritti scelgono di utilizzare il Mod. REDDITI 2022 sono obbligati a presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate.

- I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
- il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2022;

Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto **dei minori, delle persone incapaci e dei deceduti** possono utilizzare il modello, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

I contribuenti che nel 2021 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2022 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio possono comunque presentare il modello 730. Il modello può essere presentato direttamente all'Agenzia delle entrate tramite il precompilato, oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

ATTENZIONE. Nel 730 senza sostituto del dichiarante deve essere obbligatoriamente compilato il quadro C.

Nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".

Se dalla dichiarazione presentata emerge un **debito, il pagamento deve essere effettuato tramite F24**, che sarà scaricato dal programma dell'Agenzia o fornito dal soggetto che presta l'assistenza fiscale entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento.

Se dalla dichiarazione presentata emerge **un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene lì accreditato. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite l'applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane SPA.

I REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI CON IL MOD. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel **2021**:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei cosiddetti redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello REDDITI PF, i contribuenti che nel **2021**:

- hanno prodotto redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- hanno prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art.50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- hanno prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D;
- hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate o dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- hanno percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust;
- hanno prodotto redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal D.L.66/2014 (vedi par. dedicato nel capitolo "Redditi Fondiari").
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta (Mod. 770);
- utilizzano crediti d'imposta per redditi esteri diversi da quelli di cui al rigo G4;
- non sono residenti in Italia nel **2021** e/o nel **2022**;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
- hanno percepito redditi da pensione erogati da soggetti esteri, e hanno trasferito la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2021 chi affitta con locazioni brevi 4 o più appartamenti è obbligato a presentare il modello Redditi PF, perché l'attività di locazione viene considerata imprenditoriale.

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI

Le persone fisiche che rientrano nelle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

- soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art.43 c.c.);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art.43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La circolare n.304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sono obbligati a presentare dichiarazione col modello 730 o Redditi, tutti i contribuenti che nell'anno 2021 non rientrino nelle condizioni di esonero più avanti descritte.

Ci sono però situazioni in cui il contribuente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione:

- a) la persona ha percepito nell'anno solo redditi derivanti dalla locazione di fabbricati, anche se si è optato per la cedolare secca;
- b) le addizionali regionali o comunali non sono state trattenute del tutto o in parte;
- c) nel corso del 2021 si è usufruito in busta paga di detrazioni per familiari a carico non spettanti;
- d) nel corso del 2021 ha ricevuto il "bonus Irpef" o "trattamento integrativo", pur non avendone diritto per superamento del limite di reddito previsto.

CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi colui che nell'anno 2019 rientra nelle casistiche previste dalle tabelle seguenti:

Casi di esonero

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. <i>L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.</i>	
TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. <i>Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>	2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Redditi esenti. <i>Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali</i>	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). <i>Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. <i>Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili</i>	
(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.	

Casi di esonero con limite di reddito

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. <i>L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.</i>		
TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(**))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. <i>Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) <i>È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli</i>	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. <i>Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale</i>	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu. (**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

Condizione generale di esonero

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:	
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:	
imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	
(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.	

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA MOD. 730

La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando:

- **non sono** legalmente ed effettivamente **separati**;
- **nessuno dei due è stato titolare di partita Iva nel 2021.**
- **sono** in possesso di:
 - * redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - * redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - * redditi di capitale;
 - * redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
 - * alcuni dei redditi diversi;
 - * alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata;
- almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.

ATTENZIONE. La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, né in presenza di dichiarazione presentata per conto dei minori e delle persone incapaci.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli.

ATTENZIONE. Si sottolinea che non è possibile elaborare la dichiarazione in forma congiunta, nel caso in cui si scelga di presentare il Modello Redditi.

UNIONI CIVILI

In base a quanto stabilito dall'art.1, comma 20, della legge n.76 del 2016, **le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**

LE NOVITÀ

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

- **Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente:** dal 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
- **Credito d'imposta prima casa under 36:** è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- **Superbonus:** dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;
- **Colonnine di ricarica:** per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- **Recupero del patrimonio edilizio:** è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- **Bonus mobili:** è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese;
- **Spese veterinarie:** è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese;
- **Spese per i conservatori:** è possibile fruire della detrazione del 19 per cento fino ad un importo non superiore a 1.000 euro per figlio e solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
- **Comparto sicurezza:** è stato innalzato a 609,50 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza;
- **Depuratori:** è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- **Locazioni brevi:** dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

ERRORI E DIMENTICANZE

Di seguito vengono indicate le modalità con cui è possibile intervenire per correggere il modello 730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella compilazione o delle dimenticanze.

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente **riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale** deve darne **tempestiva** comunicazione allo stesso affinché elabori un modello 730 rettificativo.

In questo caso, il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730; sul 730-3 sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Il sostituto d'imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730-4 di "rettifica" consegnato in tempo utile. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all'art.13 del D. Lgs.

n.472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell'autore della violazione.

A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione**, può presentare entro il **25 ottobre** un modello 730 integrativo quando l'integrazione comporta **un rimborso o un minor debito o non cambia il risultato** (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il sostituto di imposta effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere la casella dedicata nel frontespizio.

ATTENZIONE. Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre esibire tutta la documentazione.

Modello Redditi correttivo nei termini entro il 30/11/2022

Si può presentare un modello REDDITI 2022 **entro il 30/11/2022** (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l'eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.

Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. REDDITI 2022 pagando direttamente le somme dovute con il modello F24.

Modifiche oltre i termini

Se l'integrazione del Mod. 730/2022 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. REDDITI 2022, il contribuente può presentare un modello Redditi **integrativo**.

Il contribuente può integrare la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia in caso di maggior credito che di maggior debito.

ATTENZIONE. La presentazione di una dichiarazione integrativa **non sospende** le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.

La **sanzione** minima prevista in caso di **omesso o insufficiente versamento**, è stata abbassata al 15% dell'importo non versato, ma solo nel caso in cui il ravvedimento avvenga entro 90 giorni. Dopo i 90 giorni, la sanzione minima torna al 30%.

In base alla nuova normativa quindi si può utilizzare:

- il **ravvedimento sprint** che prevede sanzioni pari allo **0,1%** (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
- il **ravvedimento breve**, che prevede sanzioni pari all'**1,50%** (1/10 del 15%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;
- il **ravvedimento intermedio**, che prevede sanzioni pari a **1,67%** (1/9 del 15%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- il **ravvedimento lungo**, che prevede sanzioni pari al **3,75%** (1/8 del 30%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- il **ravvedimento lunghissimo**, che prevede
 1. sanzioni pari al **4,29%** (1/7 del 30%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni dall'omissione o dall'errore**;
 2. sanzioni pari al **5,00%** (1/6 del 30%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore**;
- il **ravvedimento su p.v.c.**, che prevede sanzioni pari al 6% (1/5 del 30%), a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all'art.6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto) e art.11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.

Gli **interessi moratori** al tasso legale annuo devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo, secondo la tabella seguente:

01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022	---	1,25%	Dm Economia 13/12/2021

La formula è la seguente:

$$\frac{\text{Capitale (importo tributo)} \times 0.3 \text{ (tasso legale)} \times \text{n.gg.}}{36.500}$$

Esempio. Irpef euro 2.000 pagata con un ritardo di 150 giorni:

Calcolo degli interessi:

$$\frac{\text{euro } 2.000 \times 1,25 \times 150}{36.500} = \text{euro } 10,27$$

Calcolo della sanzione:

$$\text{euro } 2.000 \times 3,75\% = \text{euro } 75$$

L'imposta dovuta sommata ai relativi interessi e la sanzione sono versati utilizzando il modello F24.

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nelle circolari 14/E del 09/05/2013 e 4/E del 12/03/2019:

ATTENZIONE. Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

LUGLIO

Il sostituto d'imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del **mese di luglio**, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% a tassazione separata, di acconto dell'addizionale comunale all'Irpef.

Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d'imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti.

Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

ATTENZIONE. In caso di rateizzazione l'interesse calcolato dal sostituto d'imposta sulle mensilità successive alla prima è pari allo 0,33% mensile.

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza (0,4%), sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

In caso, invece, di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.

NOVEMBRE

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef e di cedolare secca. Se il contribuente vuole che questa sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **10 ottobre** indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene dovuto.

FAC-SIMILE di richiesta di riduzione del secondo acconto Irpef:

Spett.le _____
Oggetto: Assistenza fiscale – Richiesta di riduzione dell’acconto di novembre ai fini Irpef
Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____, via _____
Codice fiscale _____,
dipendente (o collaboratore) di codesta Ditta
VISTI
- l’art.19, comma 6, del D.M. 31/05/1999, n.164;
- l’art.4, comma 2, lett. C) del D.L.2/3/1989, n.69, convertito con modifiche della L. 27 aprile 1989, n.154;
COMUNICA
di volersi avvalere della facoltà di cui alle predette disposizioni e
CHIEDE
sotto la sua esclusiva responsabilità che, dai compensi che verranno erogati nel prossimo mese di novembre, vengano prelevati i seguenti importi a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2022 :
<input type="checkbox"/> Irpef: €. _____
<input type="checkbox"/> Nessun acconto Irpef
_____, li _____
_____ (firma)

DICEMBRE

A **dicembre** il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.

CASI PARTICOLARI

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 prevede che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne debba dare comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate tramite file di **diniego**.

L’Agenzia inoltrerà l’informazione al caf, che contatterà il contribuente per correggere la dichiarazione.

Il sostituto d'imposta può effettuare il diniego solo se:

- il contribuente non è mai stato suo dipendente;
- il rapporto di lavoro è cessato prima del 16 marzo 2022.

In tutti gli altri casi deve seguire le indicazioni della circ. 14 del 2013, qui riportate.

Cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra:

- **Conguagli a debito:** il sostituto d'imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma rilascia al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto). Tali importi dovranno essere direttamente pagati dall'interessato con F24 entro i termini previsti per i versamenti del mod. Redditi PF 2022.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art.47, lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare loro emolumenti entro l'anno d'imposta.
- **Conguagli a credito:** il sostituto è tenuto all'effettuazione del conguaglio a credito, emettendo un apposito cedolino.

Decesso dell'assistito

Il decesso del contribuente fa venire meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio:

- se il decesso avviene prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d'imposta dovrà comunicare agli eredi l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti;

ATTENZIONE. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.

- nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.
In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730-3.
L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l'eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro

Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il **passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro**, si applicano le seguenti istruzioni:

- passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro **senza interruzione del rapporto di lavoro** ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d'imposta;
- passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro **con interruzione del rapporto di lavoro**: nell'ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.

IL FRONTESPIZIO

La sezione CONTRIBUENTE - Dati Anagrafici

CASELLA N. 1 Contribuente (“Dichiarante”; “Coniuge dichiarante”; “Rappresentante o Tutore o Erede”)

Barrare questa casella per indicare se i dati di seguito forniti nel modello 730 si riferiscono al Dichiarante, al Coniuge dichiarante o al Rappresentante/Tutore/Erede.

Se sul modello 730 viene barrata la casella relativa al “Coniuge dichiarante” deve necessariamente essere presente il modello 730 relativo al “Dichiarante”, nel quale dovrà essere barrata la casella di dichiarazione congiunta.

ATTENZIONE. Va indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto d’imposta il datore di lavoro o l’ente pensionistico al quale si vuole presentare la dichiarazione congiunta.

Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione **per conto dei minori e delle persone incapaci** possono utilizzare il modello 730, se per questi contribuenti ne ricorrono le condizioni previste. In tal caso il rappresentante o tutore deve compilare due modelli 730 nei quali devono essere riportati negli appositi spazi i codici fiscali del contribuente (minore o tutelato o beneficiario) e del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

730 PRESENTATO DAGLI EREDI PER I DECEDUTI

Per la dichiarazione dei redditi delle persone decedute gli eredi possono utilizzare il modello 730.

Il modello va presentato da un solo erede, anche se in successione risultano essercene un numero maggiore.

ATTENZIONE. Nel modello 730 per i soggetti deceduti non potrà essere indicato nessun sostituto d’imposta né del defunto né dell’erede. Il modello sarà presentato come “730 senza sostituto”.

Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2022, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI.

Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2021 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le caselle successive.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2022 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2022.

1 Modello del contribuente (minore/tutelato/defunto)

Barrare nella sezione “Dati del contribuente” la casella

- “Tutelato” nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
- “Minore” nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;
- “Erede” nel caso di dichiarazione presentate in luogo delle persone decedute nel 2021 o entro il 30 settembre 2022;

Riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente a cui la dichiarazione si riferisce.

Usufrutto legale

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto;
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà;
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

2 Modello del rappresentante o tutore o erede

Barrare nel rigo “Contribuente” la casella “Rappresentante, Tutore o Erede”. Indicare il codice fiscale nella casella “Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede” e compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica” riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno o erede. Si precisa che in questo caso non è necessario compilare il rigo “data della variazione” relativo alla residenza anagrafica, né la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

ATTENZIONE. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
--

Per poter liquidare l'imposta, non possono essere barrate contemporaneamente le caselle “Dichiarante”, “Coniuge dichiarante” e “Rappresentante, Tutore o Erede” sullo stesso modello 730.

CASELLA N. 2 *Data carica erede*

In caso di 730 presentato per i defunti, nel modello dell’erede occorre indicare la data in cui è avvenuto il decesso della persona.

CASELLA N. 3 *Dichiarazione congiunta*

Barrare la casella nel caso in cui si presenti la dichiarazione in modo congiunto. In tal caso deve essere compilato anche il modello 730 riferito al **coniuge dichiarante**.

CASELLA N. 4 *Codice fiscale del contribuente*

E' il dato identificativo del contribuente. Si desume dalla tessera sanitaria o dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Il codice fiscale deve essere di 16 caratteri a struttura alfanumerica. Può essere, in alcuni casi (codice fiscale provvisorio), di 11 caratteri a struttura completamente numerica.

CASELLA N. 5 *Soggetto fiscalmente a carico di altri*

Inserire il codice:

1. se il contribuente ha un reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro**;
2. se il contribuente è un figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a **4.000 euro**.

CASELLA N. 6 *730 Integrativo*

La casella "730 Integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando:

- ♦ il codice **1**, se l'integrazione comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- ♦ il codice **2**, se l'integrazione riguarda esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- ♦ il codice **3**, se l'integrazione riguarda sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta, se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

ATTENZIONE. Il 730 integrativo può essere solo a credito e deve essere presentato entro il **25 ottobre 2022**.

ATTENZIONE. Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d'imposta (Assistenza Diretta).

CASELLA N. 7 *730 senza sostituto*

Nel caso di 730 presentato da lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio o di 730 presentato per conto di un contribuente deceduto, va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto".

CASELLA N. 8 *Situazioni particolari*

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice in questa casella.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, quindi questa

casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

CASELLA N. 9 *Quadro K*

La casella “**Quadro K**” deve essere barrata se il contribuente è amministratore di condominio ed è tenuto a:

- effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

CASELLA N. 10 *Codice fiscale del rappresentante, tutore o erede*

Indicare il codice fiscale del rappresentante, tutore o erede nel caso di dichiarazione presentata da un soggetto diverso dal contribuente.

CASELLA N. 11 *Cognome e nome*

Vanno indicati senza titoli e senza abbreviazioni. Le donne devono indicare il cognome da nubile.

Deve essere riportato il nome completo (nel caso di nome composto da più nomi) come risulta dal tesserino del codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria.

CASELLA N. 12 *Sesso*

Indicare la lettera “F” nel caso di contribuente di sesso femminile.

Indicare la lettera “M” nel caso di contribuente di sesso maschile.

CASELLA N. 13 *Data di nascita*

Deve essere indicata nella forma GG-MM-AAAA (giorno, mese ed anno) e deve avere carattere numerico. Il mese quindi deve assumere i valori da 1 a 12.

CASELLA N. 14 *Comune (o stato estero) di nascita*

È il comune di nascita rilevabile dalla carta di identità oppure risultante dal certificato di nascita rilasciato dallo stesso.

I nati all'**estero** devono indicare, in luogo del comune di nascita, lo **Stato di nascita**.

CASELLA N. 15 *Provincia*

Indicare la sigla automobilistica relativa al capoluogo di provincia.

I nati all'**estero** non devono indicare alcuna sigla.

CASELLA N. 16 *Tutelato/a – Minore – Deceduto/a*

Barrare la casella

- “Tutelato” nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
- “Minore” nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;
- “Deceduto” nel caso di dichiarazione presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

LA SEZIONE - RESIDENZA ANAGRAFICA

La **RESIDENZA ANAGRAFICA**, deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione del mod.730/2022. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Occorre indicare anche il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi. In questo caso è necessario barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

CASELLA N. 17 *Comune e provincia (di residenza)*

Indicare il comune e la provincia di residenza al momento della presentazione della dichiarazione, rilevabile dalla carta d’identità o dal certificato di residenza rilasciato dal comune stesso.

CASELLA N. 18 *Tipologia, indirizzo, num. civico, frazione, C.A.P. (Codice Avviamento Postale)*

Indicare la tipologia, l’indirizzo, il numero civico, l’eventuale frazione comunale e il codice di avviamento postale.

CASELLA N. 19 *Data della variazione*

Occorre indicare (in carattere numerico nella forma GG-MM-AAAA) il giorno, il mese e l’anno dell’avvenuta variazione della residenza.

CASELLA N. 20 *Dichiarazione presentata per la prima volta*

Questa casella viene barrata dai contribuenti che per la prima volta presentano la dichiarazione dei redditi.

LA SEZIONE – TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

CASELLA N. 21 *Numero di telefono, cellulare e indirizzo di posta elettronica*

Indicare il numero di telefono compreso di prefisso, il cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.

LA SEZIONE – DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021

I contribuenti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti e quindi il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica.

Quando concorrono circostanze particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

I dati da indicare nei righe relativi al domicilio fiscale sono necessari per l'individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta l'addizionale regionale e comunale.

ATTENZIONE. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2021 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata. Il contribuente che ha variato la residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2021, per residenza variata:

**dal 3 novembre 2020 → indicare il precedente domicilio
entro 2 novembre 2020 → indicare il nuovo domicilio**

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2022, per residenza variata:

**dal 3 novembre 2021 → indicare il precedente domicilio
entro il 2 novembre 2021 → indicare il nuovo domicilio**

CASELLA N. 22 *Comune e Provincia*

Indicare il comune e la provincia del domicilio fiscale al 01/01/2021.

CASELLA N. 23 *Fusione Comuni*

Questa casella deve essere compilata se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione dal 2016 fino al 1° gennaio 2021 e se ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti. Riportare i codici secondo la tabella in appendice.

LA SEZIONE – DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022

Questa sezione va compilata dai contribuenti che hanno cambiato il comune di residenza dallo 01/01/2021. Se la variazione è avvenuta a partire dal **3 novembre 2021** indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre indicare il nuovo domicilio.

CASELLA N. 24 *Comune e Provincia*

Indicare il comune e la provincia del domicilio fiscale al 01/01/2022.

CASELLA N. 25 *Fusione Comuni*

Vedere casella 23

CASELLA N. 26 *Casi particolari addizionale regionale*

La casella "Casi particolari addizionale regionale" va compilata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale in Basilicata, Lazio o Veneto e si trovano nelle condizioni di seguito descritte.

REGIONE VENETO

E' prevista un'aliquota agevolata dello 0,9%. Indicare il codice:

1. per i contribuenti con un reddito imponibile per l'anno 2021 non superiore ad euro 45.000,00 che hanno un familiare disabile ai sensi della legge n.104/1992, fiscalmente a carico. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
2. soggetti con disabilità ai sensi della legge n.104/1992, con un reddito imponibile per l'anno 2021 non superiore ad euro 45.000.

REGIONE LAZIO

E' prevista un'aliquota agevolata dello 1,73%. Indicare il codice:

1. contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro se hanno:
 - a) tre figli a carico.
 - b) uno o più figli disabili a carico

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.

2. ultrasessantenni disabili ai sensi della L.104/1992, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro.

REGIONE BASILICATA

E' prevista un'aliquota agevolata del 1,23%. Indicare il codice:

- 1.** contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.

La sezione - Coniuge e familiari a carico

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista **una detrazione d'imposta**.

I seguenti soggetti:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati**;

e, se **conviventi** con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro **assegni alimentari non** risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):

- il **coniuge legalmente ed effettivamente separato**,
- i **discendenti dei figli**,
- i **genitori** (compresi quelli adottivi),
- i **generi** e le **nuore**,
- il **suocero** e la **suocera**,
- i **fratelli** e le **sorelle**, anche unilaterali,
- i **nonni** e le **nonne**;

sono considerati **fiscalmente a carico** a condizione che nel corso del 2021 abbiano posseduto un **reddito complessivo inferiore a euro 2.840,51**.

ATTENZIONE. Sono considerati a carico i figli di età non superiore ai 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.

Anche se non concorrenti alla formazione del reddito complessivo, **i seguenti redditi sono rilevanti fiscalmente ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni**:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive.

ATTENZIONE. Ai fini della determinazione del limite il reddito del familiare deve essere assunto al **lordo** di eventuali oneri deducibili.

ATTENZIONE. Il superamento del limite di euro 2.840,51 (o euro 4.000 per i figli minori di 24 anni), comporta la perdita del diritto all'intera detrazione, qualunque sia il momento dell'anno in cui lo stesso venga superato.

ATTENZIONE. Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e **non** risiedono in Italia.

La detrazione teorica prevista per il coniuge a carico è:

- a) euro **800,00** se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;
- b) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a 40.000,00;
- c) euro **690,00** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

Le detrazioni ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo compreso tra 29.000 e 35.200 euro, è aumentata di un importo che varia da 10 a 30 euro.

TABELLA – DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO ¹	IMPORTO DETRAZIONE
Non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ ^{2 3}
Da euro 15.001 a euro 29.000	690
Da euro 29.001 a euro 29.200	700
Da euro 29.201 a euro 34.700	710
Da euro 34.701 a euro 35.000	720
Da euro 35.001 a euro 35.100	710
Da euro 35.101 a euro 35.200	700
Da euro 35.201 a euro 40.000	690
Da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
 (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

La detrazione teorica per ciascun figlio a carico è di euro 950,00 sostituita da:

- euro 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro 1.350,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- euro 1.620,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le predette detrazioni sono aumentate di euro 200,00 per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- euro 1.150,00 per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- euro 1.420,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- euro 1.550,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;
- euro 1.820,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni effettivamente spettanti diminuiscono all'aumentare del reddito, secondo la tabella sotto riportata.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto in alternativa, se è più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico.

ATTENZIONE. Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole.

TABELLA – DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO ^{1 2 3} (da rapportare alla percentuale di detrazione)
1	Inferiore a 3 anni	$1.220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	Non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	Inferiore a 3 anni	$1.220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	Non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	Inferiore a 3 anni	$1.220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	Non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	Inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	Non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	Inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	Non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
Oltre 5		L'importo di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto. Restano invariate le detrazioni

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.
 (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

ATTENZIONE. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di **1.200,00** euro se il numero dei figli a carico è superiore a tre (vedere casella 39).

La detrazione teorica prevista per ogni **altro familiare** è di euro **750,00**. Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddiviso in misura uguale tra gli aventi diritto.

TABELLA – DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
(da rapportare alla percentuale di detrazione)

750 X (80.000 – reddito complessivo) (1) 80.000
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

CASELLA “C” Coniuge

Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante sia **coniugato** e non separato.

CASELLA N. 27 Codice fiscale del coniuge

Barrare la casella “C” e indicare il codice fiscale del coniuge.

ATTENZIONE. Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi **non** è a carico o **non** viene presentata dichiarazione congiunta.

ATTENZIONE. Non deve essere indicato il codice fiscale del coniuge nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva.

CASELLA N. 28 Mesi a carico (Coniuge)

Indicare il numero dei mesi (da 1 a 12) durante i quali il coniuge è stato effettivamente a carico e per il quale spetta la detrazione. Scrivere “12” **se il coniuge è stato a carico per tutto il 2021**. Se si tratta di coniuge **non fiscalmente a carico**, la casella non dovrà essere compilata.

ATTENZIONE. Se il reddito annuale del coniuge supera il limite di **euro 2.840,51**, il dichiarante perde il diritto all'intera detrazione, qualunque sia il momento dell'anno in cui venga superato tale limite.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2021, scrivere il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per la determinazione del numero dei mesi da indicare nella presente casella si dovrà considerare (per intero) il mese in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere (celebrazione del matrimonio) o venir meno (separazione legale, decesso del coniuge) il diritto alla detrazione per il coniuge a carico.

Esempi.

- In caso il matrimonio sia contratto il 27 marzo 2021 ed il coniuge possieda redditi per euro 2.065,83, il dichiarante deve indicare “10” nella casella “Mesi a carico”.
- In caso il matrimonio venga contratto il 31 marzo 2021 ed il coniuge possieda redditi propri per euro 2.995,45, il dichiarante deve lasciare in bianco la casella “Mesi a carico” perché **non fiscalmente a carico**.
- Nel caso in cui il coniuge possieda redditi per euro 2.995,45, percepiti totalmente nel mese di dicembre, il dichiarante deve lasciare in bianco la casella “Mesi a carico” perché, pur avendo superato il limite di euro 2.840,51 solo nell'ultimo mese, è da considerare comunque **non fiscalmente a carico. E' errato indicare in questo caso “11” nella casella in oggetto.**

CASELLA “F1” Primo figlio

Barrare la casella “F1” per il primo figlio a carico, intendendo per tale quello anagraficamente di maggiore età.

CASELLA “F” Figli

Barrare la casella “F” se si tratta di figli, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, **fiscalmente a carico successivi al primo**.

CASELLA “D” Disabili

Si deve barrare la casella “D” (disabile) se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare la casella “F”.

ATTENZIONE. E' considerato portatore di handicap la persona riconosciuta come tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

CASELLA “A” Altri familiari

Si deve barrare la casella “A” se si tratta degli **altri familiari fiscalmente a carico** e cioè:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi)
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali;
- i nonni e le nonne;

purché siano **conviventi** con il contribuente oppure lo stesso corrisponda loro un **assegno alimentare non** risultante da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

CASELLA N. 29 Codice fiscale del primo figlio

Nella casella “Codice fiscale” corrispondente al rigo 2 scrivere il codice fiscale del primo figlio.

ATTENZIONE. Se il reddito complessivo del figlio o altro familiare supera il limite di 2.840,51, (4.000 se di età inferiore ai 24 anni) il dichiarante perde il diritto all'intera detrazione, qualunque sia il momento dell'anno in cui viene superato tale limite.

ATTENZIONE. Il codice fiscale del primo figlio deve essere comunque indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, quando queste sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

ATTENZIONE. Il primo figlio **non** fiscalmente a carico di **nessun contribuente**, a differenza del coniuge, non dovrà essere indicato nel presente quadro.

ATTENZIONE. E' necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente sostituita da:

- documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione l'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata nel paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

**Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto.
Utilizzo di due modelli 730/2022.**

Esempio 1: presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2021 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.

In questo caso il secondo figlio, minore di età, per i primi sette mesi riveste la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi assume la veste di "primo figlio".

Ai fini della compilazione del rigo F1 bisogna utilizzare due distinti modelli 730/2022: nel primo modello si descrive la situazione del primo periodo e quindi nel rigo F1 deve essere indicato il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) per i quali è rimasto a carico. L'altro modello serve per rappresentare la situazione del secondo periodo, dove come "primo figlio" bisogna indicare il codice del figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5).

Esempio 2: presenza di un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno. Occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi. Va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico e nella casella F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nella casella F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%)

CASELLA N. 30 *Mesi a carico (primo figlio)*

Indicare il numero dei mesi dell'anno (da 1 a 12) durante i quali il primo figlio è stato effettivamente a carico e per i quali spetta la detrazione. Scrivere "12" se il primo figlio è stato a carico per tutto il 2021; se, invece, è stato a carico solo per una parte dell'anno, scrivere il numero dei mesi corrispondenti.

Esempi.

In caso di primo figlio nato il 28 febbraio 2021, il dichiarante deve indicare "11" nella Casella "mesi a carico".

ATTENZIONE. L'omessa indicazione dei mesi per i quali spetta la detrazione, diversamente da quanto previsto per il coniuge, è considerato un errore formale e non consente al soggetto che presta assistenza fiscale di liquidare le imposte.

CASELLA N. 31 *Minore di 3 anni (primo figlio)*

Indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il primo figlio a carico ha avuto un'età inferiore a 3 anni.

Esempi.

Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2021, indicare "3".
Per un figlio nato il 20 aprile 2021, nella casella scrivere "9".

ATTENZIONE. L'ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni non spetta per il primo figlio a cui è riconosciuta la detrazione per coniuge a carico.

CASELLA N. 32 *Percentuale di detrazione spettante (primo figlio)*

Ai fini della compilazione della presente casella **bisogna indicare sempre la percentuale** di detrazione spettante, a meno che per il **primo figlio** non spetti la detrazione **pari a quella per il coniuge a carico** per l'intero anno, nel qual caso **va indicata la lettera "C"**.

ATTENZIONE. La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.

ATTENZIONE. Se il contribuente non fruisce delle detrazioni per un figlio, in quanto attribuite interamente ad un altro soggetto, indicare "0" nella casella "percentuale".

ATTENZIONE. La detrazione per figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli degli stessi genitori.
Solo in presenza di figli nati da differenti genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa. (Circ. 20/E del 13/05/2011).

La detrazione per figli a carico spetta **per intero (100%)** ad uno solo dei genitori nel caso in cui:

⇒ l'altro genitore sia fiscalmente a carico;

e nei seguenti altri casi:

- ⇒ figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- ⇒ figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

La detrazione per il primo figlio è pari a quella spettante per il coniuge a carico (“C”) e per gli altri figli spetta l’intera detrazione (100%) nei seguenti casi:

- ⇒ quando l’altro genitore manca perché deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato;
- ⇒ quando l’altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- ⇒ figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Si deve ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell’ipotesi di figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente quando il genitore manca perché separato o divorziato.

ATTENZIONE. L’esistenza in vita dell’altro genitore impedisce la possibilità di usufruire di tale deduzione (circ. 55 del 14/06/2002).

ATTENZIONE. Se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per un periodo inferiore all’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge.

Esempio: contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio 2021.

In questo caso per il primo figlio possono spettare nel corso dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge (C) per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico”, nel rigo riservato al coniuge, deve essere indicato il suo codice fiscale e il numero dei mesi in cui è stato in vita: 7 nella casella “mesi a carico”.

Per il primo figlio occorre invece compilare due righe diversi: nel rigo F1 si indicano i mesi in cui è stato a carico come figlio: 7 nella casella “mesi a carico” e 100 come “percentuale di detrazione”. Nel secondo rigo i mesi saranno quelli successivi al decesso del coniuge: 5 e nella casella “percentuale di detrazione” andrà riportata la lettera C.

Per il secondo figlio, invece, deve essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero “12” quale numero dei mesi a carico, e 100 come percentuale di detrazione.

ATTENZIONE. Se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, per lo stesso, all’ulteriore detrazione per i minori di tre anni.

Esempi.

Nel caso in cui il contribuente conviva con persona priva di reddito, ed i due conviventi abbiano a carico un figlio naturale riconosciuto da entrambi, il contribuente non ha diritto per tale figlio alla detrazione nella misura prevista per il coniuge a carico perché non ricorre l’ipotesi di mancanza dell’altro genitore.

ATTENZIONE. La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età, che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Pertanto i figli non passano mai nella categoria di altri familiari.

CASELLA N. 33-38 *Detrazione 100% affidamento figli*

La casella va barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è conseguentemente assegnata per intero al secondo genitore.

CASELLA N. 34 *Codice fiscale dei figli o altri familiari a carico*

Indicare il codice fiscale del figlio successivo al primo o dell'altro familiare **fiscalmente a carico** rilevabile dal tesserino rilasciato dall'amministrazione finanziaria.
Per ulteriori informazioni vedere la casella: "Codice fiscale primo figlio".

CASELLA N. 35 *Mesi a carico (figli e altri familiari)*

Indicare il numero dei mesi dell'anno (da 1 a 12) durante i quali il figlio successivo al primo o il familiare è stato effettivamente a carico e per il quale spetta la detrazione. Scrivere "12" se il familiare è stato a carico per tutto il 2021; se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2021 scrivere il numero dei mesi corrispondenti.
Per ulteriori informazioni vedere la casella: "Codice fiscale primo figlio".

CASELLA N. 36 *Minore di 3 anni (figli)*

Indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico successivo al primo ha un'età inferiore a 3 anni.

Esempi.

Per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2021, indicare "3".
Per un figlio nato il 20 aprile 2021, nella casella scrivere "9".

CASELLA N. 37 *Percentuale di detrazione (figli e altri familiari)*

In questa casella **bisogna indicare sempre la percentuale** di detrazione spettante.
Per dettagli sui figli, si rimanda alla casella 31.

Se si è barrata la casella "A".

Indicare la percentuale di spettanza della detrazione, nel caso in cui essa spetti a più soggetti, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

ATTENZIONE. La detrazione per gli **altri familiari a carico** va suddivisa fra i contribuenti che sono obbligati al loro mantenimento.

ATTENZIONE. Se come relazione di parentela è stata barrata la casella "A", per potere liquidare l'imposta, non può essere indicata la lettera "C" nella presente casella.

CASELLA N. 39 **Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli**

Ai contribuenti che hanno più di tre figli spetta una detrazione è pari a 1.200 euro che deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Non è possibile scegliere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

ATTENZIONE. Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti da diverse persone) l'ulteriore detrazione gli spetta per intero, anche se il coniuge non è a suo carico (circ. n. 19/E del 2012).

ATTENZIONE. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

L'importo riconosciuto non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussista solo per una parte dell'anno.

Qualora l'ulteriore detrazione per figli a carico risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

CASELLA N. 40 **Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente**

Indicare il numero dei figli in affido preadottivo per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

La sezione - Dati del Sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Questa sezione **deve essere compilata** dai lavoratori dipendenti, o dai possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, che presentano il modello 730 direttamente ad un CAF o a un professionista abilitato.

ATTENZIONE. Se il sostituto attuale è diverso da quello che ha rilasciato la CU vanno indicati i dati del nuovo sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.

ATTENZIONE. Nel caso di contemporaneo rapporto con più datori di lavoro vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

ATTENZIONE. Nel caso di dichiarazione congiunta, vanno indicati i dati del sostituto d'imposta nel solo modello del "Dichiarante", mentre sul modello del "Coniuge dichiarante" non si deve indicare alcun dato.

ATTENZIONE. Nel caso di dichiarazione presentata da rappresentante o tutore per conto di altri vanno indicati i dati del sostituto d'imposta del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.
In nessun caso può essere compilata questa sezione se la dichiarazione è presentata per un contribuente defunto.

CASELLA N. 41 *Cognome, Nome o Denominazione*

Se si tratta di persona giuridica (Società, Enti, Associazioni ecc.), indicare la **Denominazione** del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio delle imposte.

Se si tratta di persona fisica (Ditta individuale), indicare il **Cognome** e il **Nome**.

Questi dati sono desumibili dalla Certificazione Unica.

CASELLA N. 42 *Codice fiscale*

Indicare il codice fiscale del datore di lavoro, desumibile dalla CU.

CASELLA N. 43 *Comune e Provincia*

Indicare il comune e la provincia indicati nella CU.

CASELLA N. 44 *Tipologia, indirizzo, Num. civico e C.A.P.*

Indicare l'indirizzo e il codice di avviamento postale del comune desumibile dalla CU.

CASELLA N. 45 *Numero di telefono o fax e indirizzo di posta elettronica*

Indicare il numero di telefono o fax e l'indirizzo di poste elettronica desumibili dalla CU.

CASELLA N. 46 *Codice sede*

È necessario compilare anche la casella "Codice sede" nel caso in cui nel CU 2022 risulti compilata la casella "Codice sede" presente nella sezione relativa al datore di lavoro.

CASELLA N. 47 *Mod. 730 dipendenti senza sostituto*

La casella deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2021 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato.

La casella va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per un contribuente deceduto.

ATTENZIONE. In questo caso non vanno compilati gli altri campi della sezione.
--

Per ulteriori dettagli vedere il paragrafo nelle ISTRUZIONI GENERALI

REDDITI FONDIARI (TERRENI E FABBRICATI)

Redditi dei terreni - Indicazioni Generali

Devono compilare il **quadro “A” “Redditi dei terreni”** i contribuenti che **possiedono** redditi derivanti da **terreni situati nel territorio dello Stato** che sono o devono essere **iscritti in catasto con attribuzione di rendita**, a titolo di:

- **proprietà;**
- **usufrutto** (diritto di godere del terreno di proprietà altrui);
- **altro diritto reale** (enfiteusi, uso).

Nonché i contribuenti:

- **affittuari** che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto;
- **associati** in caso di conduzione associata;
- **soci di società personale semplice;**
- **partecipanti dell'impresa familiare o titolari d'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare** che conducono il fondo.

Non devono dichiarare redditi di terreni i contribuenti:

- possessori di terreni a titolo di **nuda proprietà**, cioè coloro che hanno concesso l'immobile in usufrutto, uso o enfiteusi ad altra persona. I redditi relativi a questi terreni rientrano nel reddito complessivo del titolare del diritto reale di godimento;
- possessori di terreni che costituiscono **pertinenze** di fabbricati urbani (ad esempio, giardini di villette, aree verdi condominiali);
- possessori di **terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse**, dalla cui utilizzazione non deriva al possessore alcun reddito per l'intero anno. Tale improduttività di reddito deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non devono compilare il Quadro A “Redditi dei terreni” i contribuenti:

- possessori di terreni dati in affitto per usi non agricoli. In questo caso, trattandosi di terreni che danno luogo a **redditi diversi**, dovrà essere compilato il Quadro D “Redditi diversi”, rigo 4;
- possessori di terreni situati all'estero. Anche in questo caso, trattandosi di terreni che danno luogo a **redditi diversi**, dovrà essere compilato il Quadro D “Redditi diversi”, rigo 4.

ATTENZIONE. I possessori di terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore non possono dichiarare i relativi redditi con il modello 730. **Trattandosi, infatti, di redditi d'impresa dovrà essere compilato il Modello Redditi 2022 Persone Fisiche.**

Terreni esenti Imu.

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Chi presta l'assistenza fiscale calolerà quindi il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4DF del 14 luglio 2016.

In questi i casi va compilata la casella "Imu non dovuta".

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Redditi dei fabbricati - Indicazioni Generali

Devono compilare il quadro B “**Redditi dei fabbricati**” i contribuenti possessori di **fabbricati situati nel territorio dello Stato** che sono o devono essere **iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano**, a titolo di:

- **proprietà**;
- **usufrutto** (diritto di godere del fabbricato di proprietà altrui);
- **altro diritto reale**: per esempio, se effettivamente esercitato, il **diritto di abitazione**, cioè il diritto di abitare in una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, spetta al coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del c.c. **Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.**

ATTENZIONE. Il diritto di abitazione fa sorgere l’obbligo di dichiarare la rendita del fabbricato solo se viene effettivamente esercitato. Altrimenti l’obbligo della dichiarazione torna a far carico sul proprietario.

- assegnatari di **alloggi** soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- assegnatari di **alloggi** a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i soci di società semplici e di società ad esse equiparate di cui all’art.5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

ATTENZIONE. I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica agli immobili concessi in locazione e ai negozi.

Fabbricati non locati

L’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Pertanto, nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti ma chi presta l’assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione (codici 3, 4, 8, 11, 12, 14 e 16 nella colonna 2 dei righe B1 a B8).

Sono previste alcune eccezioni:

1. immobili per i quali è prevista l’esenzione totale dall’Imu. In questo caso nella colonna “Casi particolari Imu” va indicato il **codice 1**. Per l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell’IMU invece dell’esenzione totale;
2. immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, che concorrono alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna “Casi particolari Imu” va indicato il **codice 3**.

Non devono dichiarare redditi da fabbricati i contribuenti:

- possessori di fabbricati a titolo di **nuda proprietà**, cioè coloro che hanno concesso l'immobile in usufrutto o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione. I redditi relativi a questi immobili rientrano nel reddito complessivo del titolare del diritto reale di godimento (usufruttuario, coniuge superstite) e quindi devono essere dichiarati da quest'ultimo;
- possessori di **costruzioni rurali ad uso abitativo**, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in villa), e quelle aventi caratteristiche di lusso, vanno dichiarate, in quanto sono considerate comunque produttive di reddito di fabbricati. Per ulteriori precisazioni sulle costruzioni rurali si rimanda al paragrafo omonimo.
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- **le costruzioni strumentali alle attività agricole**, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le **unità immobiliari**, anche ad uso diverso da quello di abitazione, **per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia**, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- possessori di **immobili completamente adibiti a sedi (aperte al pubblico) di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche** dalla cui utilizzazione non deriva al possessore alcun reddito per l'intero anno. Tale improduttività di reddito deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data del suo inizio;
- possessori di **unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto nonché i monasteri di clausura**, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.
- possessori di **fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004**, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo perché considerati compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui esistono.

Questa disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art.12 del D.Lgs. n. 99 del 29/3/2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

ATTENZIONE. Dal 2021 il contribuente che affitta con locazioni brevi più di 4 appartamenti è obbligato a presentare il modello Redditi PF.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione della relativa rendita.

Gli importi dei redditi dominicale e agrario di ogni singolo terreno, possono essere recuperati:

- dalle visure catastali rilasciate dall'Ufficio del Catasto competente per territorio. Se la partita catastale comprende sia particelle situate in terreni montani o nelle zone agricole svantaggiate, sia particelle diverse, devono essere compilati righe distinti, per poter indicare il codice relativo ai casi particolari;
- dal rogito d'acquisto;
- da dichiarazioni di successione;
- da precedenti dichiarazioni dei redditi **Mod. 730 o Mod. Redditi**.

CASELLA N. 48 *Reddito dominicale*

Indicare il valore del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.

Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario riferibile alla proprietà derivante dal terreno attraverso l'attività agricola.

Deve essere indicato il reddito dominicale per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).

Il reperimento dei valori del reddito dominicale è possibile mediante visura catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto. Altrimenti bisogna applicare la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa.

Per i terreni censiti, i valori del reddito dominicale sono desumibili anche dal rogito (atto notarile) relativo all'acquisto.

Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti laddove sia stato compilato il **Quadro A "Redditi dei terreni" / RA Mod. Redditi**.

Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici), si rimanda al paragrafo "Società semplici e imprese familiari in agricoltura".

ATTENZIONE. Il reddito dominicale deve essere indicato al netto della rivalutazione dell'80% che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico).

ATTENZIONE. Il reddito dominicale è ulteriormente rivalutato del 30% in sede di calcolo.

Terreni non affittati.

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà quindi il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo nei redditi fondiari.

CASELLA N. 49 *Titolo*

Si deve indicare uno dei codici corrispondenti ai seguenti casi:

1. proprietario del terreno;
2. proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
3. proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
4. conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
5. socio di società semplice, per il reddito dominicale e agrario imponibile ai fini Irpef;
6. partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
7. titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.
10. socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito alla società.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, ovvero 4 o 7.

CASELLA N. 50 *Reddito agrario*

Indicare il valore del reddito agrario calcolato risultante dagli atti catastali.

Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio di attività agricole. Deve essere indicato il reddito agrario per intero (al 100%) anche se il terreno è posseduto per una percentuale inferiore (per esempio per il 50%).

Il reperimento dei valori del reddito agrario è possibile mediante visura catastale se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto.

Per i terreni censiti i valori del reddito agrario sono desumibili anche dal rogito (atto notarile) relativo all'acquisto.

Il dato può essere recuperato anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti.

In caso di **conduzione associata** (caso particolare 3) deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Il reddito dominicale, in questo caso, non deve essere indicato.

Esempio.

In caso di reddito agrario dell'intero terreno pari a € 52 e una percentuale di partecipazione del 20%, si deve indicare € 10.

ATTENZIONE. Gli **affittuari** che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto dovranno compilare solo la colonna relativa al reddito agrario che dovrà essere dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

In caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola (titolo 5), la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Esempio.

In caso di reddito agrario dell'intero terreno pari a € 52 e una percentuale di partecipazione agli utili del 40%, si deve indicare € 21.

Il **socio di società semplice**, partecipante dell'impresa familiare che conduce il fondo (titolo 5, 6, 7) e che è anche proprietario del terreno, deve riportare nel rigo anche il reddito dominicale, i giorni e la percentuale di possesso.

ATTENZIONE. Il reddito agrario deve essere indicato al netto della rivalutazione del 70% che sarà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico).

ATTENZIONE. Il reddito agrario è ulteriormente rivalutato del 30% in sede di calcolo.

Il reddito agrario non deve essere indicato con il titolo 10.

CASELLA N. 51 *Giorni di possesso*

Va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno, anche se bisestile) durante il quale il terreno è stato posseduto dal dichiarante.

Esempio.

Se il terreno fosse stato ceduto dal dichiarante il 20 febbraio 2021, si deve indicare "51" (31 giorni di gennaio sommati a 20 giorni di febbraio).

CASELLA N. 52 *Percentuale di possesso*

Va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se il terreno è posseduto per intero) al fine di individuare l'entità di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della parte del terreno posseduta.

CASELLA N. 53 *Canone d'affitto in regime vincolistico*

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (titolo 2) nella casella deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, rapportato al periodo indicato nella casella "Giorni di possesso".

Deve essere indicato il canone d'affitto per intero (al 100%) anche se si è proprietari del terreno per una quota inferiore (per esempio per il 50%).

ATTENZIONE. E' ammesso solo in presenza del codice "2" nella casella del titolo. **L'omissione del valore del canone d'affitto in presenza del titolo "2", ovvero, l'indicazione del canone d'affitto in presenza degli altri titoli non consente la liquidazione dell'imposta.**

CASELLA N. 54 *Casi particolari*

Riportando i codici sotto elencati, si evidenziano nella colonna 7 i seguenti casi particolari:

- 2) perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In questa situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'irpef;
- 3) terreno in conduzione associata;
- 4) terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipulazione del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.
- 6) se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

CASELLA N. 55 *Continuazione (stesso terreno rigo precedente)*

Barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta del medesimo terreno del rigo precedente, nel caso in cui occorra compilare più righe per le diverse situazioni che si verificano per lo stesso terreno nel corso dell'anno.

Può infatti accadere che durante l'anno si siano verificate situazioni diverse relativamente allo stesso terreno (variazione quota di possesso, variazione del titolo, ...). Pertanto, questo terreno deve occupare più righe del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella casella "Periodo di possesso" il numero dei giorni corrispondente a ciascuna di esse.

ATTENZIONE. La somma dei giorni di possesso dei diversi righe occupati dallo stesso terreno non deve superare 365.

ATTENZIONE. Nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario occorre compilare due distinti righe, **senza barrare la casella di colonna 8** (quando, ad esempio, solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune ipotesi indicate nel paragrafo "Società semplici e imprese familiari in agricoltura").

CASELLA N. 56 *IMU non dovuta*

Barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi indicate nel paragrafo "terreni non affittati".

ATTENZIONE. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

CASELLA N. 57 *Coltivatore diretto o IAP*

Barrare la casella se si tratta di terreno agricolo, o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

Alcuni esempi

Vengono di seguito proposti alcuni esempi di compilazione del quadro A.

1° CASO: Il proprietario è anche conduttore del terreno.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==

2° CASO: Il proprietario al 50% dall'1/1, ha dato in affitto ad uso agricolo, dall'1/7, il terreno in regime legale di determinazione del canone.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

Canone d'affitto per l'intero anno in regime vincolistico pari a € 620.

Periodo 1.1 - 30.6 (rigo A1)

- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 181
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 50
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==

Periodo 1.7 - 31.12 (rigo A2)

- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 2
- Colonna 3 - reddito agrario: ==
- Colonna 4 - giorni di possesso: 184
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 50
- Colonna 6 - canone d'affitto: 313 (620x184/365)
- Colonna 8 - Continuazione: barrare la casella (x)

Il canone d'affitto deve essere rapportato al periodo indicato, ma non alla percentuale di possesso.

Per esporre le due situazioni verificatesi nell'anno relativamente al medesimo terreno, si è reso necessario utilizzare due righe. La X di collegamento esposta nella colonna 8 del rigo A2 indica che si tratta dello stesso terreno indicato al rigo A1.

3° CASO: Affittuario che conduce il terreno.

Reddito dominicale pari € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

- Colonna 1 - reddito dominicale: ==
- Colonna 2 - titolo: 4
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==

Si deve indicare soltanto il **reddito agrario**. Il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario.

4° CASO: Conduzione associata per il 50%.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

- Colonna 1 - reddito dominicale: ==
- Colonna 2 - titolo: 4
- Colonna 3- reddito agrario: 39
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==
- Colonna 7 - casi particolari: 3

Si deve indicare il **reddito agrario** pari a € 39 corrispondente alla percentuale del 50% spettante all'associato.

5° CASO: Socio di società personale semplice la cui quota di partecipazione agli utili è il 40% non proprietario del terreno.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

- Colonna 1 - reddito dominicale: ==
- Colonna 2 - titolo: 5
- Colonna 3 - reddito agrario: 31
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==

Si deve indicare il **reddito agrario** pari a € 31, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del socio, pari al 40% (77x40%).

6° CASO: Percentuale di possesso del reddito dominicale diversa da quella del reddito agrario. Il proprietario del terreno concede in affitto l'80% dello stesso durante tutto l'anno.

Reddito dominicale pari a € 103;

Reddito agrario pari a € 77;

Canone d'affitto per l'intero anno in regime vincolistico pari a € 620.

Quota parte terreno non concessa in affitto (rigo A1)

- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 77
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 20
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==

Quota parte terreno concessa in affitto (rigo A2)

- Colonna 1 - reddito dominicale: 103
- Colonna 2 - titolo: 2
- Colonna 3 - reddito agrario: =
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 80
- Colonna 6 - canone d'affitto: 620

Per esporre le due situazioni verificatesi nell'anno relativamente al medesimo terreno, è necessario utilizzare due righe. **In questo caso, pur trattandosi dello stesso terreno, non bisogna barrare la X di collegamento nella casella a colonna 8 del rigo A2.**

7° CASO: Il proprietario è anche conduttore del terreno.

Reddito dominicale pari a € 55;

Reddito agrario pari a € 36;

- Colonna 1 - reddito dominicale: 55
- Colonna 2 - titolo: 1
- Colonna 3 - reddito agrario: 736
- Colonna 4 - giorni di possesso: 365
- Colonna 5 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 6 - canone d'affitto: ==
- Colonna 9 – Imu non dovuta: 1

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Indicazioni Generali

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

Questi soggetti dovranno indicare ogni singolo fabbricato posseduto a partire dal rigo B1.

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2021 chi possiede più di 4 fabbricati che affitta con locazioni brevi non può presentare il 730 ma è obbligato a presentare il modello Redditi PF, perché l'attività di locazione, in questo caso, viene considerata imprenditoriale.

CASELLA N. 58 *Rendita catastale*

Indicare il valore della rendita catastale calcolata secondo le tariffe d'estimo.

Deve essere indicato il valore per intero (al 100%) anche se il fabbricato è posseduto per una quota inferiore (per esempio per il 50%).

Il reperimento dei valori della rendita catastale è possibile mediante **visura catastale**. Per i fabbricati censiti, il valore della rendita catastale è desumibile anche dal rogito (atto notarile) relativo all'acquisto.

Per i fabbricati non censiti, si deve indicare la rendita catastale presunta.

La notifica della rendita catastale definitiva ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui è stato comunicato il nuovo valore, come specificato dalla circ. min. 95 del 12/05/2000. Di conseguenza la notifica della rendita catastale definitiva che perviene nel mese di gennaio 2022 ha effetto con riferimento al periodo d'imposta 2022, da dichiarare nel mod. 730/2023. Al momento della presentazione del 730/2022 il contribuente dovrà indicare ancora la rendita presunta.

ATTENZIONE. Se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, indicare la nuova rendita.

Il dato può essere reperito anche da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti.

ATTENZIONE. La rendita deve essere esposta al **netto** della rivalutazione del 5% che verrà calcolata dal soggetto che presta assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, datore di lavoro o ente pensionistico).

ATTENZIONE. Il contribuente deve indicare sempre nel quadro B il valore della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

Fabbricati non locati

In linea generale l'IMU sostituisce l'Irpef e le addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

Sono previste alcune eccezioni:

1. immobili per i quali è prevista l'esenzione totale dall'Imu.
In questo caso nella colonna "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 1**;
2. immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, che concorrono alla formazione della base imponibile dell'Irpef nella misura del 50 per cento.
In questo caso nella colonna "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 3**.

In ogni caso nel quadro B devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti.

ATTENZIONE. I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

CASELLA N. 59 *Utilizzo*

Per ciascun fabbricato occorre indicare uno dei seguenti codici, a seconda dell'utilizzo:

1. unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;

ATTENZIONE. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo dedicato.

ATTENZIONE. L'indicazione di più fabbricati con codice di utilizzo "1" è ammessa a condizione che la somma del numero dei giorni di possesso non superi 365. Ciò può avvenire qualora il contribuente cambi la propria dimora abituale (abitazione principale) nel corso dell'anno.
Se non viene rispettata la suddetta condizione, la presenza di più abitazioni principali non consente di liquidare le imposte.

ATTENZIONE. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione e in parte è concessa in locazione, nella colonna 2 "Utilizzo" va indicato il codice 11 o 12.

2. unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.)
3. unità immobiliare locata in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni o “patti in deroga” oppure concessa in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice 8. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Opzione cedolare secca”. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 21%;
4. unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
5. unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

ATTENZIONE. Mentre è possibile indicare un solo immobile con il codice 1, si possono invece indicare più rendite catastali con il codice 5; nel caso si possieda, ad esempio, sia un box che una cantina di pertinenza, è possibile usufruire per entrambe della deduzione per abitazione principale. E’ però fondamentale ricordare che non può essere indicato un fabbricato con codice 5 se non è presente un fabbricato con il codice 1.

ATTENZIONE. Se la pertinenza è assoggettata ad Imu nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

8. Nelle seguenti casistiche:

- unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta intensità abitativa e concessa in locazione a **canone “concordato” (legge n.431/98 art.2, comma 3, art.5, comma 2 e art.8)** sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;
- immobile dato in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime di cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 marzo 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 13 “stato di emergenza”;

ATTENZIONE. In quest’ultimo caso il codice 8 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca.

ATTENZIONE. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria la riduzione del 30% verrà calcolata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e chi presta l’assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva del 10%.

9. unità immobiliare che non rientra nei casi da 1 a 17. Per esempio:

- unità immobiliare priva di allacciamento alle reti di energia elettrica, acqua, gas e di fatto non utilizzata, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o già utilizzato come abitazione principale (o sua pertinenza) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- unità immobiliare di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino, quando la quota di reddito spettante è superiore alla soglia di € 25,82;
- abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con contratti inferiori a 30 giorni (locazioni brevi).

ATTENZIONE. Quando l'immobile di proprietà condominiale è locato, deve essere indicata la rendita totale, l'utilizzo 3, 4 o 8 a seconda del tipo di contratto di locazione, il canone dell'intero condominio e come percentuale di possesso i millesimi di proprietà.

- 10.** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale o sua pertinenza in modo gratuito da un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- 11.** immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato anche per periodi non superiori a 30 giorni o "patti in deroga". Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
- 12.** immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione nelle seguenti casistiche:
 - unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta intensità abitativa e concessa in locazione a **canone "concordato" (legge n.431/98 art.2, comma 3, art.5, comma 2 e art.8)** sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale;
 - immobile, dato in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

ATTENZIONE. In quest'ultimo caso il codice 12 può essere indicato solo se si è optato per la cedolare secca.

ATTENZIONE. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria la riduzione del 30% verrà calcolata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Opzione cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 10%.

14. unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art.5 dell'ordinanza ministeriale n.3813 del 29 settembre 2009. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la riduzione del 30% del reddito. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;
15. unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art.5 dell'ordinanza ministeriale n.3813 del 29 settembre 2009);
16. reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso;
17. reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso.

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

Per abitazione principale si intende la casa in cui la persona risiede abitualmente che, di solito, si trova nel Comune di iscrizione anagrafica.

Tuttavia, il Ministero ha precisato con la circolare ministeriale del 30 Aprile 1980 protocollo 7/1355, che la dimora abituale, intesa in ambito fiscale come abitazione principale non deve necessariamente coincidere con la residenza anagrafica.

Il significato di abitazione principale risulta quindi legato, più che a vincoli di natura formale, a particolari situazioni di fatto che si verificano in relazione al fabbricato.

Viene considerata abitazione principale:

- sia quella adibita a dimora abituale del proprietario (o del titolare del diritto reale di godimento);
- sia quella adibita ad abitazione (solo) dei suoi familiari ivi residenti (per tali si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

ATTENZIONE. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da coloro che trasferiscono la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

ATTENZIONE. L'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), non è dovuta pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, che viene calcolata da chi presta assistenza fiscale.

ATTENZIONE. Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono comunque assoggettate ad IMU e di conseguenza per le stesse non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

Pertinenze dell'abitazione principale

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, da indicare con codice di utilizzo "5", le unità classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

- C/2 cantine e soffitte;
- C/6 rimesse ed autorimesse;
- C/7 tettoie, posti auto.

Esse devono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)

Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Sono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale.

ATTENZIONE. Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15') situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 3.

Definizione

Le unità immobiliari tenute a disposizione sono quelle ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale o all'esercizio di arti e professioni o imprese commerciali, utilizzate direttamente dal possessore o da suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) come residenza secondaria (dimora anche non abituale di lavoro, di villeggiatura, ecc.) o comunque tenute a propria disposizione.

Sono considerate "Unità immobiliari tenute a disposizione":

- il fabbricato tenuto a disposizione dal contribuente quando l'unità immobiliare nella quale è situata la sua dimora abituale non sia di proprietà ma sia detenuta in locazione, escluso il caso in cui il fabbricato stesso sia utilizzato come abitazione principale da un familiare del proprietario;
- l'unità destinata ad abitazione secondaria posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione ma rimasta sfitta.

Non sono da considerare "Unità immobiliari tenute a disposizione

- le unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- le unità immobiliari già utilizzate come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- le unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale da uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

- le unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

In queste ipotesi, a colonna 2 non deve essere inserito il codice "2" ma, a seconda dei casi, uno degli altri codici di utilizzo.

CASELLA N. 60 *Giorni di possesso*

Indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno, anche se bisestile) durante il quale il fabbricato è stato posseduto dal dichiarante nell'anno a cui si riferisce la dichiarazione (2021).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Esempio.

Se il fabbricato è stato ceduto dal dichiarante il 20 febbraio 2021, bisogna indicare "51" (31 giorni di gennaio sommati a 20 giorni di febbraio).

Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

Esempio.

Sono stipulati più contratti di locazioni brevi di porzioni di unità abitative:
 porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2021
 porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2021
 Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 è 20.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2021.

Esempio.

Il 30 ottobre 2021 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
 Nella colonna 2 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2021.

CASELLA N. 61 *Percentuale di possesso*

Indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100% se il fabbricato è posseduto per intero), al fine di individuare l'entità di reddito attribuibile al dichiarante in ragione della parte dell'immobile posseduta.

CASELLA N. 62 **Codice canone**

Si compila se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione.

Indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "canone di locazione":

1. **95%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
2. **75%** del canone nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di **Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano**;
3. **100%** del canone nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;
4. **65%** del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico**, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

CASELLA N. 63 **Canone di locazione**

Riportare:

- ❖ il **95% del canone** annuo che risulta dal contratto di locazione se nella colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il **codice 1**,
- ❖ il **75% del canone** se nella colonna 5 è stato indicato il **codice 2**,
- ❖ il **100% del canone** se nella colonna 5 è stato indicato il **codice 3**,
- ❖ il **65% del canone** se nella colonna 5 è stato indicato il **codice 4**.

L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso indicato nella rispettiva casella.

ATTENZIONE. Il valore deve essere **riferito al periodo indicato ed all'intero immobile indipendentemente dalla quota di possesso.**

Esempio.

In presenza di un canone annuo di € 1.033 percepito in relazione ad un immobile locato per 6 mesi, deve essere indicato l'importo (dedotto il 5%) di € 439, riferito al semestre di locazione e all'intero immobile, anche se la percentuale di possesso indicata a colonna 4 fosse diversa dal 100%.

ATTENZIONE. Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da più proprietari ma sia dato in locazione soltanto da uno di essi per la propria parte (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato a uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annua di locazione spettante al contribuente e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il **codice "5"**.

ATTENZIONE. Se il contratto di affitto si riferisce oltre che all'abitazione anche a sue pertinenze (box, cantina, ecc.), **iscritte in catasto con rendita autonoma**, si deve indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota di canone ad essa relativa. Se nel contratto di locazione non è specificata la parte di canone riferibile alle pertinenze, il contribuente deve determinare tale valore ripartendo il canone totale in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. La formula da applicare è la seguente:

$$\begin{array}{l} \text{Quota proporzionale} \\ \text{del canone} \\ \text{relativa alla pertinenza} \end{array} = \frac{\text{canone totale} \times \text{rendita pertinenza}}{\text{totale rendite}}$$

Esempio.

Se il canone annuo di locazione percepito per l'abitazione e il box di pertinenza è pari a € 9.296, sapendo che le rendite dell'abitazione e del box sono rispettivamente di € 516 e € 103, la quota del canone da imputare alla pertinenza è così determinato:

$$\begin{array}{l} \text{Quota proporzionale} \\ \text{del canone} \\ \text{relativa alla pertinenza} \end{array} = \frac{9.296 \times 103}{619} = 1.547$$

Per differenza si determina la quota del canone relativa all'abitazione (9.296 – 1.547 = € 7.749).

ATTENZIONE. I canoni di locazione derivanti dall'affitto di **immobili situati all'estero** costituiscono **redditi diversi** e devono essere dichiarati nel rigo D4

LOCAZIONE A “CANONE CONVENZIONALE”.

La legge 9/12/1998, n.431, art.2 comma 3 e art.5 comma 2, prevede la possibilità di scelta tra due distinte modalità contrattuali:

1. il contratto a libero mercato, che consente alle parti di definire autonomamente l'entità del canone e altri aspetti contrattuali;
2. il contratto concordato, stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno per oggetto unità abitative situate nei comuni di cui all'art.1 del D.L. 30 dicembre 1988, n.551 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n.61 e successive modificazioni.

Il ricorso a questo secondo tipo di contratto consente al locatore di usufruire di agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette, ai fini dell'imposta di registro e ai fini IMU.

Per poter usufruire di tali agevolazioni è necessario che il contratto concordato abbia per oggetto immobili urbani adibiti ad uso abitativo e situati nei comuni definiti ad alta densità abitativa.

I comuni considerati ad alta densità abitativa sono immobili situati a:

- Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e i comuni ad essi confinanti;
- tutti gli altri capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 19 Giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987 n.152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 22 Aprile 1987, non compresi nei punti precedenti; nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.

Il CIPE provvede ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Se in seguito all'aggiornamento teorico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientra più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

L'agevolazione fiscale più consistente introdotta dall'art.8 della legge 9/12/1998, n.431 riguarda l'**IRPEF**. In particolare, è prevista una deduzione forfetaria pari al 30% da applicare al reddito determinato ai sensi dell'art.37 del T.U.I.R.

Per determinare il reddito dell'immobile locato a regime di canone concordato è necessario confrontare la rendita catastale già rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria del 5 o del 25%. Se la rendita catastale risulta maggiore rispetto al canone di locazione, questo importo, **ridotto ulteriormente del 30%**, corrisponde al reddito del fabbricato in questione; se invece il canone di locazione è maggiore della rendita catastale rivalutata, questo importo, sempre **ridotto del 30%**, viene considerato il reddito imponibile dell'immobile.

Esempio.

Canone di locazione annuo di un appartamento sito a Milano con contratto concordato: € 6.197.

Rendita catastale (già rivalutata del 5%): € 1.291.

Reddito imponibile determinato ai sensi dell'art.37 del Tuir: € 6.197 × 95% = € 5.887.

Reddito imponibile determinato applicando l'ulteriore agevolazione prevista: € 5.887 – 30% = € 4.111.

Essendo l'importo del canone di locazione (dedotto del 5%) superiore rispetto alla rendita catastale, tale importo, **ulteriormente dedotto del 30%**, può essere considerato il reddito imponibile del fabbricato.

Non potranno godere delle agevolazioni previste per questi tipi di contratti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C1 – cedolare secca

Per le abitazioni e gli immobili classificati nella categoria catastale c/1 (di superficie fino a 300 metri quadrati, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente) concessi in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art.3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva siano esclusi dal

reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al **locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locati per finalità abitative**.

Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, aventi per oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superficie fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superficie delle pertinenze.

Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Se, invece, il contratto è giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile stipularne uno nuovo optando per il regime agevolato della cedolare.

ATTENZIONE. Per i contratti stipulati o prorogati nel 2019 che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla norma, l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi.

L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Per le sole locazioni di immobili adibiti a uso abitativo e relative pertinenze, è prevista anche un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art.2, comma 3, art.5, comma 2 e art.8 della legge n.431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n.551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta densità abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

Per fruire dell'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre acquisire l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale.

L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi (art. 5 comma 1 della legge 431 del 1998), a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

ATTENZIONE. A partire dal 2012 l'opzione per il regime della cedolare secca si deve esprimere necessariamente in sede di registrazione del contratto.

Per il 2011 invece la scelta si poteva esprimere in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi, secondo le seguenti modalità:

A. Opzione in sede di registrazione del contratto

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l'opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

ATTENZIONE. L'opzione esercitata in sede di registrazione ha validità per l'intera durata del contratto, a meno che non venga revocata dal locatore.

B. Opzione in sede di dichiarazione

L'opzione va espressa **nella dichiarazione dei redditi** per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L'opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi all'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si ricorda che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art.13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso dei requisiti reddituali. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili a uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

LOCAZIONI BREVI

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2021 chi possiede più di 4 fabbricati che affitta con locazioni brevi non può presentare il 730 ma è obbligato a presentare il modello Redditi PF, perché l'attività di locazione, in questo caso, viene considerata imprenditoriale.

Per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni è possibile applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione.

Il contratto può essere gestito direttamente tra locatore e conduttore, o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, o che gestisce un portale telematico.

Gli intermediari sono obbligati a:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite;
- trattenere una somma pari al 21% del canone se intervengono anche nel pagamento o incassano i corrispettivi.

ATTENZIONE. Gli intermediari devono inoltre certificare al locatore l'ammontare delle ritenute operate attraverso il modello CU – Locazioni Brevi.

Non sono compresi nella norma i "bed and breakfast", contratti con i quali il locatore fornisce prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione, di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti).

ATTENZIONE. La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, eccetera). Sono sempre esclusi, gli immobili iscritti in una categoria catastale diversa.

ATTENZIONE. In caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse persone, il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto.

Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "CU – locazione brevi" è possibile aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nelle CU. In alternativa è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da dichiarare è pari al 100% del corrispettivo lordo e la somma non va diminuita dalle spese sostenute dal locatore e da quelle addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie. Si possono escludere le spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivi.

Il reddito fondiario va dichiarato nell'anno in cui è avvenuta la locazione breve, anche se il pagamento viene ricevuto in un anno diverso.

Se la locazione è stata effettuata nel corso del 2021 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2020 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2021. Se, invece, il corrispettivo è stato percepito nel 2021 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2022, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

IMMOBILI DATI IN COMODATO E LOCATI CON LOCAZIONI BREVI

Il proprietario deve indicare nel quadro B le rendite degli immobili concessi in comodato, utilizzando il codice 9.

Il comodatario dovrà dichiarare il reddito relativo alle locazioni nel quadro D (riga D4 codice 10) in quanto reddito diverso.

Anche per il comodatario vale la norma, per cui dall'anno d'imposta 2021 se vengono locati più di 4 appartamenti, le locazioni brevi vanno dichiarate solo nel modello REDDITI PF.

Canoni non percepiti.

I canoni derivanti da **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati** se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.**

ATTENZIONE. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il canone di locazione sia stato percepito solo per una parte dell'anno, andrà compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.

Se invece non è stato percepito nessun canone nell'anno, non si indicherà nessuna cifra nella colonna "canone di locazione" e nella casella "casi particolari" si inserirà il codice 4. La rendita catastale sarà assoggettata a tassazione.

Al locatore spetta un credito per le imposte versate sui canoni di locazione non percepiti ma inseriti nelle dichiarazioni degli anni precedenti.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le tasse pagate in più riliquidando i modelli 730 o Redditi di ciascuno degli anni per i quali è stato accertato in sede giudiziaria il mancato incasso dei canoni dichiarati. Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Qualora il contribuente, in un periodo successivo, riscuota in tutto o in parte i suddetti canoni, le somme percepite dovranno essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett.N-bis del TUIR.

ATTENZIONE. La norma non si applica nel caso di canoni di locazione percepiti per l'affitto di immobili ad uso diverso da quello abitativo: in questo caso il canone di locazione deve essere comunque dichiarato, anche se non percepito, poiché, in relazione a questa fattispecie, ha rilevanza il momento di formazione del reddito e non quello della sua percezione.

ATTENZIONE. Il credito d'imposta può essere indicato nella prima dichiarazione utile successiva alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto, e il termine per farlo valere è pari a 10 anni. Nel caso in cui il contribuente non intenda recuperare tale credito con la dichiarazione dei redditi, può presentare un'apposita istanza di rimborso agli uffici finanziari competenti, sempre entro il termine di dieci anni.

CASELLA N. 64 *Casi particolari*

Evidenziare eventuali casi particolari indicando i codici:

1. immobili distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici ed altri eventi calamitosi che per legge siano stati esclusi da imposizione, a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato. In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
3. immobile inagibile per il quale è stata chiesta la revisione della rendita. In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo" (vedi par. dedicato);

4. immobile per il quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida o intimazione di sfratto per morosità, (vedi par. dedicato).

ATTENZIONE. La norma riguarda i soli immobili concessi in locazione ad uso abitativo (cir.11 del 21/05/2014).

5. se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota. In questo caso nella colonna 6 (canone di locazione) va indicata solo la quota di canone annuo che spetta al contribuente;
6. se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo;
7. se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida o intimazione di sfratto per morosità, (vedi par. dedicato);
8. se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota.

IMMOBILI INAGIBILI

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a fare risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate di una denuncia di variazione corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

Questo naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nei casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

CASELLA N. 65 *Continuazione (stesso immobile rigo precedente)*

Questa casella deve essere barrata per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente, nel caso in cui occorra compilare più righe per le diverse situazioni che si siano verificate nell'anno per lo stesso immobile.

Può infatti accadere che durante l'anno si siano verificate variazioni della quota di possesso o del codice di utilizzo e quindi lo stesso immobile debba occupare più righe del quadro, uno per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 (periodo di possesso) il numero dei giorni corrispondente a ciascuna di esse.

ATTENZIONE. Per consentire la liquidazione delle imposte in presenza della barra nella presente casella è necessario che si tratti dello stesso fabbricato del rigo precedente (**stessa rendita catastale**) e che la somma dei giorni dei righe collegati non sia superiore a 365.

Non è corretto barrare la casella di collegamento a colonna 8 in presenza di box o cantina se ad essi è attribuita rendita catastale autonoma.

CASELLA N. 66 *Codice comune*

Indicare il codice catastale del comune nel quale è situata l'unità immobiliare.

Il codice è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente nell'appendice delle istruzioni ministeriali.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

CASELLA N. 67 *Cedolare secca*

Barrare nel caso di opzione per la cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria C/1 – Cedolare secca". La casella può essere compilata solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici:

- **3** (canone libero),
- **4** (equo canone),
- **8** (canone concordato con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%),
- **11** (locazione parziale abitazione principale con canone libero),
- **12** (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato),
- **14** (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 21% o del 10%.

CASELLA N. 68 *Casi particolari IMU*

Indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:

- 1) fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu (o per il quale non è dovuta l'imposta per il 2021), ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- 2) abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2021, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- 3) immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

CASELLA N. 69 Altri dati

Occorre indicare il codice:

1. nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, D.L. n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B6);
2. nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla **locazione breve** (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Alcuni esempi

Vengono di seguito proposti alcuni esempi di compilazione del quadro B.

1° CASO: Immobile utilizzato in Milano direttamente dall’unico proprietario per l’intero anno come abitazione principale, con relativo box di pertinenza.

Rendita catastale abitazione pari a € 516

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==
- Colonna 12 - casi particolari IMU: ==

- Rendita catastale box di pertinenza pari a € 77

- Colonna 1 - rendita catastale: 77
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 5
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==
- Colonna 12 - casi particolari IMU: ==

2° CASO: Contribuente proprietario di due immobili in Milano per l'intero anno. Il primo con rendita catastale pari a 750 euro, è cointestato con il coniuge e viene da entrambi utilizzato come abitazione principale.

Il secondo, di cui è l'unico proprietario, con rendita catastale pari a 850 euro, viene utilizzato dal figlio che risulta lì residente.

- Colonna 1 - rendita catastale: 750
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 50
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==
- Colonna 12 - casi particolari IMU: ==

Secondo immobile

- Colonna 1 - rendita catastale: 850
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 10
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==
- Colonna 12 - casi particolari IMU: 3

3° CASO: Immobile affittato in Milano dall'unico proprietario a canone libero per l'intero anno.

Rendita catastale abitazione pari a € 516

Canone d'affitto per l'intero anno pari a € 1.000

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: 1
- Colonna 6 - canone di locazione: 950
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==
- Colonna 12 - casi particolari IMU: ==

In questo caso il reddito imponibile è costituito dall'importo maggiore fra rendita catastale e canone di locazione, quindi € 950.

4° CASO: Proprietario che ha dato in affitto l'immobile sito in Milano a canone libero fino al 30.04 e poi lo ha utilizzato direttamente come dimora abituale.

Rendita catastale abitazione pari a € 516

Canone d'affitto per l'intero anno pari a € 775 (al netto della deduzione forfetaria del 5% a € 736).

Periodo 1.1 - 30.04

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 120
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: 1
- Colonna 6 - canone di locazione: 242
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==

Periodo 1.5 - 31.12

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 245
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: x
- Colonna 9 - codice comune: ==
- Colonna 11 - cedolare secca: ==

5° CASO: Immobile in comproprietà sito in Milano, dimora abituale di uno dei due proprietari al 50%. Il 1° maggio il comproprietario che vi dimora acquista l'intera proprietà.

Rendita catastale abitazione pari a € 516.

Periodo 1.1 - 30.4

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 120
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 50
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==

Periodo 1.5 - 31.12

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 1
- Colonna 3 - giorni di possesso: 245
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: ==
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: x
- Colonna 9 - codice comune:
- Colonna 11 - cedolare secca: ==

6° CASO: Proprietario che ha dato in affitto l'immobile sito in Milano a canone libero dal 4 maggio 2013, ma non è riuscito a percepire i canoni dal 2017 e la procedura di sfratto è stata convalidata in data 30 aprile 2019.

Rendita catastale abitazione pari a € 516

Canone d'affitto per l'intero anno pari a € 775 (al netto della deduzione forfetaria del 5% a € 736).

- Colonna 1 - rendita catastale: 516
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: 1
- Colonna 6 - canone di locazione: ==
- Colonna 7 - casi particolari: 4
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 - cedolare secca: ==

Il contribuente potrà calcolare i crediti d'imposta per canoni non percepiti e dichiarati negli anni precedenti e inserirli nel rigo G2.

7° CASO: Immobile affittato in Milano dall'unico proprietario a canone libero per l'intero anno aderendo all'opzione cedolare secca.

Rendita catastale abitazione pari a € 650

Canone d'affitto per l'intero anno pari a € 5.000

- Colonna 1 - rendita catastale: 650
- Colonna 2 - codice di utilizzo: 3
- Colonna 3 - giorni di possesso: 365
- Colonna 4 - percentuale di possesso: 100
- Colonna 5 - codice canone: 3
- Colonna 6 - canone di locazione: 5.000
- Colonna 7 - casi particolari: ==
- Colonna 8 - continuazione: ==
- Colonna 9 - codice comune: F205
- Colonna 11 – cedolare secca: X
- Colonna 12 - casi particolari IMU: ==

Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione

Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l'immobile sia situato nella regione Abruzzo e sia dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei rigi da B1 a B6).

CASELLA N. 70 *N. rigo sezione I*

Indicare il numero del rigo del quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più rigi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.

CASELLA N. 71 *Modello n.*

Solo se è necessario compilare più modelli, scrivere il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato.

Estremi di registrazione del contratto

Le colonne 3, 4 e 5 devono essere compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto.

ATTENZIONE. Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.

CASELLA N. 72 *Data*

Indicare la data di registrazione del contratto.

CASELLA N. 73 *Serie*

Indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:

- **1T** registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
- **3** registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- **3P** registrazione telematica tramite Siria e Iris;
- **3T** registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, contratti online e modello RLI);
- **3A** e **3B** codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

CASELLA N. 74 *Numero e sottonumero*

Indicare il numero di registrazione del contratto di locazione.

CASELLA N. 75 *Codice Ufficio*

Indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

CASELLA N.76 *Codice identificativo del contratto*

Indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

ATTENZIONE. Se si inserisce il codice non si indicano i dati di registrazione.

CASELLA N. 77 *Contratti non superiori a 30 giorni*

Barrare la casella nel caso di contratto di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno

CASELLA N. 78 *Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU*

Indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI/IMU.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Indicazioni generali

Il quadro C è diviso in cinque sezioni:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente e di pensione e a quelli a essi assimilati, per i quali è prevista una detrazione rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I.
- **Sezione III:** ritenute Irpef e all'addizionale regionale all'Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle prime due sezioni.
- **Sezione IV:** ritenute per l'addizionale comunale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due sezioni.
- **Sezione V:** riduzione della pressione fiscale.
- **Sezione VI:** detrazione per comparto sicurezza e difesa.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla CU 2022 rilasciata dal sostituto di imposta (datore di lavoro e/o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

ATTENZIONE. Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la CU 2022, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la CU 2021 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la CU entro il 16 marzo 2022. **Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla CU 2022.**

In questo quadro si devono indicare **tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipendente (o pensionato) presenti il Modello 730, direttamente all'Agenzie delle Entrate, al CAF o al sostituto d'imposta che svolge assistenza fiscale diretta.**

Le detrazioni per tipo di reddito

L'art.13 del Tuir elenca le detrazioni spettanti per tipologia di reddito. Le detrazioni sono teoriche e spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito fino ad annullarsi oltre **55.000 euro**.

ATTENZIONE. Per calcolare tutte le detrazioni seguenti il reddito complessivo è considerato al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Detrazioni per lavoro dipendente e assimilati

Le detrazioni “base” (o teoriche) delle quali i lavoratori dipendenti possono usufruire sono quelle indicate nelle seguenti tabelle.

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 8.000 euro	1.880 euro
Da 8.001 a 28.000 euro	$978 + 902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})$ 20.000
Da 28.001 a 55.000 euro	$978 \times \underline{55.000 - \text{reddito complessivo}}$ 27.000
Oltre 55.000 euro	0

L'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a **690 euro** per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Le detrazioni sono rapportate al numero dei giorni in cui si è lavorato, desumibili dalla CU.

Detrazioni per i pensionati

Le detrazioni per i redditi di pensione sono uguali per tutti i titolari, a prescindere dall'età.

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 8.000 euro	1.880 euro
Da 7.751 a 15.000 euro	$1.297 + \underline{583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}$ 7.250
Da 15.001 a 55.000 euro	$1.297 \times \underline{55.000 - \text{reddito complessivo}}$ 40.000
Oltre 55.000 euro	0

La detrazione spettante ai pensionati non può comunque essere inferiore a **713 euro**. Le detrazioni sono rapportate al numero dei giorni di pensione, desumibili dalla CU.

Detrazioni per i possessori di altri redditi indicati nella sezione II, quadro C e nel quadro D, rigo D3 e rigo D5.

Le detrazioni “base” (o teoriche) previste in questi casi sono:

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE
Fino a 4.800 euro	1.104 euro
Da 4.801 a 55.000 euro	$1.104 \times \underline{55.000 - \text{reddito complessivo}}$ 50.200
Oltre 55.000 euro	0

ATTENZIONE. Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

ATTENZIONE. In riferimento al calcolo di tutte le detrazioni fin qui citate il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Vanno indicati in questa sezione nei righe da C1 a C3:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;

Questi redditi per il 2021 sono imponibili per la parte eccedente 7.500 euro:

- i redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione di Italia;

ATTENZIONE. Per queste tipologie di reddito va compilato anche il quadro L.

- le indennità e le somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro.

Vengono di seguito elencate alcune delle più frequenti indennità e somme erogate:

- * cassa integrazione guadagni;
- * mobilità;
- * disoccupazione ordinaria e speciale;
- * malattia, maternità ed allattamento;
- * TBC e post - tubercolare;
- * donazione di sangue
- * congedo matrimoniale.

Se queste somme vengono erogate direttamente dal **datore di lavoro** sono indicate **nella CU 2022** insieme alle retribuzioni per lavoro dipendente; di conseguenza non vanno esposte separatamente nel modello 730.

Se invece sono emesse dall'Ente, questi rilascia una CU che va inserita in maniera distinta.

- le indennità e i compensi a carico di terzi percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato.

ATTENZIONE. L'Inps e l'Inail non inviano la CU ai contribuenti, ma sono gli stessi che devono recuperarla tramite gli enti competenti o i Caf.

Vanno inoltre indicati i seguenti **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente:

- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006,
- le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa sulle quali, **non sono state effettuate ritenute d'acconto**;

- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa Cattolica, e erogate dagli altri istituti di culto riconosciuti;
- i compensi corrisposti ai medici specialistici ambulatoriali e altre figure operanti nelle Aziende Sanitarie Locali con contratto di lavoro dipendente;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio** o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, a condizione che le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.
- redditi derivanti dai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**;

Tra tali compensi, attribuiti anche per attività manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati con retribuzione periodica stabilita, rientrano anche quelli percepiti per:

- **cariche di amministratore, revisore e sindaco di società**, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- **collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili** con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore (es. correzione di bozze, traduzioni...).

Se i compensi percepiti in relazione a queste collaborazioni sono corrisposti a titolo di diritto d'autore, vengono certificati nella CU-lavoro autonomo e devono essere indicati nel quadro D, rigo D3, con il "Tipo di reddito" 1.

- **partecipazione a collegi e a commissioni**;

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

1. nell'ufficio proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
2. nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
3. nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ATTENZIONE. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

ATTENZIONE. Se esiste una CU con un reddito indicato nei punti da 1 a 4 va sempre inserita in dichiarazione, se non diversamente specificato nelle annotazioni (redditi percepiti dagli eredi).

Sono considerati redditi esenti:

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 dall'Enea e dall'ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile;
- bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n.160);
- buoni viaggio e servizio noleggio con conducente;
- somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità
- rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale
- le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale venga dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se già presentata in anni precedenti non deve essere riprodotta.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n.398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi);
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),

CASELLA N. 79 *Casi particolari*

Indicare il codice:

2. se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%** nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;
4. se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, e dall'art.1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n.232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 50%**;
6. se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
8. se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da

lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10%** del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

- 9.** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati con la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari al 0.5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "2" e "9" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro e nelle annotazioni della CU è segnalato l'importo ridotto che ha concorso a formare il reddito imponibile.

Di conseguenza questa casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne direttamente nella presente dichiarazione dei redditi.

In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della CU 2022 troviamo i codici

- BC per docenti e ricercatori
 - BD per lavoratori impatriati,
 - CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del 70% del reddito complessivo (cod.6),
 - CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del 90% del reddito complessivo (cod.8),
 - CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.
- 10.** se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di CU non conguagliati. In questi casi nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
- 11.** se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA);
- 12.** se il beneficio di cui al codice '9' è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In questo caso nel punto 462 della CU si trova inserito il codice 11.
- 13.** se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%.

14. se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici "13" e "14" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. La presente casella va compilata solo nel caso in cui in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della CU 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- **CT** per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d'imposta (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);
- **CU** per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l'opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d'imposta (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021).

CASELLA N. 80 Codice Stato estero

Indicare in questa casella il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia.

Il codice è rilevabile dalla tabella presente in Appendice.

CASELLA N. 81 Tipologia reddito

Nella casella di colonna 1, dei righi da C1 a C3, indicare il codice:

1. per **redditi di pensione**;

ATTENZIONE. I trattamenti pensionistici integrativi come quelli corrisposti dai fondi pensione, vanno indicati con il codice 2.

2. per **redditi di lavoro dipendente** o assimilati;

3. per compensi percepiti dai **soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato** che hanno raggiunto l'età prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia, in conformità alle specifiche disposizioni normative;

4. redditi di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in **zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

7. redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;

CASELLA N. 82 Indeterminato/Determinato

La casella di colonna 2, dei rigi da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente, lavori socialmente utili, redditi prodotti in zone di frontiera o prodotti dai residenti a Campione d'Italia riportando il codice:

“1” se il contratto di lavoro è a tempo **indeterminato (PUNTO 1 CU COMPILATA)**;

“2” se il contratto di lavoro è a tempo **determinato (PUNTO 2 CU COMPILATA)**.

CASELLA N. 83 *Reddito*

Riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati)** nel **punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato)** o nel **punto 3 (pensione) della CU**.

CONTRIBUENTE CHE PRESENTA DIVERSE CU 2021

Tutte le CU che contengono un reddito nei punti 1 a 5 della sezione dati fiscali vanno inserite nel quadro C, compilando diverse caselle nel rigo C1, una per ogni reddito.

I giorni di lavoro, le ritenute Irpef e di addizionali e il Bonus Irpef vanno invece sommate in un unico rigo.

L'unica eccezione prevista è quella in cui i modelli Cu siano relativi a redditi che sono stati oggetto di “conguaglio fiscale”. Vediamo di cosa si tratta.

Un lavoratore dipendente che cambia lavoro nel corso dell'anno, può chiedere la CU al primo sostituto di imposta quando cessa il rapporto e consegnarla alla nuova azienda per chiedere che a fine anno venga effettuato il conguaglio. Quindi la tassazione verrà applicata su tutti i redditi percepiti nell'anno direttamente in busta paga, solitamente nel mese di dicembre.

In questo caso il secondo datore di lavoro emetterà una CU che comprenderà anche i redditi erogati e le ritenute operate dal precedente sostituto d'imposta.

Di questo verrà data indicazione nella sezione della Cu “Dati relativi ai conguagli” nei punti da 531 a 546.

ATTENZIONE. In caso di due CU conguagliate dovrà essere inserita in dichiarazione solo quella che comprende il conguaglio. L'altra non va presa in considerazione.
I punti da 531 a 546 non devono mai essere inseriti nel 730.

In presenza di una CU che certifichi contemporaneamente un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione, occorre compilare due rigi distinti, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della CU. In questo caso, nel rigo C5 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7.

Anche nel caso in cui una CU riporti contemporaneamente redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato occorrerà compilare due rigi diversi.

Lavori socialmente utili in regime agevolato.

I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 sono soggetti a un regime fiscale agevolato e sono riportati nei punti 496 e 497 della CU (quota esente e quota imponibile).

Nel quadro C del 730 occorre riportare:

- nella casella “tipo di reddito”, il codice **3**;
- nella casella reddito **la somma dei punti 496 e 497**;

- nel quadro F **rigo F2 col. 7 il punto 498 della CU** (Ritenute lavori socialmente utili)
- nel quadro F **rigo F2 col. 8 il punto 499 della CU** (Regionale lavori socialmente utili)

Se in dichiarazione il reddito totale del contribuente risulterà superiore a € **9.296,22**, i compensi saranno assoggettati completamente a tassazione ordinaria.

Se il sostituto d'imposta non ha applicato le agevolazioni fiscali perché non spettanti, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono già stati indicati nel punto 1 della CU e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale nei punti 21 e 22 della stessa, perché assoggettati a tassazione ordinaria.

In questo caso si procede alla compilazione del quadro C come per i normali redditi da lavoro dipendente indicando il codice "2" nella colonna "Tipo di reddito".

Lavoratori frontalieri

Questi redditi si trovano nei punti 455 e 456 della CU.

Nel quadro C rigo C1 del 730 occorre riportare:

- nella casella "tipo di reddito", il codice **4**;
- nella casella reddito il **punto 455 o 456**;
- nella col. 2 il **codice 1 "indeterminato"** se è compilato il **punto 455** della CU;
- nella col. 2 il **codice 2 "determinato"** se è compilato il **punto 456** della CU

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Redditi di pensione corrisposte agli orfani.

Se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 7** (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 457**.

Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Lavoratori dipendenti residenti a Campione d'Italia.

Se nella colonna 4 "Altri dati" è stato indicato il **codice 5** "redditi prodotti in euro dai **residenti a Campione d'Italia**", riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente.

In particolare:

- se è compilato il **punto 761** della CU, riportare nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se è compilato il **punto 762** della CU, riportare nella colonna 1 il codice 2 (lavoro dipendente), nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se è compilato il **punto 763** della CU, riportare nella colonna 1 il codice 1 (pensione) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 763
- se è compilato il **punto 764** della CU, riportare nella colonna 1 il codice 7 (pensione corrisposta agli orfani) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 764.

RITA

La Rendita Anticipata è uno strumento di flessibilità che consente la corresponsione di un reddito corrisposto con cadenza mensile per raggiungere la pensione di vecchiaia utilizzando il capitale accumulato dal lavoratore nel fondo di previdenza integrativa con l'applicazione di un regime di tassazione agevolato.

Nel quadro C occorre riportare:

- nella casella “**Casi particolari**”, il codice 11;
- nella casella reddito **l'importo indicato nelle annotazioni con il codice AX**;
- nella col. 2 il **codice 2 “determinato”**;
- nel rigo **C5 i giorni indicati nelle annotazioni con il codice AX**
- nel rigo **C9** (ritenute) la ritenuta a titolo di imposta sostitutiva indicata nelle annotazioni con il codice AX.

CASELLA N. 84 *Altri dati*

Indicare il codice:

1. “redditi di fonte estera” se nel tipo di reddito abbiamo indicato i codici 1 o 2;
2. “pensione ai superstiti di fonte estera”, se in colonna 1 sono indicati i codici 1 o 7;
5. “redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia”.
Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è stato indicato il 4

Rigo C4 - Somme per premio di risultato e welfare aziendale.

Il rigo C4 interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e **che nell'anno di imposta 2020 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.**

Se l'azienda nel corso del 2021 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017**, il limite per fruire della tassazione agevolata è di 4.000 euro.

I limiti sono d'importo complessivamente non superiore a 3.000 euro anche nel caso in cui l'azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017.**

Questo sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- a richiesta del lavoratore e purché previsto dal contratto, sotto forma di benefit, che non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, è assoggettato a imposizione ordinaria, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" e 576 "Imposta sostitutiva" della CU).

Nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risulta compilato il punto 578).

Possono verificarsi alcune situazioni particolari:

1) il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli CU non conguagliati e potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie CU in possesso del contribuente in modo da assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite.

ATTENZIONE. Per determinare il limite dei compensi per premio è necessario compilare tanti moduli quante sono le CU in possesso del contribuente.

2) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di CU, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell'anno 2020 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa.

ATTENZIONE. La compilazione del rigo C4 è sempre obbligatoria, se i campi della Cu sono presenti.

CASELLA N. 85 **Tipologia Limite**

Riportare il codice indicato nel **punto 571 (o 591)** della CU:

1. se il limite è pari a 3.000 Euro;
2. se il limite è pari a 4.000 Euro

CASELLA N. 86 **Somme a tassazione ordinaria**

Qui si deve indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) della CU.

CASELLA N. 87 **Somme a imposta sostitutiva**

Indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) della CU.

CASELLA N. 88 **Ritenute imposta sostitutiva**

Indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) della CU.

CASELLA N. 89 **Benefit**

Indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) della CU.

CASELLA N. 90 **Benefit a tassazione ordinaria**

Indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 della CU.

CASELLA N. 91/92 **Tassazione ordinaria/sostitutiva**

Le colonne 6 e 7 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe. È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premio di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

ATTENZIONE. Se risultano compilate le sole colonne 1, 5 e/o 6 relative al Benefit, le colonne 7 e 8 possono non essere compilate.

CASELLA N. 93 Assenza requisiti

Barrare se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma, quindi nel 2020 si è percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a 80.000 euro.

CASELLA N. 94-95 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

Il rigo **C5** è suddiviso in 2 colonne:

- nella **colonna 1** va indicato il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, riportato nel **punto 6** della **CU** per il quale è prevista la detrazione per i lavoratori dipendenti.

In caso di Cu relativo a RITA i giorni di lavoro saranno indicati nelle annotazioni della CU con il codice AX.

Quando, come nel caso di colf e badanti, il datore di lavoro non rilascia il modello CU perché non obbligato, si dovranno determinare i giorni comprendendo le festività, i riposi settimanali e sottraendo i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione (esempio aspettativa senza corresponsione di assegni).

ATTENZIONE. Qualora il lavoratore dipendente abbia avuto diversi rapporti di lavoro e non abbia chiesto a ciascuno dei successivi sostituti d'imposta di effettuare il conguaglio (in presenza quindi di più righe del quadro C compilati), occorre indicare in questa casella la **somma dei giorni indicati nei punti 6 delle CU 2022.**

ATTENZIONE. Per i periodi di **contemporanea sussistenza di due rapporti di lavoro** (ad esempio due part-time o un reddito da lavoro dipendente ed uno di pensione), il relativo numero di giorni compresi nei vari periodi deve essere **indicato una sola volta.**

Infatti, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura ordinaria (non in misura doppia), nei casi di contemporanea presenza di due o più rapporti.

- nella **colonna 2** va indicato il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione spettante per i pensionati (365 per l'intero anno). In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può tener conto del numero di giorni indicato nel **punto 7** della CU. Se sono stati indicati più redditi di pensione, indicare in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una sola volta.

ATTENZIONE. Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 **non può superare 365**, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta.

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Indicare in questa sezione, nei righe da C6 a C8, gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro.

Nella CU si trovano al punto **5 gli assegni periodici percepiti dal coniuge** o nel punto 766 per i residenti a Campione di Italia, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio.

ATTENZIONE. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11437 del 12/10/1999, pone in evidenza il carattere della periodicità dell'assegno periodico di mantenimento per poter essere qualificato come reddito imponibile ai fini Irpef. Infatti, se tale assegno viene corrisposto non come somministrazione periodica ma in un'unica soluzione è considerato come attribuzione patrimoniale una tantum anziché come reddito. In tal caso, l'esclusione dalla tassazione ai fini Irpef dell'assegno percepito dal beneficiario comporta l'impossibilità per il coniuge erogante di portarlo in deduzione dal proprio reddito, con la conseguenza che su quest'ultimo graverà la tassazione.
Non costituisce reddito l'assegno familiare avente carattere risarcitorio, concordato in sede di separazione, percepito dal coniuge separato per quanto da questi apportato al nucleo familiare durante il matrimonio.

ATTENZIONE. Al reddito degli assegni del coniuge va aggiunto anche il "contributo casa", che comprende gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali disposti dal giudice. (Circ.17/E del 24/04/2015, sentenza Cassazione 13029 del 2013).
È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo

Gli altri redditi assimilati, indicati nel **punto 4 della CU 2022** o nel punto 765 per i residenti a Campione di Italia, possono essere:

- a) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (assegni testamentari, alimentari ecc...);
- b) i compensi e le indennità corrisposti dalle amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- c) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- d) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare, le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e dai giudici costituzionali;
- e) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;

Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

- f) i compensi corrisposti per **l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito sanitario.

CASELLA N. 96 **Assegno del coniuge**

Barrare questa casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (indicati nel **punto 5 della CU**).

CASELLA N. 97 **Reddito**

Riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel punto 4 o nel punto 5 della CU.

CASELLA N. 98 **Altri dati**

Indicare il codice:

- **1** per i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nel punto 8 (*Categorie Particolari*) della Sezione "Dati Anagrafici" della Certificazione Unica è indicato il codice R;
- **5** che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

Sezione III – Ritenute Irpef e Addizionale Regionale all'Irpef

L'art. 11 del Tuir determina le aliquote e gli scaglioni di reddito sui quali applicarle:

TABELLA: SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF VALIDE PER IL 2021

Reddito	Aliquota	Imposta sui redditi intermedi	Imposta sul limite massimo dello scaglione
Fino a 15.000,00 €	23%	23% sull'intero importo	3.450,00
Da 15.001,00 a 28.000,0 €	27%	3.450,00 + 27% sulla parte eccedente 15.000,00	6.960,00
Da 28.001,00 a 55.000,00 €	38%	6.960,00 + 38% sulla parte eccedente 28.000,00	17.220,00
Da 55.001,00 a 75.000,00 €	41%	17.220,00 + 41% sulla parte eccedente 55.000,00	25.420,00
Oltre 75.001,00 €	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000, 00	-

Nel caso in cui a seguito delle detrazioni di legge (per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, ecc.), l'Irpef ordinaria risulti pari a **zero** o **negativa**, **non** sono dovute nemmeno l'**addizionale regionale e comunale**.

Quindi, posto che l'obbligo di assoggettamento all'addizionale è previsto solo per i soggetti per i quali è effettivamente dovuta l'Irpef (cioè soggetti non a credito o con saldo zero), sono **esonerati** dall'addizionale i possessori di redditi:

- esenti da Irpef o tassati con imposte sostitutive Irpef;
- soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE. Con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

CASELLA N. 99 *Ritenute Irpef (Punto 21 CU 2022)*

Indicare le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, riportate nel punto 21 della CU 2022.

ATTENZIONE. Se il contribuente ha ricevuto diverse CU che non sono state conguagliate nella casella in esame occorre indicare **la somma delle ritenute riportate al punto 21 delle diverse Certificazioni Uniche.**

In presenza di una CU che certifichi anche, o esclusivamente, redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili vedere il paragrafo dedicato nella casella "Reddito".

I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali**, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Devono indicare inoltre nel **rigo F5** del quadro F l'importo che non è stato trattenuto.

CASELLA N. 100 *Ritenute Imposta sostitutiva R.I.T.A.*

Indicare il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla CU con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro C è indicato il codice '11'

CASELLA N. 101 *Ritenute Addizionale Regionale (Punto 22 CU 2022)*

Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle **Sez. I e II**. Gli importi sono desumibili dal **punto 22 della CU 2022**.

ATTENZIONE. Se il contribuente ha ricevuto diverse CU che non sono state conguagliate nella casella in esame occorre indicare **la somma delle addizionali regionali riportate al punto 22 delle diverse Certificazioni Uniche.**

In presenza di una CU che certifichi anche, o esclusivamente, redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili vedere il paragrafo dedicato nella casella "Reddito".

I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno fruito della **sospensione dell'addizionale regionale** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali**, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle sospese. Devono indicare inoltre nel **rigo F5** del quadro F l'importo che non è stato trattenuto.

Sezione IV – Ritenute Addizionale Comunale all'Irpef

Nel modello 730/2022 viene ricalcolata sia l'addizionale comunale relativa ai redditi del 2021, sia l'acconto per i redditi 2022.

Per le aliquote dei vari comuni si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE. Per l'addizionale comunale valgono le stesse regole di **esenzione** elencate per l'addizionale regionale.

CASELLA N. 102 *Ritenute acconto Add.le Comunale 2021 (Punto 26 CU 2022)*

Nel rigo C11 indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, che si trovano al **punto 26 della CU 2022**.

CASELLA N. 103 *Ritenute saldo Add.le Comunale 2021 (Punto 27 CU 2022)*

Nel rigo C12 indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (importo indicato al **punto 27 della CU 2022**).

CASELLA N. 104 *Ritenute acconto Add.le Comunale 2022 (Punto 29 CU 2022)*

Nel rigo C13 indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevabili dal **punto 29 della CU 2022**.

ATTENZIONE. I lavoratori dipendenti ed i pensionati che hanno fruito della **sospensione dell'addizionale comunale all'Irpef** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali**, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle sospese. Devono indicare inoltre nel **rigo F5** del quadro F l'importo che non è stato trattenuto.

Sezione V – Riduzione della pressione fiscale

Dal 1° luglio 2020 il bonus Irpef è stato sostituito da un credito di 600 euro, detto “**trattamento integrativo**”, che spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro.

Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.

Sempre dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “**un’ulteriore detrazione**” pari a 1.200 euro annui ai titolari di **reddito di lavoro dipendente** e di alcuni redditi assimilati di importo **superiore a 28.000 euro**. La detrazione di 1.200 euro diminuisce a **960 euro** per coloro che hanno **un reddito complessivo compreso tra euro 28.001 e 35.001**, e decresce fino ad **azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro**.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia e l'importo delle locazioni assoggettate a cedolare secca.

Non concorrono le somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

Le due agevolazioni sono di norma attribuite dal datore di lavoro in busta paga.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare dei crediti spettanti tenendo conto di tutti i redditi dichiarati ed effettua l'eventuale conguaglio.

ATTENZIONE. I suddetti crediti spettano ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

CASELLA N. 105 Codice (Punto 390 CU 2022)

Riportare nella presente casella il codice indicato nel **punto 390 della CU 2022**:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato il trattamento erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della CU);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

CASELLA N. 106 Trattamento erogato (Punto 391 CU 2022)

Indicare nella casella l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 391 della CU 2022**.

ATTENZIONE. Non deve mai essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 392 della CU**.

CASELLA N.107 *Esenzione ricercatori e docenti*

Se nel punto 462 della Cu è indicato il codice '2', inserire l'importo indicato nel punto 463.
Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla CU con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla CU non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

CASELLA N.108 *Esenzione impatriati*

Se nel punto 462 della Cu è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13 o 14 inserire l'importo indicato nel punto 463 della stessa.
Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli **impatriati**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei rigi da C1 a C3.

Sezione VI – Detrazione per comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso i Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della CU 2022).

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del Tuir.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla CU 2022 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CASELLA N.109 *Fruita tassazione ordinaria*

Nella colonna 1 riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 383 della **CU 2022** o nel caso di più CU, la somma degli importi indicati nei punti 383 di tutte le certificazioni uniche.

CASELLA N. 110 *Non fruita tassazione ordinaria*

Nella colonna 2 riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della **CU 2022** o nel caso di più CU, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le certificazioni uniche.

CASELLA N.111 *Fruita tassazione separata*

Riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della CU 2022 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione solo in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art.165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Riguardo ai “**183 giorni**”, il Ministero delle Finanze, aderendo alle indicazioni dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha disposto l'adozione del sistema denominato “metodo dei giorni di presenza fisica”.

In base a tale metodo nel computo dei “183 giorni” **vanno inclusi**:

- le frazioni di giorno, il giorno d'arrivo e quello di partenza, nonché, se trascorsi nello Stato in cui l'attività viene esercitata, i sabati e le domeniche e i giorni festivi;
- i giorni di ferie goduti nello Stato in cui l'attività lavorativa viene esercitata:
 - * prima dell'esercizio dell'attività;
 - * durante l'esercizio dell'attività;
 - * dopo la cessazione dell'attività;
- le brevi interruzioni (anche dovute a scioperi) all'interno dello stato in cui le attività sono svolte;
- i congedi per malattia, a meno che tale malattia non impedisca alla persona di lasciare il paese quando avrebbe avuto, altrimenti, diritto ad essere ivi esonerata dall'imposizione dalle imposte sui redditi di lavoro dipendente;

- i giorni trascorsi nel paese ove è svolta l'attività, per le seguenti ragioni:
 - * decesso o malattia di un familiare;
 - * interruzione dovuta a scioperi o serrate;
 - * interruzione dovuta a ritardi delle consegne.

Si devono invece **escludere**:

- la durata del tempo trascorso nel paese ove è svolta l'attività, in transito tra due luoghi situati al di fuori di detto paese, se la durata è inferiore a 24 ore;
- i giorni di ferie passati al di fuori del paese in cui sono esercitate le attività;
- le brevi interruzioni (per qualsiasi motivo avvengano) che hanno luogo al di fuori del paese in cui si esercita l'attività.

L'espressione "**stabile organizzazione**" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Comprende in particolare:

- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un'officina;
- un laboratorio, una miniera, una cava o altro luogo di estrazione;
- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2021, si fa riferimento al decreto 23 marzo 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2021.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per l'anno 2021 per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica

ATTENZIONE. Se il soggetto è fiscalmente residente all'estero, il reddito prodotto nel paese straniero non è sottoposto a tassazione in Italia. Il contribuente deve essere in grado di dimostrare il suo reale trasferimento all'estero con ogni mezzo di prova documentabile.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico.

In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

⇒ **Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

⇒ **Belgio – Germania**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha nazionalità esclusivamente italiana e non anche estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

⇒ **Francia**

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

⇒ **Australia**

Sia le pensioni pubbliche che le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

⇒ **Canada**

Sia le pensioni pubbliche che quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia che in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada.

⇒ **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista un'esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

QUADRO D - ALTRI REDDITI

Indicazioni generali

In questo quadro vanno indicate le seguenti categorie di reddito:

- redditi di capitale (Sez. I: Righi D1 – D2);
- redditi di lavoro autonomo (Sez. I: Rigo D3);
- redditi diversi per i quali è prevista la detrazione (Sez. I: Rigo D4).
- redditi derivanti da attività occasionale (Sez. I: Rigo D5)
- redditi soggetti a tassazione separata (Sez. II: Righi D6 – D7)

Sezione I – Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi

REDDITI DI CAPITALE

Tutti gli utili derivanti da partecipazioni sia qualificate che non subiscono una tassazione a titolo di imposta nella misura del 26%. Non vanno quindi più inseriti in dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE. Si definiscono **partecipazioni qualificate** quelle consentono una percentuale di voto superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 5%, per le società quotate in borsa. Se lo strumento finanziario **non è quotato** su mercati regolamentati le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% (diritto di voto) e al 25% (patrimonio).

Si definiscono **partecipazioni non qualificate** quelle che hanno una soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.

La legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del TUIR, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta alla fonte.

ATTENZIONE. In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Rigo D1 Utili, ed altri proventi equiparati

Nel rigo D1 si indicano gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella apposita certificazione.

CASELLA N. 112 *Tipo di reddito*

Nella prima colonna bisogna indicare:

- il **codice 1**, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; (**PUNTO 28 CUPE**)
- il **codice 2**, in caso di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato;
- il **codice 3**, in caso di utili di natura non qualificata provenienti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- il **codice 4**, in caso di utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis del Tuir);
- il **codice 5**, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; (**PUNTO 29 CUPE**)
- il **codice 6**, in caso di utili di natura qualificata provenienti da imprese residenti in Stati che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis del Tuir), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 7**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2 lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo, o, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 8**, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2 lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 9**, in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2017; (**PUNTO 30 CUPE**)

- il **codice 10**, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2 lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 11**, in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2 lett. b, dell'art. 47-bis del Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

CASELLA N. 113 Redditi

Nella colonna 2 bisogna indicare:

- il **40%** della somma degli utili inseriti nei **punti 28, 31, 34 e 37** del CUPE se è stato indicato il **codice 1, 4 o 7** nella colonna 1.
- il **49,72%** della somma degli utili inseriti nei **punti 29, 32 e 35** del CUPE, se è stato indicato il **codice 5, 6 o 8** nella colonna 1.
- il **58,14%** della somma degli utili inseriti nei **punti 30, 33 e 36** del CUPE, se nella colonna 1 è stato indicato il **codice 9, 10 o 11**.
- il **100%** della somma degli utili corrisposti da imprese residenti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai **punti da 28 a 37**, se è stato indicato il **codice 2 o 3** nella colonna 1.

CASELLA N. 114 Ritenute

Nella colonna 4 bisogna indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto rilevabili dal punto **41** del CUPE.

ATTENZIONE. Nel caso in cui al percipiente sia stata rilasciata più di una certificazione da inserire nel rigo D1 con lo stesso codice, è necessario sommare e riportare in un unico rigo i singoli importi relativi agli utili e alle ritenute riportati nelle singole certificazioni.

ATTENZIONE. Nel caso in cui siano stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici, occorrerà compilare righe distinti.

Redditi di capitale di fonte estera

Si sottolinea che i dividendi, le plusvalenze o altri redditi di capitale di fonte estera, che non vengono percepiti da un intermediario italiano non devono essere inseriti nel modello 730, ma nei quadri aggiuntivi del modello Redditi.

Più precisamente, i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono presentare anche:

- Il **quadro RT** del modello Redditi 2022 PF se hanno realizzato plusvalenze per la vendita di azioni o partecipazione, senza avere optato per il regime amministrato o gestito da un intermediario italiano.
- Il **quadro RM** del modello Redditi 2022 PF se hanno percepito dividendi direttamente dall'estero, senza il tramite di un intermediario italiano
- Il **quadro RW** del modello Redditi 2022 PF, se hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria.

Il quadro RM e RT e RW devono essere presentati agli uffici nei modi e nei termini previsti per il modello Redditi 2022 PF.

Sostanzialmente i dividendi esteri vanno inseriti nel rigo D1 solo se il contribuente presenta il modello CUPE. L'importo da inserire dai **punti da 28 a 37** della certificazione come spiegato nei paragrafi precedenti.

Rigo D2 Altri redditi di capitale

In questo rigo vanno riportati gli altri redditi di capitale percepiti nel 2021 e le eventuali ritenute a titolo di acconto.

CASELLA N. 115 Tipo di reddito

Nella **colonna 1** va indicato:

- il **codice 1** in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti), compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente.

Si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta.

Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli stessi devono essere calcolati al saggio legale.

- il **codice 2** in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art.1861 c.c.) e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art.1869 c.c.);
- il **codice 3** in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- il **codice 4** in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo della pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere inoltre inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie;

ATTENZIONE. Con questo codice vanno dichiarati anche i redditi derivanti da **ETF NON ARMONIZZATI**, anche se già assoggettati a ritenuta d’acconto del 20% dalla società che li emette. I dati vanno recuperati dalla certificazione rilasciata dall’ente erogante.

- **il codice 5** in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati e ogni altro provento in misura definitiva derivante dall’impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- **il codice 6**, in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- **il codice 7**, in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art.44, c.1 lett. f), del Tuir se dedotti dall’associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al D. Lgs.344/03;
- **il codice 8**, in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art.32 del decreto legge 31 maggio n.78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2017 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti o dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata è inferiore a cinque anni, devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, con il codice 8 e assoggettati a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria).

CASELLA N. 116 *Reddito*

Nella **colonna 2** deve essere indicato l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato.

CASELLA N. 117 *Ritenute*

Indicare nella **colonna 4** l’importo totale delle ritenute d’acconto subite.

Rigo D3 Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Per i redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo, sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che vengono riconosciute dal soggetto che presta assistenza fiscale.

Reddito complessivo	Importo detrazione
Non superiore a 4.800 €	1.104 €
Compreso tra 4.801 e 55.000 €	$1.104 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}^*) / 50.200$
Oltre 55.000 €	0

(*) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2022

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

CASELLA N. 118 Altri dati

Indicare il codice “5” che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

CASELLA N. 119 Tipo di reddito

Deve essere qui indicato il **tipo di reddito** contraddistinto dai seguenti **codici numerici**:

Tipo di reddito 1. (rigo D3)

In questo rigo si inseriscono i proventi relativi ai **diritti d’autore**. Si tratta di compensi percepiti nell’anno anche in via occasionale dall’autore o dall’inventore per la cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul **diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale** quali:

- brevetti;
- disegni e modelli ornamentali e di utilità;
- know-how;
- articoli per riviste o giornali.

ATTENZIONE. Questi proventi sono contraddistinti dalla **lettera “B” nel punto 1 “Causale”** della CU – Lavoro autonomo.

ATTENZIONE. Su questi redditi viene applicata una **riduzione forfetaria** nella misura del **25%**, che diventa del **40%** per i contribuenti di **età inferiore a 35 anni**. **Nel 730 va sempre inserito il reddito lordo (punto 4 CU lavoro autonomo)**. Il programma calcolerà la deduzione spettante.

Tipo di reddito 2. (rigo D3)

Inserire qui i compensi derivanti dall’attività di **levata protesti esercitata dai segretari comunali**, contraddistinti dalla **lettera “E” nel punto 1 “Causale”** della CU – Lavoro autonomo.

ATTENZIONE. I compensi elencati vanno indicati **al lordo** della **riduzione forfetaria** spettante nella misura del **15%** per questi redditi.

Tipo di reddito 3. (rigo D3)

Inserire qui i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione agli utili se l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

ATTENZIONE. Questi redditi sono contraddistinti dalla **lettera “C” o “D” nel punto 1 “Causale”** della Certificazione Unica – Lavoro autonomo.

CASELLA N. 120 *Redditi*

Indicare l'importo del reddito percepito nel corso del 2021 al lordo delle ritenute subite, desumibile dal **punto 4 della CU** - lavoro autonomo, che deve essere obbligatoriamente rilasciata dal sostituto d'imposta.

ATTENZIONE. Nel 730 va sempre inserito il reddito lordo (punto 4 CU lavoro autonomo). Il programma calcolerà la deduzione spettante.

CASELLA N. 121 *Ritenute*

Indicare l'importo delle ritenute di acconto subite, indicate nel punto 9 della CU-lavoro autonomo.

Rigo D4 *Redditi diversi*

CASELLA N. 122 *Cedolare secca*

Se il proprietario di un immobile lo ha concesso in comodato d'uso ad un terzo che decide di affittare l'immobile con locazioni brevi (inferiori a 30 giorni), il proprietario indicherà l'immobile nel quadro B con il codice 9, mentre il canone di locazione deve essere dichiarato dal comodatario in questo quadro.

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2021 il comodatario che affitta più di 4 fabbricati con locazioni brevi non può presentare il 730 ma è obbligato a presentare il modello Redditi PF, perché l'attività di locazione, in questo caso, viene considerata imprenditoriale.

Per questo tipo di contratti, che non devono essere registrati, è possibile esercitare in sede di dichiarazione l'opzione per la cedolare secca, barrando questa casella.

ATTENZIONE. La casella può essere barrata solo se nella **casella "Tipo di reddito"** è indicato il **codice 10**.

CASELLA N. 123 *Tipo di reddito*

In questa casella deve essere indicato il **tipo di reddito**, dichiarato nel rigo in esame, contraddistinto dai seguenti **codici numerici**:

Tipo di reddito 1. (rigo D4)

Da utilizzare per indicare i **corrispettivi percepiti per la vendita**, anche parziale, **dei terreni o degli edifici** a seguito della lottizzazione dei terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Per lottizzazione si intende non solo il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale.

Tipo di reddito 2. (rigo D4)

Per i corrispettivi percepiti per la **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di 5 anni**, con esclusione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante.

ATTENZIONE. Non vanno indicati se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva.

Tipo di reddito 3. (rigo D4)

Per i proventi derivanti dalla **concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili** nonché dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

ATTENZIONE. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10.

Tipo di reddito 4. (rigo D4)

Per i **redditi di natura fondiaria** non determinabili dal catasto (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo e commisurati ai prodotti stessi) compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Tipo di reddito 5. (rigo D4)

Per i **redditi dei terreni e fabbricati situati all'estero**, diversi da quelli da indicare col codice 8.

La regola generale in materia è che:

- per **gli immobili non locati** per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali;

ATTENZIONE. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito. Se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Se il contribuente percepisce un **canone di locazione** derivante dall'affitto di immobili situati all'estero:

- se il paese estero in cui è ubicato l'immobile assoggetta ad imposizione il reddito derivante dalla locazione il contribuente italiano deve dichiarare tale reddito nella misura di quanto dichiarato nello stato estero, **senza alcuna deduzione di spesa**. In questo caso al contribuente spetta il credito per le imposte pagate all'estero (art.165 Tuir);

- se, invece, il reddito derivante dal canone di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nello Stato di ubicazione dell'immobile il contribuente deve dichiarare l'ammontare del canone percepito **ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese**.

Tipo di reddito 6. (rigo D4)

Per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono **percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito** (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) **o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione**. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzione di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25%.

ATTENZIONE. Questi redditi sono contraddistinti dalla **lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale"** della CU – Lavoro autonomo.

Tipo di reddito 7. (rigo D4)

Indicare qui i redditi percepiti:

- per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche con dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del, dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

ATTENZIONE. Queste somme sono contraddistinte dalla **lettera "N" nel punto 1 "Causale"** della CU – Lavoro autonomo.

- Per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativa gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

ATTENZIONE. Questi compensi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi solo se superano complessivamente **euro 10.000,00**.

Per queste tipologie reddituali è stato stabilito un particolare **regime di tassazione**:

- **i primi euro 10.000,00**, complessivamente percepiti nel periodo di imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli **ulteriori euro 20.658,28** è operata una ritenuta a titolo di imposta (aliquota del 23%);
- sulle **somme eccedenti**, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Limiti di reddito	Imponibilità	Ritenuta
Fino a € 10.000	No	-
Da € 10.000 fino a € 30.658	Si	A titolo d'imposta
Oltre € 30.658	Si	A titolo d'acconto

ATTENZIONE. La parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

ATTENZIONE. Sono esclusi dall'imposizione fiscale i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Tipo di reddito 8. (rigo D4)

Indicare i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.

Tipo di reddito 9. (rigo D4)

Indicare gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

Tipo di reddito 10. (rigo D4)

Indicare l'importo riportato al punto 19 della CU 2022 – Locazioni brevi della Certificazione solo se risulta barrato il punto 21 (*locatore non proprietario*).
Se si è in possesso di più CU – Locazioni brevi occorre indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2021. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in moduli diversi.

ATTENZIONE. Nel caso in cui si debbano dichiarare redditi che vanno inseriti con codici differenti, il contribuente dovrà necessariamente utilizzare tanti modelli 730 quante sono le tipologie di reddito da indicare nel presente rigo.

Tipo di reddito 11. (rigo D4)

Indicare il codice "7" per i redditi che sono stati prodotti a Campione d'Italia.

CASELLA N. 124 Redditi

Indicare l'importo del reddito percepito nel corso del 2021 al lordo delle ritenute subite, rilevabile dalla **CU-lavoro autonomo o CU-locazioni brevi** rilasciata dal sostituto d'imposta o da idonea documentazione, come indicato nelle pagine precedenti.

CASELLA N. 125 Spese

Indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 o 10.

ATTENZIONE. L'indicazione del dato con tipo di reddito diverso dai precedenti non consente di liquidare le imposte.

Se nella casella “**Tipo di reddito**” sono stati indicati i **codici 1 o 2** le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato da ogni altro costo inerente.

In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre 5 anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore.

Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi dei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese e gli oneri da indicare nella presente casella non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito **prospetto** indicante per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3 per ognuna delle operazioni eseguite l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

ATTENZIONE. Le spese non possono essere indicate se sono stati inseriti redditi per locazioni brevi col codice 10 ed è stata barrata la colonna 2 “Cedolare secca”.

CASELLA N. 126 Ritenute

Indicare l'importo delle ritenute di acconto subite, comprovate dalla CU rilasciata dal sostituto d'imposta o da idonea documentazione.

ATTENZIONE. Per le attività sportive dilettantistiche **codice 7**, il totale **dell'addizionale regionale** trattenuta va riportato nel **rigo F2** colonna 5.

ATTENZIONE. Per le locazioni brevi, **codice 10**, non bisogna indicare l'importo delle ritenute (**punto 20 CU-locazioni brevi**) perché vanno inserite nello specifico **rigo F8** della Sezione VII del quadro F.

Rigo D5 Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

CASELLA N. 127 *Altri dati*

Indicare il codice “5” per i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se in colonna 2 sono stati indicati i codici 1,2 e 3.

CASELLA N. 128 *Tipo di reddito*

Indicare:

- il **codice 1** per redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

ATTENZIONE. Questi redditi sono contraddistinti dal **codice “V1” nel punto 1** della CU – Lavoro Autonomo, se riguardano provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali.

- il **codice 2** per redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

ATTENZIONE. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera **“M”, “M2” o “O” nel punto 1** della CU – Lavoro autonomo.

ATTENZIONE. Non devono esser indicati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell’artista o professionista.

- il **codice 3** per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare o permettere come la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n.482).

ATTENZIONE. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera **“M1” o “O1” nel punto 1** della CU – Lavoro autonomo.

- Il **codice 4** per i redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del modello REDDITI PF2022). Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto di tali redditi esclusivamente per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per l’anno 2022 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n.1/2012).
- Il **codice 5** per i **compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni**, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi **optano per la tassazione ordinaria**.

Per i redditi diversi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale, seguendo le indicazioni della tabella sottostante.

Reddito complessivo	Importo detrazione
Non superiore a 4.800 €	1.104 €
Compreso tra 4.801 e 55.000 €	$1.104 \times (55.000 - \text{reddito complessivo}) / 50.200$
Oltre 55.000 €	0

Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

CASELLA N. 129 *Reddito*

Indicare il reddito **lordo** percepito nell'anno.

CASELLA N. 130 *Spese*

Indicare le spese specificamente inerenti alla produzione dei redditi.

ATTENZIONE. Le **spese** e gli oneri da indicare nella presente casella non possono superare in ogni caso i redditi.
 Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito **prospetto** indicante per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

CASELLA N. 131 *Ritenute*

Nella colonna 4 indicare la ritenuta di acconto relativa ai redditi dichiarati.

Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata

Rigo D6 Redditi percepiti da eredi e legatari

CASELLA N. 132 *Tipo di reddito*

Nel **rigo D6** devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2021 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, indicati ai punti **da 28 a 34 della certificazione** degli utili o desumibili da altra documentazione. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi con la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

A tal fine specificare:

- il **codice 1**, in caso di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato (black list);

- il **codice 3** in caso di utili di natura non qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori aventi un regime fiscale privilegiato i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati.

ATTENZIONE. In caso di utili che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art.3 dell'art.47-bis del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V quadro RM del Mod. REDDITI PF 2022.

- il **codice 4**, in caso di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47 bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

- il **codice 5**, per gli altri redditi di capitale;

- il **codice 6**, per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- il **codice 7**, per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
- il **codice 8**, per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2021 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore;
- il **codice 9**, per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
- il **codice 10**, per gli altri redditi percepiti nel 2021 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici;
- il **codice 11**, per gli utili corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 12** in caso di utili, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47- bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 13** in caso di utili corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 14** in caso di utili che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art.47- bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- il **codice 15** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art.47- bis del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista ai sensi del comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

CASELLA N. 133 Tassazione ordinaria

Barrare la presente casella nel caso in cui si opti per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per i redditi contraddistinti dal codice 10.

CASELLA N. 134 Anno

Indicare l'anno di apertura della successione.

CASELLA N. 135 Reddito

Nella colonna 4 indicare:

per il tipo di reddito **1 o 4**:

- il **40%** della somma degli utili e gli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla CUPE ai punti 28, 31, 34 e 37;

per il tipo di reddito **2 o 3 o 12**:

- il **100%** della somma degli utili e gli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla CUPE nei punti da 28 a 37.

per il tipo di reddito **5**:

- le somme relative ad altri redditi di capitale;

per il tipo di reddito **6**:

- l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto;

per il tipo di reddito **7, 8 o 9**:

- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto;

per il tipo di reddito **10**:

- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto;

per il tipo di reddito **11 o 12**:

- il **49,72%** della somma degli utili e gli altri proventi equiparati percepiti nell'anno desumibili dalla CUPE ai punti 29, 32 e 35;

per il tipo di reddito **13 o 14 o 15**:

- riportare il **58,14%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno desumibili dalla CUPE ai punti 30, 33 e 36;

CASELLA N. 136 Reddito totale deceduto

Nella colonna 5 indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a colonna 1 è stato indicato il codice 7.

CASELLA N. 137 Quota imposta successioni

Nella colonna 6 indicare la quota della imposta di successione proporzionale ai redditi di capitale dichiarati.

CASELLA N. 138 Ritenute

Nella colonna 7 indicare la ritenuta di acconto relativa ai redditi dichiarati.

Rigo D7 Imposte ed oneri rimborsati nel 2021 e altri redditi a tassazione separata

CASELLA N. 139 Tipo di reddito

Indicare in questa casella il **codice** corrispondente al tipo di reddito percepito, assoggettabile a tassazione separata, di seguito specificato:

1. arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto;
2. indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
3. somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale;

ATTENZIONE. Con il codice '3' vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021.

4. somme conseguite nel 2021 a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito di una detrazione in anni precedenti;
5. somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero di patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione;
6. plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
7. plusvalenze e altre somme percepite a titolo d'indennità di esproprio. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto;
8. redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1 dell'art.44 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Calcolo delle plusvalenze.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate.

E' possibile assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 4%.

L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Indennità di esproprio

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

Le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D.

Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n.413 del 1991. Non devono, inoltre, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n.865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n.194/E del 24 luglio 1998.

ATTENZIONE. I dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2021, devono essere indicati nel quadro RM.

CASELLA N. 140 *Tassazione ordinaria*

Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

ATTENZIONE. L'opzione non è consentita con il tipo di reddito 1.

CASELLA N. 141 **Anno**

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **1, 2, 6, 7 o 8** indicare l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **3 o 4**, indicare l’anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **5**, indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio.

CASELLA N. 142 **Reddito**

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **3 o 4**, indicare le somme nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sul quale è stata calcolata la detrazione d’imposta.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **4**, e l’onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate indicare l’importo rimborsato diviso per quattro, relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate. Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato.

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **5**, indicare la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Esempio. Se la spesa è stata sostenuta nel 2016 per euro 20.000 di cui euro 5.000 sono state oggetto di rimborso nel 2021 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:
 5.000×5 (numero di rate nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) / 10 = 2.500.
Per le restanti cinque rate il contribuente indicherà nel quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati: $20.000 - 5.000 = 15.000$ euro

Se nella casella “Tipo di reddito” è stato indicato il codice **6 o 7** indicare l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze (vedi paragrafo calcolo delle plusvalenze).

CASELLA N. 143 **Ritenute**

Indicare l’importo delle eventuali ritenute d’acconto relative ai redditi dichiarati, desumibili dalle certificazioni rilasciate dal soggetto che li ha corrisposti.

QUADRO E – ONERI E SPESE


Indicazioni generali

In questo quadro vanno indicati:

- **gli oneri per i quali è riconosciuta una detrazione del 19%, del 26%, del 30%, del 35% o 90%** (Sezione I);
- **gli oneri deducibili dal reddito complessivo** (Sezione II);
- **le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche** (Sezione IIIA);
- **dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione** (Sezione IIIB);
- **detrazione d'imposta del 50 per cento per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e IVA per l'acquisto di abitazioni classe A o B o del 110% per altre spese** (Sezione IIIC);
- **le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione, compreso il Superbonus 110%** (Sezione IV);
- **i dati per fruire delle detrazioni per i canoni di locazione** (Sezione V);
- **i dati per fruire di altre detrazioni** (Sezione VI).

Gli **oneri deducibili** sono le spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo.

Gli **oneri detraibili** vengono detratti, quindi sottratti, dall'imposta lorda secondo una percentuale prestabilita e indicata nelle pagine successive.



Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se:

- gli oneri sono stati sostenuti **nel corso del 2021**;
- gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante **nel proprio interesse**.

Tuttavia si possono riscontrare delle eccezioni:

- 1) Oneri detraibili o deducibili dal dichiarante anche se sostenuti **nell'interesse delle persone fiscalmente a carico**:
 - spese sanitarie;
 - premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;
 - contributi previdenziali ed assistenziali, compresi i **contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali**;
 - spese per frequenza di corsi di istruzione;
 - spese per attività sportive per ragazzi;
- 2) Oneri detraibili o deducibili dal dichiarante anche se sostenuti da **familiari non fiscalmente a carico**:
 - le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E25**;
 - le **spese sanitarie relative a patologie esenti** dalla partecipazione alla spesa sanitaria, **rigo E2**, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico e **che non trovano capienza nell'imposta da questi dovuta**;
 - spese per addetti all'assistenza personale delle persone non autosufficienti.

I familiari a cui si fa riferimento sono i seguenti:

- coniuge;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- discendenti dei figli;
- genitori e ascendenti prossimi anche naturali;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, anche unilaterali.

SPESE PER FIGLI A CARICO

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. La detrazione o deduzione spetta anche se non si usufruisce delle detrazioni per carichi di famiglia (nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).

Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare sui documenti comprovanti la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo potrà sempre considerare, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione, l'intera spesa sostenuta.

ATTENZIONE. Per la determinazione in euro delle spese e oneri in **valuta estera** va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato in tali giorni, il cambio del mese.

ATTENZIONE. Ai fini della determinazione degli importi da indicare nel quadro E, deve essere considerata onere a carico **anche l'eventuale IVA o il costo del bollo** risultante dalla documentazione giustificativa.

ATTENZIONE. La documentazione comprovante il sostenimento degli oneri deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha la facoltà di richiederla e quindi per la dichiarazione di quest'anno fino al 31 dicembre 2025.

I **soci di società semplici** hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art.5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società.

SEZIONE I – SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19, 26, 30, 35 o 90%

NOVITA': PAGAMENTI TRACCIABILI

Dal 2020 la detrazione del 19% degli oneri spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili. Possono essere ancora pagati in contanti i medicinali e i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

A ciascuna detrazione d'imposta è stato attribuito un codice identico a quello che appare nella Certificazione Unica.

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	33	Spese per asili nido	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
14	Spese funebri	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	99	Altre spese detraibili	"

ATTENZIONE. Nel Mod.730 per gli oneri individuati con codici da 1 a 7 deve essere indicato **esclusivamente l'importo** e non anche il codice.

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26%

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 30 o del 35%

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 90 %

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da E8 a E10

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione spettante per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. Viene riconosciuta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da E8 a E10	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da E8 a E10
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	E14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"			

CASELLA N. 144/145/146 **Spese sanitarie (E1)**

Nel rigo E1 va indicato l'intero importo delle spese mediche sostenute nell'anno. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante riducendo la cifra inserita (comprensivo delle spese sanitarie eventualmente inserite in E2) di **129,11 euro (franchigia)**.

ATTENZIONE. Le spese mediche sono detraibili anche se **sostenute per i familiari fiscalmente a carico**.

ATTENZIONE. Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.

Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.

PRESTAZIONI CHIRURGICHE.

Rientrano tra questi oneri le seguenti spese inerenti a prestazioni chirurgiche per:

- * l'anestesia;
- * l'acquisto del plasma sanguigno necessario per l'operazione;
- * le rette di degenza compresa, come specifica la Circ. Min. 122 del 1/6/99, la differenza di classe dovuta al numero dei letti della camera del malato e alla presenza del bagno nella stessa (**sono invece sempre escluse** le spese di pernottamento dei parenti del malato, gli addebiti per l'utilizzo di apparecchi telefonici o televisivi installati nella stanza di ricovero e, in genere, le spese per i bisogni non essenziali del malato);
- * i medicinali utilizzati per l'intervento.

Sono detraibili le spese relative al **trapianto di organi**, comprese, come specificato nella Circ.122 del 1/6/99, quelle relative al **trasferimento dell'organo sul luogo dell'intervento**, ammesso che la relativa fattura sia intestata al contribuente;

ATTENZIONE. Le **spese relative al trasferimento e al soggiorno** all'estero, anche se per motivi di salute, **non possono essere considerate** tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie (Circ. Min.122 del 1/6/99).

ATTENZIONE. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto. Se l'anziano è anche portatore di handicap, in base alla L. 05/02/92 n.104, l'onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel **rigo E25** (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).

ATTENZIONE. Le spese per gli interventi di **chirurgia estetica** sono detraibili solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.

ATTENZIONE. **Non sono detraibili le spese di trasporto in ambulanza.** Sono, invece, detraibili le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

ANALISI, INDAGINI RADIOSCOPICHE, RICERCHE ED APPLICAZIONI (compreso l'importo del **ticket** eventualmente pagato) quali ad esempio:

- * esami di laboratorio;
- * elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
- * TAC;
- * laser;
- * ecografia;
- * chiroterapia;
- * ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
- * sedute di fisioterapia;
- * dialisi;
- * cobaltoterapia;
- * iodioterapia;
- * anestesia epidurale;
- * inseminazione artificiale;
- * indagini di diagnosi prenatale;
- * altri esami complessi e terapie particolari.

La Circ.18/E del 6/5/2016 ha specificato che le spese relative alle prestazioni di **dermopigmentazione** delle ciglia e delle sopracciglia, effettuate per sopperire ai danni estetici provocati **dall'alopecia universale**, possano essere detraibili, a condizione che:

- il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che l'intervento di dermopigmentazione sia finalizzato a correggere l'effetto anche secondario della patologia sofferta;
- la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

Le spese per **le prestazioni di luce pulsata** sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall'**irsutismo**. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Alcune circolari hanno fornito chiarimenti sull'argomento.

La Circ.17/E del 24/04/2015 ha specificato che le spese sostenute per la **crioconservazione degli ovociti** possono essere detratte come prestazioni sanitarie se il procedimento viene eseguito da un centro autorizzato per la procreazione medicalmente assistita.

La Circ.18/E del 06/05/2016 ha chiarito che anche la **crioconservazione degli embrioni** è detraibile nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell'individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.

Queste spese sono detraibili anche se sostenute all'estero, ma solo se eseguite per le finalità consentite in Italia.

Lo stesso vale per le spese relative al trattamento di **iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo**.

ATTENZIONE. Tali esami devono essere prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione. È necessario conservare la copia della relativa prescrizione medica.

CONSERVAZIONE DELLE CELLULE DEL CORDONE OMBELICALE

Sono detraibili anche le spese per la conservazione, presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica.

Non è invece detraibile la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (Ris. 155 del 12/06/2009).

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Sono detraibili le prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica.

Sono tutte le visite effettuate da un medico che ha conseguito la specializzazione, comprese le prestazioni rese dagli odontoiatri per la cura delle malattie della bocca e dei denti.

Per la detraibilità di queste spese è necessario che la specializzazione e la diagnosi risultino dalla carta intestata, dalla parcella o dalla ricevuta, rilasciata dal medico specialista.

Sono detraibili le spese mediche per perizie medico legali (Circ. Min.95 del 12/5/00);

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

- psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
- biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
- ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

ASSISTENZA SPECIFICA

Sono detraibili anche i compensi erogati a:

- personale paramedico abilitato (infermieri professionali) e a quello autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio, prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)
- personale appartenente alle figure professionali elencate nel Dm del 29 marzo.

ATTENZIONE. La Circ.3/E del 02/03/2016 stabilisce che le spese sostenute per le prestazioni rese da un **pedagogista** non sono detraibili.

Le prestazioni rese dal **massofisioterapista** sono detraibili solo se:

- hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, sia attestato il possesso di tale diploma;
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, se entro il 30 giugno 2020 si sono iscritti negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale (Dm 9 agosto 2019 e pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).

Anche per le prestazioni dei **terapisti della riabilitazione**, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999.

SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA


Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:

- le spese per i **trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia** effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
- le spese per le **prestazioni chiropratiche** (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
- le spese per **le cure termali** (sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno)
- le spese per le prestazioni rese dal **massaggiatore capo bagnino** degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

ATTENZIONE. La circ.11/E del 21/05/2014 ha specificato che le prestazioni rese **dall'osteopata**, non sono detraibili, perché non rientra al momento nell'elenco delle figure sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.

ATTENZIONE. La spesa per l'iscrizione ad una **palestra** non può essere qualificata come sanitaria, nemmeno se accompagnata da certificato medico che prescriva attività motoria e non può quindi essere detratta. (Circ.19/E del 1/06/2012).

LE FIGURE PROFESSIONALI INDIVIDUATE DAL DM 29/03/2001



ACQUISTO (O AFFITTO) DI DISPOSITIVI MEDICI E PROTESI SANITARIE

Si possono detrarre le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, fra cui rientrano le protesi a condizione che sullo scontrino fiscale o sulla fattura risulti chi sia il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo sia contrassegnata dalla marcatura CE.

DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE

ESEMPI DI DISPOSITIVI MEDICI (decreto legislativo n. 46 del 1997)			
lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi	montature per lenti correttive dei difetti visivi	occhiali premontati per presbiopia	pannoloni per incontinenza
apparecchi acustici	siringhe, termometri	cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate	apparecchio per aerosol
prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavaliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)	apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa	penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia	ausili per disabili (cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)
lenti a contatto	soluzioni per lenti a contatto	prodotti per dentiere (creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)	materassi ortopedici e materassi antidecubito

ESEMPI DI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) (decreto legislativo n. 332 del 2000)			
contenitori campioni (urine, feci)	test di gravidanza	test di ovulazione	test menopausa
strisce/strumenti per la determinazione del glucosio	strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL	strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi	test di autodiagnosi per le intolleranze alimentari
test di autodiagnosi prostata PSA	test di autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)	test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci	test di autodiagnosi per la celiachia

ATTENZIONE. La parrucca può essere considerata una protesi sanitaria purché sopperisca a un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nella relazione di vita quotidiana. Se è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al decreto legislativo n. 46 del 1997.

ACQUISTO DI MEDICINALI

Le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali
- farmaci
- medicinali omeopatici.

La spesa deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto "scontrino parlante", in cui risulti indicata la tipologia prodotto e il codice fiscale dell'acquirente, oltre alla data e all'importo. Di solito viene riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" ma possono essere utilizzate anche sigle e terminologie come "OTC", "SOP", "Omeopatico" e abbreviazioni come "med" e "f.co".

Se si paga solo il "ticket" non serve copia della ricetta medica.

In base alle norme sulla privacy sullo scontrino non va riportata la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma solo il numero di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull'intero territorio nazionale.

Documentazione da controllare

Tipologia	Documenti
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all'estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on-line.	Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all'estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008.
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista. - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

Esami di laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.	
Indagini di diagnosi prenatale	
Dialisi e trasfusioni	
Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni	
Sedute di logoterapia	
Anestesia epidurale	
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale
Cure termali	
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. - Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
<p>Spese di assistenza specifica sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. - Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo

<p>Prestazioni di massoterapia e del terapista della riabilitazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999. - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999. - La data del conseguimento del diploma o dell'attestato se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell'attestato stesso
<p>Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria - Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
<p>Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista - Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
<p>Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata - Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
<p>Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prescrizione medica - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all'uopo autorizzato

SPESE MEDICHE PER PATOLOGIE ESENTI

Nella colonna 1 di questo rigo indicare le spese sanitarie relative a **patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica**. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Dette spese, se indicate in questa colonna, non possono essere comprese tra quelle indicate in colonna 2.

L'agevolazione consiste nel non perdere la parte di detrazione che **non abbia trovato capienza nell'imposta dovuta**. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai **messaggi** del 730/3 del contribuente per consentire al familiare che le ha sostenute di fruire della restante quota di detrazione nella casella E2 (in proposito si veda quanto esposto nel rigo citato).

ATTENZIONE. Le spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere state sostenute da familiari del contribuente, anche se quest'ultimo non è fiscalmente a loro carico.

RATEIZZAZIONE SPESE MEDICHE

Il contribuente può decidere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali di pari importo. Questa scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righe E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro. A tal fine è necessario barrare l'apposita casella; sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente la detrazione spettante.

I contribuenti che nella precedente dichiarazione hanno chiesto la **rateizzazione** delle spese sanitarie, dovranno compilare il rigo E6.

ATTENZIONE. L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" della CU con il codice onere 1.

SPESE MEDICHE RIMBORSATE

Per quanto riguarda le spese sanitarie sostenute nel 2021 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un **rimborso** da parte di terzi bisogna distinguere tra:

I. **Spese sanitarie da indicare nei righe E1, E2, E3 e E4, in quanto considerate a carico del contribuente:**

- spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di **assicurazioni sanitarie versati dal contribuente**. In sostanza per i premi versati non spetta la detrazione del 19% ma è possibile detrarre interamente le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate;
- spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie **stipulate dal datore di lavoro** in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, o semplicemente pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. La presenza dei premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al **punto 444** della Certificazione Unica. In sostanza, è possibile detrarre le spese sanitarie rimborsate in quanto le quote versate alle assicurazioni hanno **concorso a formare il reddito imponibile** di lavoro dipendente.

In quest'ultimo caso il datore di lavoro è tenuto ad indicare nella **Certificazione Unica** che possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese mediche rimborsate per effetto delle assicurazioni sanitarie.

II. **Spese sanitarie da non indicare nei righe E1, E2, E3 e E4** tra cui:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell'art.15 del Tuir;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di **contributi per assistenza sanitaria** versati dal dipendente o dal sostituto a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che **non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente per un importo non superiore a 3.615,20 euro** (si tratta ad esempio dei contributi al FASI, FASDAC, F.do MARIO NEGRI).

La presenza di tali contributi è segnalata al **punto 441 della CU**.

Quest'ultima situazione va confrontata con quanto riportato nelle **annotazioni del CU**:

1. se la quota di contributi versati è inferiore a **3.615,20 euro** sarà indicato che non possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese sanitarie rimborsate, e quindi le spese sono detraibili solo per la quota non rimborsata.

Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed indicato nel punto 441 della Certificazione Unica: euro 2.200;
 Spese mediche sostenute euro 5.000; Spese mediche rimborsate euro 3.200

Importo da inserire in E1 = Spese mediche – Rimborso

Quindi nell'esempio fatto:

Importo da inserire in E1 = 5.000 – 3.200 = 1.800 €

2. se la quota del contributo versato è maggiore di **3.615,20 euro** la quota che supera tale limite ha concorso alla formazione del reddito ed è stata inserita nel punto **442 della CU**. Nelle annotazioni sarà indicato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della CU 2021.

Esempio.

Contributo FASI versato dal datore di lavoro, dedotto ed indicato nel punto 441 della Certificazione Unica: euro 3.615.
 Contributo FASI versato dal datore di lavoro, non dedotto ed indicato nel punto 442 della Certificazione Unica: euro 385.
 Spese mediche sostenute euro 10.000.
 Spese mediche rimborsate euro 8.000

La formula da applicare è la seguente:

$$\text{Quota spese rimborsate detraibili} = \frac{\text{contributo non dedotto (442 CU)}}{\text{contributo versato (441+442 CU)}} \times \text{spese mediche rimborsate}$$

Quindi nell'esempio fatto:

$$\text{Quota spese rimborsate detraibili} = \frac{385}{4.000} \times 8.000 = 770 \text{ €}$$

Importo da indicare in E1: (10.000 - 8.000) + 770 = 2.770 €

ATTENZIONE. Il dirigente **pensionato**, che versa in maniera autonoma i contributi al **Fasi**, e continua ad usufruire dei rimborsi può detrarre l'intero importo delle spese mediche, anche se già rimborsate. Questo vale anche per le fatture pagate direttamente dal Fasi alle case di cura con esso convenzionate (rimessa diretta). (Ris.167/E del 25/11/2005).

CASELLA N. 147/146 *Spese sanitarie patologie esenti per familiari non a carico (E2)*

In questo rigo vanno indicate le **spese sanitarie relative a patologie esenti** dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico e che non trovano capienza nell'imposta da questi dovuta.

ATTENZIONE. Il tetto massimo per questo tipo di spese sanitarie è di **6.197,48 euro**.

L'importo che **non trova capienza** nell'imposta del contribuente che presenta le suddette patologie, verrà segnalato nelle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello REDDITI PF di quest'ultimo.

Indicare l'intero importo delle spese mediche: il Caf o il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale calcoleranno la detrazione spettante riducendo l'importo derivante dalla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 di **129,11 euro** (franchigia).

Il contribuente può decidere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in **quattro quote annuali costanti e di pari importo**. Questa scelta è consentita **se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righi E1, E2 ed E3 supera i 15.493,71 euro**.

A tal fine è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e conseguentemente la detrazione spettante.

Documentazione da controllare

Tipologia	Documenti
<p>Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia esente con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione - Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica <p>N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)</p>

CASELLA N. 148/146 **Spese sanitarie per persone con disabilità (E3)**

Indicare l'**ammontare complessivo** delle spese sostenute per i **mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici** rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei **portatori di handicap** ai sensi dell'art.3 della L. 05/02/92 n.104.

Sono tali i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La detrazione spetta a tutti i soggetti **portatori di handicap** ai sensi dell'art.3 della citata legge, le cui impeditive capacità motorie permanenti risultino dalla **certificazione medica** rilasciata dalla **Commissione medica** istituita ai sensi dell'art.4 della legge medesima.

Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati riconosciuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14 del T.U. n.915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica di cui all'art.4 della L. 05/02/92 n.104. In tal caso, infatti, fa fede la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione del beneficio pensionistico.

Qualora non fosse possibile esibire la predetta certificazione medica, i soggetti portatori di handicap possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste, mediante

dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata. La sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento dell'invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità.

Le spese in esame sono quelle sostenute per:

- l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- il trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento);

ATTENZIONE. La circ.17/E del 24/04/2015 ha specificato che, nel caso in cui il trasporto del disabile venga effettuato da una ONLUS, la prestazione è detraibile se viene rilasciata specifica fattura e la stessa viene pagata con bonifico o altri sistemi previsti.

In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie da indicare al rigo E1.

- l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap;

ATTENZIONE. Si può fruire delle detrazioni su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente il contribuente intende fruire anche della detrazione del 50% o del 36% per le spese sostenute per interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche (righe da **E41 a E53**).

- sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap (sono tali, ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer, apparecchiature elettroniche di comando e di controllo o un sussidio telematico).

La Circ. Min. n.55 del 14/06/2001 specifica che è possibile detrarre come supporto tecnico per il portatore di handicap anche i costi per l'abbonamento ad un servizio che consenta la richiesta rapida di soccorso attraverso una linea telefonica. È però necessario che il disabile sia in possesso di una specifica certificazione del medico specialista dell'Asl di appartenenza che attesti la necessità del sussidio a tale scopo.

Il contribuente può scegliere di ripartire le detrazioni per le spese mediche in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Questa scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, indicate nei righe E1, E2 ed E3 supera i 15.494,71 euro. Nel caso in cui si scegliesse quest'opzione è necessario barrare l'apposita casella. Sarà poi il soggetto che presta l'assistenza fiscale ad operare la rateizzazione e a calcolare la detrazione spettante.

ATTENZIONE. Indicare inoltre, sommandolo ai predetti oneri, l'eventuale importo riportato nella **Certificazione Unica con il codice 3.**

In merito alla documentazione inerente le spese indicate nella presente casella si veda quanto esposto nel rigo E1.

CASELLA N. 149/150 Spese veicoli per persone con disabilità (E4)

Indicare l'**ammontare complessivo** delle spese sostenute per l'acquisto di:

1. **motoveicoli e autoveicoli** di cui, rispettivamente agli art.53, c. 1, lettere b), c) ed f) e 54, c. 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. 30/04/92 n.285 (Testo Unico della circolazione stradale), **anche se prodotti in serie e adattati alla guida** in funzione alle **limitazioni permanenti delle capacità motorie dei soggetti portatori di handicap** di cui all'art.3 della L. 05/02/92 n.104 (in relazione a tali soggetti si veda quanto già esposto nel rigo E3);
2. **autoveicoli**, anche non adattati, per il trasporto di **non vedenti e sordi, soggetti con handicap psichico o mentale** tali da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, **invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.**

ATTENZIONE. La circ.3/E del 02/03/2016 ha chiarito che la norma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo è la Legge n.381 del 1970.

ATTENZIONE. Il veicolo per essere oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile o al familiare di cui risulti a carico. (Ris. n.4 del 17/01/2007).

ATTENZIONE. I soggetti con handicap psichico o mentale non possono accedere alle agevolazioni previste per l'acquisto dell'auto da parte di portatori di handicap se il loro stato di disabilità è attestato da una certificazione medica diversa da quella rilasciata ai sensi dell'art.4 della legge n.104 del 1992. Pertanto non potrà essere ritenuta idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consentirebbe di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale. (Circ.21/E del 23/04/2010).

ATTENZIONE. I soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione in possesso di una certificazione di invalidità civile attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore" possono beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli per i portatori di handicap, ammesso che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia. E' possibile in questo caso prescindere dall'accertamento da parte della commissione medica di cui all'art.4 della legge n.104 del 1992 (Circ.21/E del 23/04/2010).

ATTENZIONE. Le persone affette da sindrome di down possono fruire delle agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base ma dovranno anche essere in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento, come previsto dall'art.30 della legge 23 dicembre 2000 n.388. (Circ.21/E del 23/04/2010).

I motoveicoli e autoveicoli di cui si parla al punto 1 sono:

⇒ **Motoveicoli** (art.53 c.1)

- * motocarrozette (lettera b): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti;
- * motoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo 4 posti;
- * motoveicoli per trasporti specifici (lettera f): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

⇒ **Autoveicoli** (art.54, c.1)

- * autovetture (lettera a): veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti;
- * autoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): veicoli aventi al massimo una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose, aventi al massimo 9 posti;
- * autoveicoli per trasporti specifici (lettera f): veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- * autocaravan (lettera m): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Tra i **principali adattamenti** ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole - girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all'art.119 del D. Lgs. 30/04/92 n.285 (Testo Unico della circolazione stradale).

La **detrazione** spetta con riferimento ad **un solo veicolo** nell'arco di **quattro anni** e fino a concorrenza di una **spesa massima di 18.075,99 euro** a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. In altri termini la detrazione complessiva usufruibile dai contribuenti interessati in quattro anni non può superare 3.434,44 euro, che corrisponde al 19% di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta anche per le **spese di riparazione** che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (il premio assicurativo, il carburante, e il lubrificante).

Queste spese concorrono con il costo di acquisto al raggiungimento del tetto massimo di 18.075,99 euro e devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto (Cir. N.15 del 20/04/2005).

ATTENZIONE. È previsto che la detrazione possa competere **per periodi più frequenti** (inferiori quindi ai quattro anni) qualora risulti dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) che il veicolo oggetto dell'agevolazione sia stato cancellato, ad esempio perché distrutto a seguito di un incidente stradale.

ATTENZIONE. Nel caso in cui dovesse risultare che il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, dal limite di spesa di 18.075,99 euro, dovrà essere detratto l'eventuale rimborso erogato dall'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima dei due anni dall'acquisto è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che il trasferimento sia avvenuto a causa di un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Viene prevista la **possibilità** di ripartire l'importo della detrazione in esame in **quattro quote annuali di pari importo**, anziché di beneficiare della stessa in un'unica soluzione.

Nel caso in cui siano stati compilati due rigi E4 di cui uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria dello stesso, la possibilità di ripartire la detrazione in quattro rate annuali è prevista **solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria** e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate le spese per la manutenzione dell'autoveicolo.

In tal caso indicare il **numero 1** nell'apposita casella (**casella n.149**) del rigo **E4** per segnalare che si vuole fruire della prima rata e **nella casella 150 l'intero importo della spesa**.

Se la spesa è stata sostenuta nel 2018, nel 2019 o nel 2020 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni, presentata quindi, nel 2019, nel 2020 o nel 2021 è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in 4 rate annuali di pari importo occorrerà indicare:

- nel rigo E4 (casella 157) **l'intero importo della spesa** (uguale a quello inserito nella dichiarazione dell'anno precedente);
- il **numero 2** nella casella 156 contenuta in tale rigo per segnalare che si intende usufruire della seconda rata se la spesa è relativa al 2020, il numero 3 se la spesa è relativa al 2019 e il numero 4 se la spesa è relativa al 2018.

ATTENZIONE. Vanno comprese nell'importo da indicare anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 4**.

In merito alla documentazione inerente le spese indicate nel presente rigo si veda quanto esposto nel rigo E1.

CASELLA N. 151/152 Spese per l'acquisto di cani guida (E5)

Nel rigo E5 vanno indicate le spese sostenute per **l'acquisto di cani guida** per i non vedenti. La detrazione spetta **una volta in un periodo di quattro anni**, ad eccezione dei casi di perdita dell'animale, e per **l'intero importo** della spesa sostenuta.

La detrazione può essere ripartita in **quattro rate** annuali di pari importo. Se si intende optare per la rateizzazione della spesa, è necessario inserire il **numero** corrispondente alla rata di cui si vuole usufruire nell'apposito spazio del rigo E5 (**casella 151**).

ATTENZIONE. Vanno comprese nell'importo da indicare anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 5**.

CASELLA N. 153/154 Spese sanitarie rateizzate in precedenza (E6)

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a **euro 15.493,71**, hanno optato nel 2018, nel 2019 e/o nel 2020 per la rateizzazione di tali spese.

Per le spese sostenute nel 2020 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2021 per le spese sostenute nel 2018 e/o nel 2019 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo E6 del modello 730/2021. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei rigi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello REDDITI. A tal fine occorrerà:

- indicare, nel rigo, le **spese sostenute**, desumibili dai modelli degli anni precedenti come spiegato.
- nell'apposita colonna del medesimo rigo (casella 153) indicare il **numero della rata** di cui si intende fruire (per le spese sostenute nel 2020 indicare il numero 2).

ATTENZIONE. Se il contribuente ha optato per la rateizzazione in più di una delle precedenti dichiarazioni deve compilare più rigi E6 utilizzando distinti modelli.

ATTENZIONE. Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il **codice 6 nella Certificazione Unica.**

Interessi passivi - Introduzione

Nel rigo E7 e nei rigi da E8 e E12 con i codici 8, 9, 10 e 11, vanno indicati gli importi degli **interessi passivi**, gli **oneri** e le **quote di rivalutazione effettivamente pagati nel 2021** in dipendenza di mutui.

Se gli interessi relativi al 2021 vengono pagati nel 2022, la detrazione verrà fatta valere nella dichiarazione che si presenterà nel 2023 (C.d.: **Principio di cassa**).

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

ATTENZIONE. Qualora il mutuo ecceda il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{COSTO DI ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE} \times \text{INTERESSI PAGATI}}{\text{CAPITALE DATO IN MUTUO}}$$

CAPITALE DATO IN MUTUO

ATTENZIONE Tra **gli oneri accessori da indicare** è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio relative a mutui stipulati in altra valuta, nonché la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese notarili, di istruttoria, di perizia tecnica, etc...

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. acquisto residenza secondaria).

Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di **aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio** e, in generale, **gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo**, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

CASELLA N. 155 *Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (E7)*

Indicare, per un importo massimo di **4.000,00 euro**, l'ammontare degli **interessi passivi**, degli **oneri accessori** e delle **quote di rivalutazione** dipendenti da clausole di indicizzazione per **mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale**.

ATTENZIONE. Per abitazione principale si intende quella dove dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari. Di conseguenza la detrazione spetta al contribuente che ha acquistato la casa ed è titolare del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

La Circ.50/E del 12/6/02 specifica che nel caso in cui un contribuente paghi interessi passivi sia per un mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, sia per un mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione di un familiare (es. figlio), potrà usufruire della detrazione per i soli interessi pagati in relazione all'immobile adibito a propria abitazione.

ATTENZIONE. Nel caso di **immobili concessi in usufrutto**, il **diritto alla detrazione** degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione **spetta al nudo proprietario**, ammesso che ricorrano tutte le condizioni richieste. Non compete mai all'usufruttuario in quanto non acquista la proprietà dell'immobile.

Allo scopo di analizzare i requisiti e le detrazioni ammesse per questa fattispecie di onere, è possibile individuare, tramite una classificazione temporale, tre diverse tipologie di mutui ipotecari:

Per i mutui ipotecari contratti **PRIMA DEL 1° GENNAIO 1993** è necessario che:

- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

ATTENZIONE. Nel caso di contitolarità del mutuo, il limite di **4.000,00 euro**, si riferisce a **ciascun intestatario** (coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale, possono indicare un importo massimo di **4.000,00 euro, ciascuno**).

ATTENZIONE. In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, **il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico non può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi** (l'importo massimo da indicare, quindi, è 4.000,00 euro).

Per i mutui ipotecari contratti **DOPO IL 1° GENNAIO 1993** ma **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000** è necessario che:

- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro **sei mesi** dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel 1993);
- l'acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nei **sei mesi** antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Per i mutui stipulati a **PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2001** è necessario che:

- l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro **un anno** dall'acquisto;

ATTENZIONE. Il termine di un anno dalla data di rogito per adibire l'immobile ad abitazione principale si può ritenere valido anche per i mutui stipulati nell'anno 2000 ammesso che al 1 gennaio 2001 non sia già decorso il termine semestrale stabilito dalla disposizione previgente.

- l'acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nell'**anno** antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

Gli ultimi due casi esaminati, mutui stipulati dopo il 1993, vengono trattati in modo identico per quanto riguarda le detrazioni.

ATTENZIONE. Nel caso di contitolarità del mutuo, il limite di **4.000,00 euro**, si riferisce **all'ammontare complessivo degli interessi** e non all'ammontare relativo a ciascun cointestatario (coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari del mutuo che grava sulla loro abitazione principale acquistata in comproprietà, devono indicare un importo massimo di **2.000,00 euro**).

ATTENZIONE. In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, **il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi**, tenendo comunque fermo il tetto massimo di 4.000,00 euro.

La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE.

ATTENZIONE. Sono ammessi in detrazione anche gli interessi sui mutui stipulati per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare, mentre non compete alcuna detrazione nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito dell'abitazione principale.

CASI PARTICOLARI

CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE

TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

Il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno (sei mesi) a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Nel caso in cui l'abitazione nel corso dell'anno non venga più utilizzata come abitazione principale in seguito a trasferimento per motivi di lavoro, si può comunque continuare a godere della detrazione, anche se l'immobile viene dato in locazione.

ATTENZIONE. La Circ.21/E del 23/04/2010 specifica che il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.

TRASFERIMENTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI LAVORO

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale per motivi diversi dal trasferimento di lavoro:

- per i mutui stipulati **prima del 1° gennaio 1993 a partire dallo stesso anno** in cui è variato l'utilizzo, il diritto alla detrazione spetta per un ammontare complessivo di **2.065,83 euro, per ciascun intestatario** (ad esempio, se la variazione dell'abitazione è avvenuta nel corso del 2021, nella dichiarazione presentata nel 2022 possono essere indicati nel **rigo E8** codice 8 interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione per un importo massimo di 2.065,83 euro);
- per i mutui stipulati **dopo il 1 gennaio 1993** il diritto alla **detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale** (ad esempio, se la variazione dell'abitazione è avvenuta nel corso del 2021, la detrazione può essere ancora fatta valere nella dichiarazione presentata nel 2022; ma a partire dal 2022 non se ne ha più diritto e quindi la detrazione non potrà più essere fatta valere nella dichiarazione da presentare nel 2023 e nelle successive).

ATTENZIONE. Se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

Ai fini della detrazione non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da **ricoveri permanenti** in istituti di lunga degenza o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

In caso di **separazione legale** ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di sua competenza, se presso l'immobile

hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. Si ricorda che in caso di separazione legale anche il coniuge separato rientra tra i familiari fino al momento in cui non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio.

Quando invece subentra il divorzio, se non ci sono altri familiari residenti il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'immobile non viene più utilizzato come abitazione principale.

Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di **ristrutturazione edilizia** la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile viene effettivamente adibito ad abitazione principale, il che deve comunque avvenire entro due anni dall'acquisto.

Se viene acquistato un **immobile locato**, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

RINEGOZIAZIONE E ACCOLLO

Se il contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale originario viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa (compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore prevista dall'art.8 del decreto legge n.7 del 31/01/2007) non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo. Il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

In caso di **rinegoziazione di un contratto di mutuo ipotecario** stipulato per l'**acquisto dell'abitazione principale** si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati.

Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota capitale (aumentata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avvenga, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Nel caso di **accollo di un mutuo dopo il 1° gennaio 1993**, anche per successione a causa di morte, le condizioni di detraibilità previste per i mutui stipulati a partire da tale data si riferiscono al contribuente che si è accollato il mutuo.

In questi casi, per data di stipulazione del contratto di mutuo si intende la data di stipulazione del contratto di accollo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (ammesso che sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi e anche se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio dal coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (ovviamente sempre a condizione che sussistano gli altri requisiti).

ACQUISTO DA COOPERATIVA O IMPRESA

Le somme pagate dagli assegnatari di **alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa**, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nella presente casella in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento **ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno diritto alla detrazione**, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, **con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di dichiarare il reddito del fabbricato** e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione dell'immobile redatto dal notaio o a quello dell'acquisto.

In questo caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può anche essere certificato dalla **documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo**.

ATTENZIONE. Nel rigo E7 vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati **nella Certificazione Unica con il codice 7**.

Alcuni esempi

1° CASO. Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale da due coniugi nel febbraio del 2016.

L'appartamento è intestato solo alla moglie.

Mutuo contratto nel marzo dello stesso anno da entrambi i coniugi.

Interessi passivi pagati nel 2021: 3.000,00 euro.

La moglie detrairà 1.500 euro ovvero il 50% degli interessi versati.

Il marito non potrà detrarre alcuna quota in quanto non risulta proprietario dell'immobile.

2° CASO. Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale nel giugno 2018 da due coniugi.

L'appartamento è intestato ad entrambi e la moglie non avendo altri redditi risulta fiscalmente a carico del marito.

Mutuo contratto da entrambi nel maggio dello stesso anno.

Interessi passivi pagati nel 2021: 5.500,00 euro.

Entrambi i coniugi potrebbero detrarre 2.000 euro, (la metà di 4.000 euro, tetto massimo di detraibilità per un mutuo contratto dopo il 1° gennaio 1993). Il marito può detrarre la parte della moglie, poiché questa risulta fiscalmente a suo carico e quindi 4.000 euro.

3° CASO. Immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale nel settembre 2014 da due coniugi ed intestato ad entrambi.

Mutuo stipulato dal solo marito nel settembre dello stesso anno.

Interessi passivi pagati nel 2021: 6.700,00 euro.

Il marito, quale unico intestatario del mutuo porterà in detrazione 4.000 euro, tetto massimo di detraibilità per un mutuo contratto dopo il 1° gennaio 1993.

**4° CASO. Immobile acquistato da due coniugi nell'ottobre del 1997.
Adibito ad abitazione principale nell'agosto del 1998.
Mutuo stipulato da entrambi nel maggio del 1997.
Interessi passivi pagati nel 2021: 2.582,00 euro.**

Il mutuo non è detraibile in quanto l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto.

**5° CASO. Immobile acquistato nel novembre del 2012.
Adibito ad abitazione principale nel gennaio del 2014.
Mutuo stipulato nel dicembre del 2012.
Interessi passivi pagati nel 2021: 3.098,00 euro.**

Il mutuo non è detraibile in quanto l'immobile, doveva essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, quindi entro novembre 2003.

**6° CASO. Immobile acquistato dal contribuente nel 2004 con valore da rogito di 200.000,00 euro.
Mutuo richiesto per 230.000,00 euro.
Interessi passivi pagati nel 2021: 3.000,00 euro.**

Occorre riproporzionare il mutuo secondo la formula:

$$\frac{\text{costo acquisto immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Per cui :

$$\frac{200.000,00 \times 3000,00}{230.000,00} = 2.608,69$$

Il contribuente potrà detrarre 2.609,00 euro.

CASELLA N. 156/157 *Altre spese (E8-E10)*

Nei righe da E8 a E12 vanno indicate le spese contraddistinte dai codici da 8 a 99.
Nel caso in cui occorresse utilizzare più di tre codici, bisognerà compilare un modello aggiuntivo.

Nella **colonna 1** va indicato il **codice** e nella **colonna 2** il relativo **importo**.

SPESE DETRAIBILI AL 19%

I codici da indicare sono:

❖ 8 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili

Indicare, per un importo non superiore a **2.065,83** euro, per ciascun intestatario del mutuo, gli **interessi passivi**, gli **oneri accessori** e le **quote di rivalutazione** dipendenti da clausole di indicizzazione per **mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale, stipulati prima del 1993.**

ATTENZIONE. L'ammontare indicato in tale casella **non può essere in nessun caso superiore a 2.065,83 euro.**

Se è stato indicato nel rigo E7 un ammontare di interessi per mutui ipotecari sulla abitazione principale uguale o superiore a **2.065,83 euro**, **non si deve indicare nessun importo nei rigi da E8 a E10 con codice 8.**

Se è stato indicato nel rigo E7 un ammontare di interessi per mutui ipotecari sull'abitazione principale inferiore a 2.065,83 euro, si deve indicare nei rigi E8-E12 codice 8 un importo non superiore alla differenza tra 2.065,83 euro, e l'importo del rigo E7.

Ad esempio, se si indica nel rigo E7 1.549 euro, nella casella in esame si può indicare un ammontare massimo di 516 euro.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

Così ad es. in caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile che uno dei coniugi detragga la quota di interessi dell'altro coniuge fiscalmente a carico.

La detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della UE.

In caso di **mutui ipotecari sovvenzionati con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici**, non erogati in conto capitale, può detrarsi solo l'importo di interessi passivi rimasto a carico del contribuente.

ATTENZIONE. Gli interessi per i mutui ipotecari, contratti a partire dal 1993, su immobili diversi dall'abitazione principale non possono in nessun caso essere portati in detrazione, con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella **Certificazione Unica col codice 8.**

❖ **9 - Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio**

Indicare, per un importo massimo di **2.582,28 euro**, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea per **mutui** (anche non ipotecari) **contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.**

ATTENZIONE. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro, e nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di **2.582,28 euro**, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in relazione ai millesimi di proprietà.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- interventi di **manutenzione ordinaria**, quelli che riguardano **opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici** e quelle necessarie ad **integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti**;
- interventi di **manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche necessarie **per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici**, nonché **per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici**, ammesso che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono **il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio**;
- interventi di **ristrutturazione edilizia**, quelli rivolti a **trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere** che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Per poter usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo **sia stato stipulato nel 1997** con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio.

Tali interventi possono riguardare sia immobili adibiti ad abitazione, principale o secondaria, sia unità immobiliari adibite ad usi diversi (ad es. box, cantine, uffici, negozi, ecc.) a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.

ATTENZIONE. La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per l'acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazioni principali e spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, **anche per quelli di proprietà di terzi**, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

ATTENZIONE. Al fine di usufruire della detrazione è necessario che sia stipulato un contratto di mutuo. **Non sono ammessi altri tipi di finanziamento quali aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.**

Il contribuente deve conservare la seguente documentazione:

- * le quietanze di pagamento degli interessi passivi sul mutuo;
- * copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- * copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

La detrazione in questione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento nel 1997 e negli anni successivi delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli anni precedenti si sia fruito della detrazione sarà necessario che vengano dichiarati nel **rigo D7** tra i redditi soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati **nella Certificazione Unica con il codice 9.**

❖ **10 - Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale**

Indicare, per un importo massimo di **2.582,28 euro**, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per **mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998** per far fronte alle spese sostenute **per la costruzione e la ristrutturazione** di unità immobiliari da adibire ad **abitazione principale**.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n.457.

La Circ. Min.95 del 12/5/2000 specifica che in questa sede per interventi di ristrutturazione si intendono quelli soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio già esistente attraverso un insieme sistematico di opere in un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Per poter fruire della detrazione in questione è necessario che:

- l'unità immobiliare che si costruisce sia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- la stipula del contratto di mutuo deve avvenire entro i 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo sia stipulato dallo stesso soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

ATTENZIONE. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro, e nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di **2.582,28 euro** è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

ATTENZIONE. La circ.11/E del 21/05/2014 specifica che in caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

La detrazione si applica **limitatamente** all'ammontare degli interessi riguardante **l'importo del mutuo effettivamente utilizzato** in ciascun anno per la costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese

documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi negli **anni precedenti** si sia fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel rigo D7 tra i redditi soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE. La **detrazione è cumulabile** con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, **soltanto** per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

CASI PARTICOLARI

La mancata destinazione ad abitazione principale (si ritiene per motivi differenti da quelli connessi a trasferimenti per cause di lavoro) dell'unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa, comporta la perdita del diritto alla detrazione.

In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia **non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.**

Il diritto alla detrazione **non si perde** se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

La detrazione **non spetta** se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia di edilizia, che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (fatta salva la possibilità di proroga).

In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE Nella casella in esame vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente indicati **nella Certificazione Unica con il codice 10.**

Per fruire della detrazione il contribuente deve conservare, esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- la copia del contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso sia assistito da ipoteca e che sia stato stipulato per la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare ad abitazione principale;
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;
- la copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.

❖ **11 - Interessi per prestiti o mutui agrari**

Indicare, per un importo non superiore al totale dei redditi dominicali ed agrari dei terreni dichiarati nel quadro “A” l’ammontare degli **interessi passivi**, degli oneri accessori e delle quote dipendenti da clausole di indicizzazione dei **prestiti e dei mutui agrari di ogni specie**.

La detrazione spetta indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, e verrà calcolata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui indicati **nella Certificazione Unica con il codice 11**.

REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ DEI MUTUI A SECONDA DELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE.

Tipi di mutui ipotecari detraibili	Limiti di detraibilità	Termine per adibire la casa ad abitazione principale	Data d'acquisto
Prima del 1991			
<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto abitazione principale ● Acquisto seconda casa (anche per vendita o affitto) ● Ristrutturazione Costruzione 	4.000 euro per ogni intestatario, per l'abitazione principale. 2.066 euro per gli altri.	Entro l'8 dicembre 1993.	Nessun requisito.
1991-1992			
<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto abitazione principale ● Acquisto seconda casa (non per vendita o affitto) 	4.000 euro per ogni intestatario per l'abitazione principale. 2.066 euro per gli altri.	Entro l'8 dicembre 1993.	Nessun requisito.
1993			
Acquisto abitazione principale	4.000 euro in tutto.	Entro l'8 giugno 1994.	Sei mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo
1994-1996			
Acquisto abitazione principale	4.000 euro in tutto.	Entro sei mesi dall'acquisto.	Sei mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo
1997			
<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto abitazione principale ● Interventi di recupero 	4.000 euro in tutto per l'acquisto.	Entro sei mesi dall'acquisto.	Sei mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo

		2.582 euro in tutto per il recupero.		
1998-2000				
<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto abitazione principale ● Costruzione abitazione principale 		<p>4.000 euro in tutto per l'acquisto</p> <p>2.582 euro in tutto per la costruzione.</p>	<p>Entro sei mesi dall'acquisto.</p> <p>Per la costruzione entro sei mesi dalla fine dei lavori.</p>	Sei mesi antecedenti o successivi la stipula del mutuo
Dal 2001				
<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisto abitazione principale ● Costruzione abitazione principale 		<p>4.000 euro in tutto per l'acquisto</p> <p>2.582 euro in tutto per la costruzione.</p>	<p>Entro un anno dall'acquisto.</p> <p>Per la costruzione entro sei mesi dalla fine dei lavori.</p>	Un anno antecedente o successivo la stipula del mutuo

❖ 12 - Spese per istruzione diverse da quelle universitarie

Inserire, per un importo **massimo annuo di 800 euro**, le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art.1 della L. 10 marzo 2000, n.62).

Sono detraibili, **se pagate direttamente all'istituto scolastico**, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali **l'assistenza al pasto**, e il **pre e post scuola**, le **gite scolastiche**, le spese per il **servizio di trasporto scolastico**, l'assicurazione sanitaria o contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli organi d'istituto; perché questi servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

SPESE PER MENSA SCOLASTICA.

La circ.18/E del 06/05/2016 ha specificato che il servizio di mensa è sempre detraibile, anche se reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto perché è istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La spesa può essere documentata da ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Questa attestazione, rilasciata dalla scuola o dal soggetto erogatore del servizio di mensa, rientra nell'ambito della previsione di esenzione dall'imposta di bollo

La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 12**. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice 12.

ATTENZIONE. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe da **E8 a E10** riportando in ognuno di essi il **codice 12** e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

ATTENZIONE. La detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

❖ 13 - Spese per istruzione universitaria

Indicare le spese per la frequenza di corsi di:

- istruzione universitaria;
- perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;

I corsi devono essere sostenuti **nel corso del 2021** e devono essere tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private. Le spese possono essere indicate anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso).

La Ris. n.6 del 24/01/2007 ha specificato che le tasse e i contributi versati per l'iscrizione alle **Università telematiche** riconosciute con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sono detraibili nei limiti previsti dalle università statali.

Le spese per la frequenza dei **Conservatori di Musica** sono paragonabili a quelle universitarie se i corsi sono istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005. Se invece i corsi si riferiscono al precedente ordinamento allora sono equiparabili alle scuole secondarie. (Circ.20/E del 13/05/2011).

Gli Istituti tecnici superiori (**ITS**) e lo **IED (ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN)** sono equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578).

ATTENZIONE. L'importo delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di istituti o **università private o straniere**, (quali l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università Commerciale Bocconi, ecc.) è detraibile fino al limite di spesa che viene stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria da un **apposito decreto del MIUR**.

ATTENZIONE. Non vanno in alcun caso indicati, perché **non detraibili**, gli oneri relativi:

- all'acquisto di testi scolastici;
- all'acquisto di materiale di cancelleria;
- all'acquisto di strumenti musicali;
- alle spese di vitto e di alloggio sostenute dagli studenti fuori sede;
- ai contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero (Circ. n.39/E del 01/07/2010).

ATTENZIONE. E' possibile detrarre il contributo versato per partecipare al test d'ingresso a una facoltà universitaria, dove sia obbligatorio per l'iscrizione. (Ris. n.87/E del 11/03/2008).

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 13**.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Le spese di istruzione secondaria ed universitaria sono detraibili **anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico**.

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione sostenute per università statali	Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell'anno
Spese di istruzione sostenute per università non statali	Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell'anno N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR
Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia	<ul style="list-style-type: none"> - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso dell'anno - Attestazione della scuola da cui risulti l'accREDITAMENTO presso il MIUR

Massimali per Università non statali

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500

Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900

❖ **14 - Spese funebri**

Indicare, per un importo non superiore a **1.550 euro**, l'ammontare delle spese funebri sostenute nel corso dell'anno.

ATTENZIONE. La detrazione è riconosciuta **anche se le spese vengono sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433 del Codice civile, quindi a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto di parentela** tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa.

ATTENZIONE. Il suddetto limite di **1.550 euro si riferisce a ciascun defunto**. Pertanto, nel caso in cui il dichiarante abbia sostenuto oneri per più decessi potrà detrarre 1.550 euro per ogni decesso. In questo caso occorrerà compilare un rigo per ogni lutto.

La spesa funebre può essere detratta, sempre per un ammontare complessivo non superiore a 1.550 euro, per ciascun decesso, da più soggetti. In tal caso, è necessario che i partecipanti alla spesa conservino una fotocopia della ricevuta o fattura fiscale relativa alla spesa suddetta.

Se tale documento è intestato ad una sola persona, occorre annotare sul documento originale una dichiarazione di ripartizione della spesa, sottoscritta dall'intestatario della ricevuta o fattura fiscale.

Occorre conservare la ricevuta o la fattura fiscale relativa alle spese funebri contenente la quietanza del pagamento.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 14**.

❖ **15 - Spese per addetti all'assistenza personale**

Indicare le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana fino a un importo **massimo di 2.100 euro**.

Sono considerati non autosufficienti coloro che non sono in grado di alimentarsi, deambulare e provvedere ai propri bisogni personali autonomamente oppure necessitano di sorveglianza continua.

Tale stato deve risultare da certificazione medica.

ATTENZIONE. La detrazione non spetta per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti, quali i bambini, a meno che la non autosufficienza sia legata all'esistenza di patologie.

Le spese per gli addetti all'assistenza sono detraibili per un ammontare complessivo di euro 2.100, tenendo conto che tale detrazione spetta solamente se il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro.

ATTENZIONE. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro si riferisce ad ogni singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza: ad es. se un contribuente ha sostenuto spese di assistenza per entrambi i genitori, l'importo da indicare su questo rigo non deve essere superiore a euro 2.100.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute da diversi familiari il limite di 2.100 euro va ripartito fra quanti intendono beneficiare della detrazione.

Le spese devono essere comprovate da un documento (anche una ricevuta) rilasciato dall'addetto all'assistenza che contenga i dati anagrafici completi di codice fiscale sia del soggetto che presta assistenza che del contribuente.

Se la spesa viene sostenuta per un familiare, la ricevuta dovrà contenere i dati anagrafici di quest'ultimo compreso il codice fiscale.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 15.**

❖ **16 - Spese per attività sportive praticate da ragazzi**

Indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica da parte di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2021 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circ. n.34/E del 4 aprile 2008), per un **importo massimo di euro 210** per ciascun ragazzo.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE. Se la spesa è stata sostenuta per un solo ragazzo, l'importo va indicato nella colonna 2 del rigo E8-E12 con codice 16.
Se invece la spesa riguarda più ragazzi, occorre compilare un rigo per ciascun figlio.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione può essere un bollettino bancario o postale, una fattura, una ricevuta o una quietanza di pagamento, dai quali risulti:

- il codice fiscale, la denominazione e la sede legale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto;
- i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 16.**

❖ **17 - intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale**

Indicare i compensi pagati a soggetti che hanno svolto **intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'abitazione principale. L'importo **massimo detraibile è pari a 1.000 euro.**

Se l'abitazione è acquistata da più soggetti, la detrazione va divisa tra i contitolari in base alla percentuale di proprietà.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 17.**

- ❖ **18** per le spese sostenute per **canoni di locazione dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea presso un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa.

ATTENZIONE. E' possibile ottenere la detrazione anche se lo studente si reca in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

Il canone di locazione deve essere stipulato in base alla legge 431/1998, e successive modificazioni.

Sono inoltre detraibili i canoni relativi ai contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

L'importo massimo inserito nel rigo non può essere **superiore a euro 2.633,00** e compete anche se le spese sono state sostenute per familiari fiscalmente a carico.

ATTENZIONE. La circ.21/E del 23/04/2010 specifica che non è possibile ottenere la detrazione in caso di contratti di sublocazione, perché questi non sono contemplati tra gli schemi contrattuali indicati nell'art.15, comma 1, (lett. *I-sexies*) del TUIR.

ATTENZIONE. Nella casella in esame vanno comprese anche le spese indicate **nella Certificazione Unica con il codice 18.**

- ❖ **20** per le erogazioni liberali in denaro a favore delle **popolazioni colpite da calamità** pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

L'importo detraibile massimo è pari a **2.065,85 euro**, ma per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice **'61'** nei righi da E8 a E10.

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 20.**

- ❖ **21** per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **1.500,00 euro**, effettuate a favore delle **associazioni sportive dilettantistiche.**

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 21.**

- ❖ **22** per indicare i contributi associativi versati dai soci alle **società di mutuo soccorso** che operano esclusivamente nei settori di cui all'art.1 della legge 15 aprile 1986, n.3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie, per un importo non superiore a **1.300 euro**. Danno diritto alla detrazione solo i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

ATTENZIONE. In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 22.**

MODALITA' DI VERSAMENTO

Le erogazioni di cui ai **codici 20, 21 e 22** devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, o mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

- ❖ **24** per le erogazioni in denaro a favore della Società di cultura "**La Biennale di Venezia**". Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo complessivo non superiore al **30 per cento del reddito complessivo** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

ATTENZIONE. In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 24.**

- ❖ **25** per le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei **beni soggetti a regime vincolistico** secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R. n.445 – 2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

Questa detrazione è **cumulabile con quella del 50 per cento** per le spese di ristrutturazione, ma in questo caso è **ridotta del 50 per cento**.

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

La detrazione non è cumulabile nemmeno con il Credito di imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'art. 65-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

ATTENZIONE. In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 25.**

- ❖ **26** per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano **attività culturali**, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute, per le quali si ha diritto alla detrazione.

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 26.**

ATTENZIONE. Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus", **da indicare nel rigo G9**

- ❖ **27** per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al **2 per cento del reddito complessivo** (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello **spettacolo**, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 27.**

ATTENZIONE. Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus", **da indicare nel rigo G9.**

- ❖ **28** per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al **2 per cento del reddito complessivo** (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel **settore musicale**, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n.367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

ATTENZIONE. In questi righe vanno comprese le erogazioni indicate **nella Certificazione Unica con il codice 28.**

ATTENZIONE. Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus", **da indicare nel rigo G9**

- ❖ **29** per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva **nel limite massimo di 550 euro**.
La Ris.24/E del 27/02/2017 ha specificato che sono detraibili le prestazioni professionali rese dal veterinario, e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Sono detraibili anche i farmaci veterinari, per i quali è sufficiente il solo scontrino fiscale parlante, senza prescrizione mediche.
Non sono invece detraibili i parafarmaci, gli integratori e i mangimi speciali.

ATTENZIONE. Occorre indicare l'intero importo delle spese veterinarie; chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione **riducendo l'intero importo di 129,11 euro** (franchigia). La detrazione sarà calcolata su un **importo massimo di 421 euro**.

ATTENZIONE. In questi righe vanno comprese le spese indicate **nella CU con il codice 29.**

- ❖ **30** per le spese sostenute per i servizi di **interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi** ai sensi della L. 26 maggio 1970 n.381. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n.95 del 20 febbraio 2006).
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

ATTENZIONE. In questi righe vanno comprese le spese indicate **nella CU con il codice 30.**

- ❖ **31** per le erogazioni liberali a favore degli **istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale di istruzione (Legge 10 marzo 2000, n.62), compresi gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.
Le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa ed essere effettuate mediante versamento postale o bancario o tramite carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

ATTENZIONE. In questi righi vanno comprese le erogazioni indicate **con il codice 31 nella Certificazione Unica**

- ❖ **32** per i contributi versati per il **riscatto del corso di laurea dei familiari a carico** (art.1, c.77, legge 24/12/2007 n.247).

ATTENZIONE. Se i contributi per il riscatto di laurea sono stati versati dal familiare a carico, che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, devono invece essere dedotti dal reddito di quest'ultimo fino a capienza.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella Certificazione Unica con il codice 32.**

- ❖ **33** per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di **asili nido** per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

ATTENZIONE. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.

ATTENZIONE. La Circ.13 del 9/5/2013, ha specificato che le spese sostenute per la frequenza da parte di bambini di età fino a 36 mesi, delle cosiddette "sezioni primavera", sono detraibili in base all'art.1, comma 335 della L.266 del 2005.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella Certificazione Unica con il codice 33.** Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33.

ATTENZIONE. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021, se nello stesso anno si è fruito del **bonus asili nido**, erogato dall'Inps.

- ❖ **35** per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'**ammortamento dei titoli di Stato**.

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella CU col codice 35**.

- ❖ **36** per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**. La detrazione riguarda:

- per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante).

ATTENZIONE. L'importo non deve complessivamente superare **530 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazioni riportati **nella CU con il codice 36**.

- ❖ **38** per premi relativi alle **assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

ATTENZIONE. L'importo non deve complessivamente superare **750 euro** al netto dei premi indicati col codice 36 (sia sul 730 che sulla CU) e deve comprendere anche i premi di assicurazioni riportati **nella Certificazione Unica con il codice 38**.

- ❖ **39** per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

ATTENZIONE. L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro**, al netto dei premi al netto dei premi indicati col codice 36 (sia sul 730 che sulla CU) e deve comprendere anche i premi di assicurazioni riportati **nella Certificazione Unica con il codice 39**.

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite spesa
Fino al 31/12/2000	Assicurazione vita e infortuni	Contratto: <ul style="list-style-type: none"> - Di durata non inferiore a 5 anni - Che non consenta concessione di prestiti nel periodo di durata minima 	Codice 36 €530
Dal 01/01/2001	Assicurazione	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%	
Dal 01/01/2016	Assicurazione	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice 38 € 750
Non rileva la data	Assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto 	Codice 39 € 1291

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTI I TIPI DI ASSICURAZIONE (DA COD.36 A 39)

La detrazione spetta al contribuente se:

- egli è contraente e assicurato;
- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

❖ **40 per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a **250 euro**.

ATTENZIONE. Non devono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicati nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art.51 del TUIR" (punti 701 a 706) della CU. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" riportati nella **CU con il codice 40**.

❖ **43 per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e relative ad unità immobiliari ad uso abitativo.

ATTENZIONE. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" riportati **nella Certificazione Unica con il codice 43**.

❖ **44 per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).**

La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e l'apprendimento delle lingue straniere.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, oltre ai programmi stessi, il registratore, la calcolatrice.

ATTENZIONE. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 351) riportati **nella Certificazione Unica con il codice 44**.

❖ **45 per le spese per corsi di musica per i ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni.**

ATTENZIONE. Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

In particolare si tratta di iscrizione annuale o abbonamenti **a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella CU col codice 45**.

❖ **99** per gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.

Spese per le quali spetta la detrazione del 26%

I codici, da indicare nei righi da E8 a E12, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26% sono i seguenti:

- ❖ **61** per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12.

I versamenti devono essere effettuati come precedentemente specificato.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella CU col codice 61.**

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire in nessun caso delle agevolazioni previste per il cod.71, cod.76, rigo E36 e rigo E26 cod.7.

- ❖ **62** per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art.4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Queste erogazioni si considerano detraibili anche se i versamenti vengono effettuati, pur se in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella CU col codice 62.**

Spese per le quale spetta la detrazione del 30%

- ❖ **71** per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a **30.000 euro**.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella CU col codice 71.**

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire in nessun caso delle agevolazioni previste per il cod.61, cod.76, rigo E36 e rigo E26 cod. 7.

Spese per le quale spetta la detrazione del 35%

- ❖ **76 per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato**, per un importo complessivo d'imposta non superiore a 30.000 euro. I versamenti devono essere effettuati come precedentemente specificato.

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire, in nessun caso, delle agevolazioni previste per il cod. 61, cod. 71, rigo E36.

Spese per le quale spetta la detrazione del 90%

- ❖ **81 per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.** Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

ATTENZIONE. In questo rigo vanno comprese le somme indicate **nella CU col codice 81.**

Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

ATTENZIONE. La detrazione spetta per i contratti stipulati dal 01/01/2016 al 31/12/2021.

CASELLA N. 158 *Data stipula leasing (E14)*

In questa colonna occorre indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria.

CASELLA N. 159 *Numero anno (E14)*

Indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per il 2021 inserire 1.

CASELLA N. 160 *Importo canone di leasing (E14)*

Indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2021.

L'importo dei canoni di leasing non può superare il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; ed il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

CASELLA N. 161 *Prezzo di riscatto (E14)*

Indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2021 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; ed il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o superiore a 35 anni.

Sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione.

ATTENZIONE. Gli oneri deducibili indicati nel punto 431 della Certificazione Unica e quelli indicati dal punto 432 al 437 della Certificazione Unica **NON** devono essere riportati nei righe che vanno da E21 a E30 poiché essendo oneri che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, sono già stati esclusi (dal datore di lavoro) dal reddito indicato nei punti 1 e 2 del CU.

CASELLA N. 162 *Contributi previdenziali ed assistenziali (E21)*

Indicare l'ammontare complessivo dei **contributi previdenziali ed assistenziali versati dal dipendente alla forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.**

ATTENZIONE. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa casella:

- i contributi agricoli unificati versati all'INPS-Gestione ex-Scau- per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (**c.d. assicurazione casalinghe**);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Sono quindi **deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea** (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria o l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS e per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE. Sono obbligatori i contributi dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile (fondo pensioni, malattia, maternità, ecc.) la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente.

CASELLA N. 163/164 *Assegno al coniuge (E22)*

Vanno inseriti in questo rigo gli **assegni periodici corrisposti al coniuge**, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, **in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di divorzio**, nella misura in cui risultino da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Indicare:

- nella **colonna 1** il **codice fiscale** del coniuge, al quale sono stati corrisposti gli assegni;

ATTENZIONE. Il codice fiscale del coniuge è un dato obbligatorio. In sua assenza la deduzione non verrà riconosciuta.

- nella **colonna 2** l'importo totale degli **assegni periodici**.

ATTENZIONE. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare

ATTENZIONE. E' deducibile anche il cd "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato *'per relationem'* qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.1**).

ATTENZIONE. La Corte di Cassazione, con sentenza n.11437 del 12/10/1999, pone in evidenza il **carattere della periodicità** dell'assegno di mantenimento per poter essere qualificato come reddito imponibile ai fini Irpef. Infatti, se tale assegno viene corrisposto non come somministrazione periodica ma in un'unica soluzione è considerato come attribuzione patrimoniale una tantum anziché come reddito. In tal caso, l'esclusione della tassazione ai fini Irpef dell'assegno percepito dal beneficiario comporta l'impossibilità per il coniuge erogante di portarlo in deduzione dal proprio reddito, con la conseguenza che su quest'ultimo graverà la tassazione.

CASELLA N. 165 *Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (E23)*

Indicare fino a un importo massimo di **1.549,37 euro**, i **contributi previdenziali ed assistenziali versati** per gli **addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale** o familiare: ad esempio colf, babysitter e assistenti per le persone anziane, per **la parte a carico del datore di lavoro**.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art.51 Tuir" (punto 703) della CU.

ATTENZIONE. Gli eventuali versamenti alla CAS.SA COLF (CONTR. ORG.), versati con i contributi INPS non sono deducibili.

CASELLA N. 166 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (E24)

Indicare, per un ammontare non superiore a **1.032,91 euro** per ciascun tipo, le seguenti erogazioni liberali:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

ATTENZIONE. Non sono deducibili le erogazioni effettuate direttamente ad un singolo sacerdote.

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Valdese e dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali, per i fini del culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
- Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto, le esigenze di culto e le attività di religione o di culto.

- **Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)**, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'art.12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130.

Il dichiarante dovrà conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

ATTENZIONE. Come precisato, il limite di **1.032,91 euro**, si riferisce alle erogazioni per ciascuno dei suddetti enti.

Pertanto, il dichiarante che avesse effettuato erogazioni, ad esempio, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e della Chiesa Valdese, potrà dedurre dal reddito complessivo fino ad un ammontare di 2.065,82 euro.

CASELLA N. 167 *Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità (E25)*

Indicare l'importo **delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica, sostenute dai soggetti portatori di handicap ai sensi dell'art.3 della L. 5/2/92 n.104**, cioè da coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, indipendentemente dalla circostanza che queste fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento (in relazione a tali soggetti si veda quanto già esposto nel rigo E3).

Questi soggetti possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore).

I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14 del T.U. n.915 del 1978 ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione medica istituita ai sensi dell'art.4 della L.104 del 1992. In tal caso, infatti, fa fede la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

ATTENZIONE. La Ris.79/E del 23/09/2016 ha specificato che riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.104 del 1992, la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

Questa soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se questa non è espressamente indicata nella certificazione, può essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.

ATTENZIONE. Le suddette spese mediche **sono deducibili anche se** sostenute per i seguenti familiari:

- **il coniuge;**
- **i figli** e in loro mancanza i discendenti prossimi compresi quelli adottivi;
- **i genitori** e in loro mancanza gli ascendenti prossimi compresi quelli adottivi;
- **i generi e le nuore;**
- **il suocero e la suocera;**
- **i fratelli e le sorelle;**
- **nonni e nonne**

anche se questi non sono fiscalmente a carico.

ATTENZIONE. La Circ. Min.122 del 1/6/1999 precisa che tali spese sono deducibili anche se intestate ad un familiare a carico ma sostenute per un altro familiare non a carico, comunque indicato nell'art.433. Se ad esempio il contribuente ha una moglie a carico, che ha sostenuto delle spese per suo padre e che sono quindi a lei intestate, il contribuente può detrarre, perché il suocero rientra fra i "familiari non a carico" citati nell'art.433.

In **caso di ricovero** di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica.

A tal fine è **necessario** che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese di assistenza specifica in questione sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta alla persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

ATTENZIONE. Per quanto riguarda la musicoterapia e l'ippoterapia, il Ministero della Salute ha specificato che possono essere dedotte solo con prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia da cui è affetto il portatore di handicap e solo se eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato. (Circ.19/E del 01/06/2012).

ATTENZIONE. La Circ.20/E del 13/05/2011 ha specificato che le spese per l'acquisto e la realizzazione di una piscina utilizzata da un portatore di handicap, per lo svolgimento di particolari terapie, non sono mai deducibili perché non inquadrabili tra le spese sanitarie.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circ. n.19/E del 1° giugno 2012).

La deduzione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale nonché il codice fiscale del destinatario.

ATTENZIONE. Le spese chirurgiche, le spese per prestazioni specialistiche, le spese per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai suddetti soggetti non vanno indicate in questa casella, ma nella sezione I nei rigi E1, E2, E3 e E4.

In merito alla documentazione inerente le spese indicate nella presente casella si veda quanto esposto nel rigo E1.

CASELLA N. 168/169 *Altri oneri deducibili (E26)*

Indicare i seguenti oneri deducibili, diversi da quelli indicati nei rigi precedenti contraddistinti dal relativo codice.

- ❖ **6 i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale** che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute per un importo complessivo non superiore a **3.615,20**.

ATTENZIONE. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica non deve essere inserito nel 730, in quanto già dedotto dal sostituto d'imposta dal reddito indicato al punto 1. Inoltre questo importo concorre al calcolo del tetto massimo di deducibilità, quindi se nel punto 441 della CU compare 3.615, gli ulteriori contributi eventualmente versati in maniera autonoma non possono essere comunque inseriti nel 730.

ATTENZIONE. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, solo per la quota da quest'ultime non dedotta.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo eventualmente indicato con il codice '13' in questo rigo.

- ❖ **7 i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

ATTENZIONE. Per queste liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 7, il codice 8 in presenza del quale chi presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire, in nessun caso, delle agevolazioni previste per il cod.61, 71 e cod.76 da indicare nei rigi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.

Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.aics.gov.it.

❖ **8 le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, se erogate in favore di:**

- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D. lgs. 22/01/2004, n.42);
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 29 luglio 2019.

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dedurrà tali importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.

ATTENZIONE. Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta in altri righi.

❖ **9 le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.**

Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'art.59, c.3, della L. 23/12/2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.

ATTENZIONE. Il contribuente che fruisce di questa detrazione, non può fruire di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

ATTENZIONE. Le erogazioni di cui ai cod. 7, 8 e 9 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, mediante carte di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

❖ **12 le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.**

La deduzione spetta per le erogazioni effettuate a favore di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

ATTENZIONE. Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura **massima di 100.000 euro** annui.

- ❖ **13 per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza**, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art.51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

ATTENZIONE. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6'.

- ❖ **21 gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici.** Si tratta in particolare di:

- il **50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974** (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2017 (art.20, comma 2, del DPR n.42/1988);
- gli **assegni periodici** (rendite, vitalizi, ecc.) **corrisposti in forza di testamento o di dichiarazione modale**;
- gli **assegni alimentari, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria**, corrisposti ai seguenti familiari:
 - * il **coniuge**;
 - * i **figli** legittimi o legittimati, naturali o adottivi;
 - * i **discendenti prossimi** in assenza di figli;
 - * i **genitori**;
 - * gli **ascendenti prossimi** in assenza di genitori;
 - * i **generi** e le **nuore**;
 - * il **suocero** e la **suocera**;
 - * i **fratelli** e le **sorelle** germani o unilaterali;

ATTENZIONE. Il dichiarante deve conservare una copia del provvedimento Giudiziario e del documento comprovante l'avvenuto pagamento.

- i **canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo**, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;

ATTENZIONE. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi Ris. n.44/E del 4 luglio 2013).

- le **indennità per perdita dell'avviamento** corrisposte per disposizioni di legge al conduttore, in caso di cessazione di un contratto di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello di abitazione;

- le **somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione;**
- il **50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri** disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art.3 della legge 476 del 1998 **che devono essere certificate dall'ente autorizzato a cui si è affidato il contribuente.**

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n.179 alla G.U. n.255 del 31 ottobre 2000.

L'albo degli enti autorizzati è riportato in Appendice o consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.

La circ.17/E del 24/04/2015 in merito alla divisione delle spese fra i due coniugi specifica che:

- Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore perché l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha pagato la spesa, nella misura del 50 per cento del totale;
- si ritiene che la deduzione del 50 per cento debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori, quindi se la spesa è stata sostenuta da entrambi ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento delle spese sostenute;
- per fruire della deduzione è necessario che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura. I coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi, in modo che venga riportato sulla certificazione finale. Si ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.

ATTENZIONE. Fra le spese deducibili sono comprese anche quelle per **il viaggio e il soggiorno all'estero**, per il rilascio del visto, la legalizzazione e la traduzione di documenti, per la consulenza e l'eventuale quota associativa agli enti. Qualora queste spese fossero state sostenute in valuta estera l'importo va convertito in euro considerando il cambio del giorno o del mese in cui sono state pagate.

- le **erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato.**

RIGHI E27-E30 - Contributi per previdenza complementare (E27-E30)

E' prevista la deducibilità fino a un **massimo di euro 5.164,57** per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite in stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo **squilibrio finanziario** ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta 2021.

Per chiedere la deduzione il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto.

ATTENZIONE. Nel caso in cui il dichiarante abbia aderito a più fondi pensione, per i quali può essere calcolato un diverso limite di deducibilità, dovrà compilare differenti righe.

CASELLA N. 170/171 **Deducibilità ordinaria (E27)**

Il rigo **E27** è riservato ai contributi e premi versati sia a fondi negoziali che a fondi individuali per i quali il tetto massimo di deducibilità è pari a 5.164,57 euro.

Se **nella CU nei punti 412 e 413**, sono riportati contributi versati ai fondi negoziali di questo tipo nella casella **411 della CU** sarà indicato il codice **1**.

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

Il rigo va compilato in questo modo:

⇒ nella **colonna 1** riportare l'importo indicato nel punto 412 della CU "contributi esclusi dall'imponibile".

Nel caso sia compilato anche il punto 421 della certificazione Unica (previdenza per familiari a carico) l'importo da indicare è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della CU: 412 e 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per i familiari a carico).

⇒ nella **colonna 2** inserire l'ammontare degli oneri dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicati nel punto 413 della CU più le eventuali somme versate alle forme **pensionistiche individuali**.

Nel caso sia compilato anche il punto 421 della CU (previdenza per familiari a carico) la cifra da riportare è pari alla differenza tra il punto 413 e 423 della CU.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DA CU

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Data iscrizione al fondo		
	411	412	413	414	415	416	417
	1	5.165	1.200				
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE							
	416	417	418	419	420		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO							
	421	422	423				

Codice fiscale del coniuge		Contributi per previdenza complementare			
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1	2	3	4
E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	1	2	3	4
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI				
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE				
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ				
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO				
E30	FAMILIARI A CARICO				

CASELLA N. 172/173 **Lavoratori di prima occupazione (E28)**

Questo rigo è riservato ai lavoratori che hanno iniziato la prima attività lavorativa dopo il 1 gennaio 2007, o a quelli che in tale data non risultino titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria.

Questi soggetti possono dedurre fino a 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare hanno effettuato versamenti inferiori al tetto massimo, a partire dal sesto anno e per i venti anni successivi, avranno diritto ad una deduzione maggiore. La deduzione verrà calcolata aggiungendo a 5.164,57 euro la differenza fra 25.822,85 euro e i contributi realmente versati nei primi cinque anni. La cifra che incrementerà i 5.164,57 euro, non potrà comunque essere superiore a 2.582,29.

In questo caso nella casella 411 della CU è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU.

Il rigo va compilato in questo modo:

- ⇒ nella **colonna 1** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica;
- ⇒ nella **colonna 2** inserire l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicati nel punto 413 della Certificazione Unica, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza, senza il tramite del datore di lavoro.

ATTENZIONE. Prima di inserire eventuali importi non dedotti nella colonna 2, occorre verificare la sussistenza del "plafond" maturato nei primi cinque anni di iscrizione al fondo, verificando i versamenti effettuati in quel periodo.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DA CU

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Previdenza complementare 411 3	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412 5.165	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
	Versati nell'anno 416 6.165	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417 1000	Importo totale 418	Differenziale 419
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO				
	Versati 421	Dedotti 422	Non dedotti 423	Anni residui 420

Codice fiscale del coniuge		Contributi per previdenza complementare	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE 1	2	Dedotti dal sostituto
			Non dedotti dal sostituto
E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	1	2
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		.00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	6.165	.00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		.00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO		.00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ		.00
E30	FAMILIARI A CARICO		.00

CASELLA N. 174/175 **Fondi in squilibrio finanziario (E29)**

Il rigo **E29** è riservato ai contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non c'è alcun limite di deducibilità.

I dati sono riportati sul 412 e 413 della CU ed il codice indicato nella casella 411 della CU è il **2**.

Il rigo va così compilato:

- ⇒ nella **colonna 1** riportare l'importo indicato nel punto 412 della CU;
- ⇒ nella **colonna 2** inserire l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione indicati nel punto 413 della CU.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DA CU

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Previdenza complementare 411	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno		
	2	8.200				
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE						
	Versati nell'anno 416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO						
	Versati 421	Dedotti 422	Non dedotti 423			

		Codice fiscale del coniuge		Contributi per previdenza complementare			
		1	2	Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE						
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI						
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE						
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'						
				E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA		
				E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		
				E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	8.200	
				E30	FAMILIARI A CARICO		

CASELLA N. 176/177 Familiari a carico (E30)

Il rigo **E30** è riservato alle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Qualora questi contributi siano versati tramite il datore di lavoro sarà compilato il **punto 421 della Certificazione Unica** e gli importi da inserire nella colonna **1 “contributi esclusi dall'imponibile”** e **2 “Importo di cui si chiede la deduzione”** saranno desumibili dai punti 422 e 423 della Certificazione Unica.

Rigo E32 - Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione

E' riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.

L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1/1/2014 al 31/12/2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto, dal 1/1/2014 al 31/12/2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimare entro il 31/12/2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori per cui prima del 12/11/2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni.

Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della

legge 11 novembre 2014, n.164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art.3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime. Sono definite invendute le unità immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori attraverso la fattura. Tale deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 ed è ripartito in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

La deduzione, spetta a condizione che:

- a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, ovvero dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso di cui all'art.25 del d.P.R. n.380 del 2001, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto. Per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015;
- b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'art.18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, e quello stabilito ai sensi dell'art.3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n.350;
- f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- g) sia accertata l'esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22

aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.282 del 3 dicembre 2015.

CASELLA N. 178 *Data stipula locazione (E32)*

Inserire la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.

ATTENZIONE. Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile.

ATTENZIONE. L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.
La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento, viene ripartita in 8 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale

CASELLA N. 179 *Spesa acquisto/costruzione (E32)*

Inserire la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione **entro il limite di 300.000 euro.**

CASELLA N. 180 *Interessi mutuo (E32)*

Inserire l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.

Rigo E33 – Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

Le somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi.

E' possibile, in alternativa, chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Può trattarsi di redditi di lavoro dipendente, di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

ATTENZIONE. Non costituiscono oneri deducibili le somme restituite al netto della ritenuta subita al momento dell'erogazione. Non è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto delle somme restituite al netto della ritenuta subita.

CASELLA N. 181 Somme restituite nell'anno (E33)

Indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2021 al soggetto erogatore.

CASELLA N. 182 Residuo precedente dichiarazione (E33)

Questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2019. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2021 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2021.

Rigo E36 - Erogazioni liberali in favore ONLUS, OV e APS

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

CASELLA N.183 Importo (E36)

Riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2021.

ATTENZIONE. Il contribuente **non può fruire contemporaneamente** delle agevolazioni previste per i **codici 61,71, 76, per il rigo E36** e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

CASELLA N.184 Residuo 2020 (E36)

Indicare l'importo nel rigo 153 del prospetto di liquidazione mod.730/2021 o nel rigo RN 47, colonna 38, del mod. Redditi PF 2021.

CASELLA N.185 Residuo 2019 (E36)

Indicare l'importo nel rigo 153 del prospetto di liquidazione mod.730/2021 o nel rigo RN 47, colonna 37, del mod. Redditi PF 2021.

CASELLA N.186 Residuo 2018 (E36)

Indicare l'importo nel rigo 153 del prospetto di liquidazione mod.730/2021 o nel rigo RN 47, colonna 43, del mod. Redditi PF 2021.

Sezione III A- Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, per cui è possibile usufruire del Superbonus, del bonus facciate e Bonus Verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2021 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

SUPER BONUS 110%

La detrazione del 110% spetta, a determinate condizioni, per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari, e anche sulle singole unità immobiliari.

Si tratta di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. "trainanti") di:

- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).

Per chi ha eseguito un intervento trainante sarà possibile detrarre anche altri tipi di spese per lavori definiti **trainati**:

- le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013;
- le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Queste spese sono considerati interventi "trainati" anche se sostenute congiuntamente alle spese per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) (art. 33, comma 1, lettera a) del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Per usufruire del Superbonus gli interventi devono assicurare, nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, dove non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale. In luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contribuente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti;

b) per la **cessione di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni

Chi intende optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate in via telematica tramite l'invio dell'apposito modello.

Inoltre deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;

ATTENZIONE. Il contribuente che sceglie la cessione del credito e lo sconto in fattura non può inserire i dati relativi alla detrazione nel 730.

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022

INTERVENTI	ARTICOLI	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
		18	15
		19	16
Art. 119 - Comma 6	20	17	
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20

INTERVENTI 110% - SISMABONUS - NUMERO RATE: 5

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA ¹	LIMITE DI SPESA ¹ 110%	LIMITE DI SPESA ¹ CON COLONNIA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110%
5	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3			
6	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore	96.000	96.000	144.000
7	Adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore			
8	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore	Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
9	Adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore	Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)	Quota parte di (euro 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio)
10	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore	96.000	96.000	144.000
11	Acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore			
16	Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (codici 30 e 31 della sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11)		48.000	
17	Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16		48.000	
18	Quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8		Quota parte di 96.000	
19	Quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8			
20	Interventi di eliminazione delle barriere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), salvo che l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali	96.000	96.000	

¹ Il limite di spesa è annuale (salvo che si tratti di lavori che sono la prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti) e riguarda il singolo immobile. In caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi di natura diversa (ad esempio manutenzione straordinaria e sismabonus), il limite di spesa è unico in quanto riferito all'immobile.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di **manutenzione straordinaria** sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- le spese per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici);
- spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate).


I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. I **beneficiari** dell'agevolazione sono quindi:

- il **proprietario** dell'immobile;
- il **nudo proprietario**;
- il **titolare di un diritto reale** di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- il **detentore dell'immobile** sulla base di un titolo idoneo (**concessione demaniale, comodatario**, cioè colui che riceve in uso gratuito l'immobile - **locatario**, cioè colui che prende in locazione l'immobile);
- il **familiare convivente** del possessore o detentore purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati;
- il **futuro acquirente** dell'immobile (in base a contratto preliminare).

ATTENZIONE. Il convivente more uxorio che sostiene le spese può fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Come chiarito nella risoluzione n. 184/E del 2002 il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.

ATTENZIONE. La circ.11/E del 21/05/2014 specifica che, nel caso in cui le fatture e i bonifici siano intestati solo al proprietario ma la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Viene però precisato che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

RIPARTIZIONI DETRAZIONE



ATTENZIONE. In caso di vendita o donazione dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione vengono trasferite all'acquirente persona fisica. Se le parti si accordano per fare in modo che continui ad usufruirne il venditore, deve risultare nel rogito.

ATTENZIONE. In caso di morte del titolare il diritto della stessa viene trasferito agli eredi, solo se gli stessi conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Se ad esempio il fabbricato viene concesso in locazione si perde la detrazione.

ATTENZIONE. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione.

ATTENZIONE. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi.

La detrazione d'imposta del **36%** è prevista per le spese sostenute:

- a) dal 2008 al 2011;
- b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

Invece la detrazione d'imposta del **50%** è prevista per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.

Per alcuni interventi (antisismici e di recupero e restauro delle facciate) è possibile fruire di una maggiore detrazione.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro **48.000,00** per le spese sostenute negli anni dal **2008 al 25 giugno 2012**;
- euro **96.000,00** per le spese sostenute dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021**.

Tale limite va riferito ad **ogni singola unità immobiliare** sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero.

ATTENZIONE. Il limite di spesa va riferito **solo alla singola unità immobiliare** sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di comproprietà dell'immobile il limite di spesa va ripartito tra i diversi proprietari.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:

Esempio 1

Si suppongano due comproprietari della stessa unità immobiliare. I due comproprietari hanno sostenuto in totale 60.000 euro di spese di ristrutturazione nel 2010. La detrazione spettante ai due comproprietari sarà:

- soggetto A: 8.640 euro (24.000 euro X 36%);
- soggetto B: 8.640 euro (24.000 euro X 36%);

Il tetto massimo è 48.000 per immobile, quindi 24.000 a persona.

Esempio 2

Si suppongano due comproprietari della stessa unità immobiliare. I due comproprietari hanno sostenuto in totale 100.000 euro di spese nei mesi da ottobre a dicembre del 2015. La detrazione spettante ai due comproprietari sarà:

- soggetto A: 24.000 euro (48.000 euro X 50%);
- soggetto B: 24.000 euro (48.000 euro X 50%);

Il tetto massimo è 96.000 per immobile, quindi 48.000 a persona.

ATTENZIONE. Nel caso in cui gli interventi consistano nella **prosecuzione di lavori** iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili **occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi**. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2021 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite previsto.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Condizioni previste per l'agevolazione

La detrazione in esame si applica qualora siano rispettate delle **condizioni previste per l'agevolazione**, a pena di decadenza della medesima.

Tali condizioni si riferiscono:

1. alle **caratteristiche degli immobili** oggetti di intervento;
2. ad una serie di **adempimenti** che devono essere **osservati dai contribuenti**.

In merito alle **caratteristiche degli immobili**, gli interventi agevolabili devono riguardare edifici che presentino **contemporaneamente** le seguenti caratteristiche:

- edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
- edifici censiti dall'Ufficio del Catasto o per i quali sia stato chiesto l'accatastamento;
- edifici in regola con il pagamento dell'ICI, se dovuta;
- edifici situati nel territorio nazionale.

In merito agli **adempimenti** da osservarsi, occorre fare una distinzione fra i lavori iniziati prima o dopo il 14 maggio 2011:

Interventi iniziati dopo l'entrata in vigore del d.l. n.70 del 13 maggio 2011

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione richiesti nella sezione IIIB.

Inoltre occorre conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011:

1. abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non è previsto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
2. domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

3. ricevute di pagamento dell'ICI/IMU, se dovuta;
4. dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;

ADEMPIMENTI NECESSARI PER TUTTI GLI INTERVENTI, A PRESCINDERE DALLA DATA INIZIO LAVORI

⇒ la **trasmissione**, se necessaria, prima dell'inizio dei lavori, all'**Azienda Sanitaria Locale (ASL)**, competente nel territorio in cui si svolgono i lavori, di una **comunicazione**, mediante raccomandata A.R. contenente le seguenti informazioni:

- * ubicazione dei lavori da effettuare;
- * dati del committente;
- * natura delle opere oggetto dell'intervento;
- * data di inizio dei lavori;
- * impresa esecutrice delle opere;
- * assunzione di responsabilità da parte dell'impresa esecutrice, di essere in regola con tutti gli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro.

⇒ l'effettuazione del **pagamento** delle spese sostenute **esclusivamente** mediante **bonifico bancario** da cui risulti:

- * la causale del versamento (dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art.16 bis del TUIR);
- * il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e beneficia della detrazione;
- * il numero di partita IVA o il codice fiscale dell'impresa esecutrice dei lavori a cui viene fatto il bonifico.

ATTENZIONE. La Ris.55/E del 7/06/2012 ha confermato che in presenza di un bonifico carente dei requisiti previsti dalla norma, si perde il diritto alla detrazione.

ATTENZIONE. La circ.11 del 21/05/2014 ha chiarito che nell'ipotesi in cui nella causale del bonifico siano stati inseriti i riferimenti normativi per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione possa comunque essere riconosciuta. Lo stesso vale nel caso contrario, a condizione che siano stati rispettati gli altri presupposti per la fruizione (invio della scheda informativa all'Enea entro novanta giorni dalla fine dei lavori).

ATTENZIONE. La circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se ha utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato" o se lo ha compilato in maniera tale da non consentire a banche, Poste italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la ritenuta d'acconto dell'8%. Per usufruire dell'agevolazione in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d'impresa.

Si ricorda che non è necessario attestare l'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario per:

- le spese relative agli **oneri di urbanizzazione**;
- le **ritenute di acconto operate sui compensi**;
- l'**imposta di bollo**;
- i **diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori**.

E' necessario conservare la seguente documentazione:

- fatture e ricevute fiscali documentanti la spesa sostenuta e riportanti l'intestazione e il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- la ricevuta del **bonifico bancario** attraverso il quale è stato eseguito il pagamento a favore dell'esecutore dei lavori.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ENEA

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto **l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati**, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). La trasmissione dei dati dovrà avvenire **entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall' l'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall' esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori PE<50kWe • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici.
Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1o gennaio 2017):	<ul style="list-style-type: none"> • forni • frigoriferi • lavastoviglie • piani cottura elettrici • lavasciuga • lavatrici

In luogo di tale documentazione, **per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa** anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi **una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi**

previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

ATTENZIONE. Nel caso in cui il contribuente per pagare le spese stipuli **un finanziamento**, è comunque possibile usufruire della detrazione fiscale a condizione che il pagamento, da parte della società finanziaria in favore della ditta cedente i beni, sia effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale, il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e sempre che l'importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa nei confronti del cliente (Circ.21 del 21/05/2014).

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490 (già L. 1° giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19%, ridotta del 50%.

Le **categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione** in questione sono:

- interventi di **manutenzione ordinaria** realizzati su **parti comuni** di edifici residenziali;
- interventi di **manutenzione straordinaria** realizzati su **parti comuni condominiali o singole unità immobiliari**;
- interventi di **restauro e risanamento conservativo** realizzati su **parti comuni condominiali o singole unità immobiliari**;
- interventi di **ristrutturazione edilizia** realizzati su **parti comuni condominiali o singole unità immobiliari**;
- interventi volti all'**eliminazione delle barriere architettoniche** (su tali spese **non** si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie di cui al rigo E3);
- opere finalizzate alla **cablatrice degli edifici** (realizzazione di antenne collettive o reti via cavo);
- opere finalizzate al **contenimento dell'inquinamento acustico** (insonorizzazione);
- opere finalizzate al **risparmio energetico** (installazione di impianti per l'impiego di fonti rinnovabili di energia);
- opere finalizzate alla **sicurezza statica ed antisismica degli edifici**;
- interventi di **messa a norma degli edifici** (impianti a metano, impianti elettrici);
- **opere interne** agli edifici;
- opere finalizzate alla **prevenzione di atti illeciti da parte di terzi**;
- opere finalizzate alla **prevenzione d'infortuni domestici**;
- realizzazione di **parcheggi pertinenziali**;
- interventi di **bonifica dall'amianto**.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione **rientrano** quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n.41 del 18 febbraio 1998.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi, consultare la “Guida alle ristrutturazioni edilizie” (www.agenziaentrate.it)

Spese sostenute per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali

Possono usufruire della detrazione anche gli **acquirenti di box o posti auto pertinenziali** già realizzati.

La detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per **la realizzazione**, che devono essere comprovate da un’attestazione rilasciata dal venditore.

Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile.

ATTENZIONE. Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box è obbligatorio effettuare i pagamenti con bonifico bancario, rispondente ai requisiti previsti dalla norma.

ATTENZIONE. La Risoluzione n.38/E del 2008 ha precisato che, nel caso in cui venissero versati acconti per l’acquisto del box, prima della firma del rogito la detrazione d’imposta compete a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box. In caso contrario la detrazione è persa.

Nella Ris.7 del 13/01/2011 viene specificato che, nel caso in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della firma, si deve ritenere applicabile la detrazione, in presenza di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.

ATTENZIONE. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall’importo delle spese sostenute va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA pagata.

La Ris.14/E del 18/11/2016 ha chiarito alcune questioni in merito alla detrazione per acquisto di box pertinenziali.

Si ritiene che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale o di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di cui all’art.16-bis, comma 3, del TUIR, o di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero del patrimonio edilizio, possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Per quanto riguarda il metodo di pagamento è sempre stato obbligatorio che il pagamento delle spese detraibili sia disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto una funzione strumentale all’applicazione della ritenuta d’acconto.

Quest’obbligo può però ritenersi superato nei casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma

agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In particolare si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'art.16-*bis*, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Può, inoltre, ritenersi che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta previsto dall'art.25 sopra richiamato. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** (art.16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie siano attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000** euro per unità immobiliare.

Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare il **codice '4'** nella **colonna 2** dei rigi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 o, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del:

- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a **due classi di rischio inferiore**.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, poichè non sussiste la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).

Se l'intervento non comporta **nessuna riduzione della classe di rischio** spetta una **detrazione del 50%**.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale. **La spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

ATTENZIONE. L'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica è di euro 96.000. In questo limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a **due classi di rischio inferiore**;

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dai condomini, trova applicazione la disciplina del Superbonus perché non sussiste la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02/02/2021, prot. n. 1156).

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale. **La spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.

Nel caso gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;

- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a **due classi di rischio inferiore**.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 o, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio e le spese sono state sostenute dal 1° luglio 2020.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento.

Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 - codici da 5 a 9 da indicare nella colonna 2 dei righe da E41 ad E43).

L'aliquota più elevata si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di **monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei citati** interventi antisismici (commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013) nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento è elevata al 90 per cento.

Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta. In sostanza, l'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.

Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus, acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per

gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Dal 1° gennaio 2021, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi fiscali sisma bonus e quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Spese sostenute per l'acquisto, o l'assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di **acquisto o assegnazione** di unità immobiliari facenti parte di un edificio **interamente** sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

ATTENZIONE. L'acquirente o l'assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del **36 o 50%** da calcolare **su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile**, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

ATTENZIONE. In questo caso **non è necessario** che il pagamento sia avvenuto tramite bonifico. Per usufruire della detrazione il contribuente dovrà presentare il rogito d'acquisto.

ATTENZIONE. La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

ATTENZIONE. È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

In particolare, la detrazione spetta nella misura:

- del 36 per cento se il rogito è avvenuto 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, o dal 1° gennaio 2008 fino al 25 giugno 2012;
- **del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.**

L'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

- **96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021;**
- 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 2005 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006, nonché nel

caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 25 giugno 2012.

Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte

Per gli anni dal 2018 al **2021** spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36 % delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a **5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di **coperture a verde e di giardini pensili**.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Resta fermo il potere dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.

ATTENZIONE. Sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici si applica l'aliquota del **110 per cento** nei seguenti casi:

- per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o, dal 1° gennaio 2021, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi **"trainanti"** di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella presente sezione del quadro E);
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico ed è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Maggiorazione limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Dal 1° gennaio 2021, nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

CASELLA N. 187 Anno (E41 – E43)

Indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

CASELLA N. 188 Tipologia

In questa casella va indicato:

- il **codice 2** per le fatture emesse dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- il **codice 3** per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%);
- il **codice 4** per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%).
- il **codice 5** per spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3.
Se si ha diritto anche all'aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
- il **codice 6** per spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 70%).
Se si ha diritto anche all'aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
- il **codice 7** per spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'80%);

Se si ha diritto anche all'aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

- il **codice 8** per spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
- il **codice 9** per spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%);
- il **codice 10** per spese sostenute dal 2017 al 2021 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%).

Se si ha diritto anche all'aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

- il **codice 11** per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%).

Se si ha diritto anche all'aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;

- il **codice 12** spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per le spese di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- il **codice 13** spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per spese di "sistemazione a verde" sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
- Il **codice 15** spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- Il **codice 16** spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11);

- Il **codice 17** spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
- Il **codice 18** quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- Il **codice 19** quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
- Il **codice 20** spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi i cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

CASELLA N. 189 Codice fiscale (E41 – E43)

La colonna va compilata nei seguenti casi:

- **Lavori su parti comuni condominiali**

Occorre indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa.

Per gli interventi su parti comuni di edifici si deve barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righe da E51 a E52, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile. Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

- **Comunicazione al Centro Operativo di Pescara**

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara. La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

- **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

CASELLA N. 190 *Interventi particolari (E41 – E43)*

Indicare il codice:

1. nel caso di spese relative a **lavori iniziati in anni precedenti** ma ancora in corso al momento della richiesta della detrazione;
4. nel caso di acquisto o assegnazione di **immobili ristrutturati**.

ATTENZIONE. Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

CASELLA N. 191 *Acquisto, eredità o donazione (E41 – E43)*

Nella **colonna 5** indicare il codice 4 nel caso in cui il contribuente nell'anno 2020 abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva rateizzato la spesa in 10 rate.

ATTENZIONE. Il contribuente che non rientra in questi casi non indicherà nessun codice.

CASELLA N. 192 *Maggiorazione sisma (E41 – E43)*

Barrare se in colonna 1 sono indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

CASELLA N. 193 *110% (E41 – E43)*

Barrare se in colonna 1 sono indicati i codici da '5' a '11' e 20 e le spese sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.

CASELLA N. 194 *Numero rata (E41 – E43)*

Nella **colonna 8** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2021. Per le spese sostenute nel 2021 indicare '1'; '2' se le spese sono del 2020, '3' se le spese sono del 2019, '4' se sono del 2018, '5' se sono del 2017, '6' se sono del 2016, '7' se sono del 2015, '8' se sono del 2014, '9' se sono del 2013 e '10' se sono del 2012.

CASELLA N. 195 *Importo spesa (E41 – E43)*

Nella **colonna 9** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1.

ATTENZIONE Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice 4 in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al **25% del prezzo di acquisto**, risultante nel rogito.

Qualora siano stati **erogati contributi, sovvenzioni**, ecc. per l'esecuzione degli **interventi agevolabili**, tali **somme** devono essere **sottratte** dalle **spese sostenute** prima di effettuare il calcolo della detrazione, in quanto le **spese detraibili** sono quelle rimaste **effettivamente a carico**.

Ai fini della detrazione occorre fare riferimento **al momento dell'effettivo pagamento della spesa** (secondo il principio di cassa) che può anche cadere in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono stati completati i lavori o è stata emessa la fattura. Ne consegue che saranno **detraibili con il 730/2022 solamente le spese sostenute nel 2021** (principio generale in tema di oneri).

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2021 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore alla **differenza tra euro 96.000,00 e quanto speso dal contribuente**, in relazione al medesimo intervento, negli anni pregressi.

CASELLA N. 196 *N. d'ordine immobile (E41 – E43)*

Questa casella va compilata nel caso di interventi iniziati partire dal 2011. In queste situazioni deve essere compilata anche la sezione III-B del quadro E.

Indicare lo stesso numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione sia nella presente colonna che nella colonna 1 della sezione III-B, nella quale vanno riportati i dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione.

ATTENZIONE. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione IIIA, va riportato nella colonna 10 di tutti i righe compilati relativi al medesimo immobile, lo stesso numero d'ordine identificativo.

Sezione IIIB – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

ATTENZIONE. Questa sezione deve essere compilata solo in relazione ai lavori iniziati a partire dal 2011.

Vanno qui indicati i dati catastali identificativi degli immobili che sono stati oggetto degli interventi.

Deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

La presente sezione deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ad es. 730/2022 per le spese sostenute nel 2021) o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita la detrazione.

CASELLA N. 197 *N. Ord. Immobile (E51 – E52)*

Riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione IIIA del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della Sezione IIIA indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato solo un rigo.

CASELLA N. 198 *Condominio (E51 – E52)*

Barrare la casella nei seguenti casi:

- interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione IIIA va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K o AC della propria dichiarazione dei redditi.
- interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione o comunque non si è fruito della detrazione del 36 per cento.

CASELLA N. 199 *Codice Comune (E51 – E52)*

Indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri comune indicato nel documento catastale.

CASELLA N. 200 *Terreni/Urbano (E51 – E52)*

Indicare:

- 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni;
- 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

CASELLA N. 201 Sezione Urbana/Comune Catastale (E51 – E52)

Riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”.

CASELLA N. 202 Foglio (E51 – E52)

Indicare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

CASELLA N. 203 Particella (E51 – E52)

Indicare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

CASELLA N. 204 Subalterno (E51 – E52)

Indicare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e della domanda di accatastamento)

Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile (righe E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53) o se in possesso del codice identificativo del contratto (colonna 7). Se l’immobile non è stato ancora censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a10 del rigo E53).

CASELLA N. 205 N. d’ordine immobile (E53)

Riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione IIIA del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione IIIA indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

CASELLA N. 206 Condominio (E53)

Barrare la casella nei seguenti casi:

- interventi effettuati su parti comuni condominiali In questo caso nella colonna 3 della sezione IIIA va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

- interventi iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione o comunque non si è fruito della detrazione del 36 per cento.

Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore – Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

I dati possono essere ricavati:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, 'Locazioni web' o 'Contratti online'.

CASELLA N. 207 Data (E53)

Indicare la data di registrazione del contratto.

CASELLA N. 208 Serie (E53)

Indicare il codice relativo alla modalità di registrazione.

"1T"	registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
"3"	registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
"3P"	registrazione telematica tramite Siria e Iris;
"3T"	registrazione telematica tramite altre applicazioni
"3A" e "3B"	codici di serie in uso in passato presso gli uffici.

CASELLA N. 209 Numero e sottonumero (E53)

Indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

CASELLA N. 210 Codice Ufficio Agenzia Entrate (E53)

Indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. Le tabelle dei codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.

CASELLA N. 211 Codice identificativo del contratto (E53)

Indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

CASELLA N. 212 *Data (E53)*

Indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

CASELLA N. 213 *Numero (E53)*

Indicare il numero della domanda di accatastamento.

CASELLA N.214 *Provincia Ufficio Agenzia Entrate (E53)*

Indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, presso il quale è stata presentata la domanda

SEZIONE III C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

- le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E56 - *Pace contributiva o colonnine per ricarica*

Indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e quelle per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

CASELLA N.215 *Codice (E56)*

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

1. per il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**. Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso. La detrazione spetta

sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2021 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della CU.

Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).

2. per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

3. per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali. Questo codice va utilizzato anche per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021.

4. per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal **1° gennaio 2021 congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro.

5. per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi superbonus**. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso l'aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

CASELLA N.216 Anno (E56)

Indicare l'anno in cui è stata sostenuta la spesa.

CASELLA N.217 Importo (E56)

Indicare l'importo della spesa sostenuta.

ATTENZIONE. Se nella colonna 1 è indicato il codice 1 non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2021 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della CU.
Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).

ATTENZIONE. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni

ATTENZIONE. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione IIIA), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

ATTENZIONE. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Se l'acquisto del mobile o dell'elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012 e il tetto dei 10.000 si calcola per l'intero periodo

Dal 2017 al 2020 la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000** euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente.

ATTENZIONE. Per le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021, il tetto massimo di detraibilità è stato alzato a 16.000 euro

ATTENZIONE. Il limite di spesa di **16.000** euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

ATTENZIONE. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2021 ovvero iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, al limite di euro 16.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito della detrazione.

ATTENZIONE. La circ.11 del 21/05/2014 ha specificato che si considerano riconducibili alla manutenzione straordinaria e danno quindi diritto al "bonus mobili", gli interventi finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici. Resta però inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione. La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici:

- o frigoriferi;
- o congelatori;
- o lavatrici;
- o asciugatrici;
- o lavastoviglie;
- o apparecchi per la cottura;
- o stufe elettriche;
- o piastre riscaldanti elettriche;
- o forni a microonde;
- o apparecchi elettrici di riscaldamento;
- o radiatori elettrici;
- o ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per fruire della detrazione del 50% nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure mediante carte di credito o carte di debito.

In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti, l'asseverazione e la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA.

CASELLA N. 218 Numero rata (E57)

Indicare il numero di rata di cui si sta usufruendo, ad esempio **1** per le spese del 2021;

CASELLA N. 219 Spesa arredo immobili (E57)

Compilare una colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione fino al limite di 16.000 euro per ognuna.

La detrazione spettante, pari al 50% dell'importo verrà ripartita in **10 rate** annuali da chi presta l'assistenza fiscale.

Rigo E58 - Spesa per l'arredo degli immobili giovani coppie (E58)

Per il 2016 alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale.

ATTENZIONE. La detrazione non compete per l'**acquisto di grandi elettrodomestici**. La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "**arredo immobili ristrutturati**" (rigo E57) e pertanto **non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima unità abitativa.**

Per fruire dell'agevolazione era necessario:

- essere una **coppia coniugata nell'anno 2017**;
- oppure essere una **coppia di fatto, convivente da almeno tre anni**, e tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016. Questa condizione doveva essere **attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- almeno uno dei due componenti la coppia doveva avere una età non superiore ai 35 anni al 31 dicembre 2016;
- avere acquistato a titolo oneroso o gratuito un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia nel 2015 o nel 2016. L'acquisto poteva essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi o da uno solo di essi purché **chi ha effettuato l'acquisto non avesse superato il trentacinquesimo anno di età**;

- l'unità immobiliare deve essere stata **destinata ad abitazione principale della coppia**.

L'acquisto dei mobili poteva essere effettuato anche prima che si verificassero i requisiti sopra elencati sempreché essi si siano verificati **nel corso del 2017 e l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017**. Con la circolare n.7/E del 31 marzo 2016 è stato chiarito che per consentire la fruizione della detrazione delle spese per arredo degli immobili delle giovani coppie, la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare acquistata doveva sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE. La detrazione spettava su un **ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo**. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superavano il predetto importo la detrazione doveva essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

ATTENZIONE. Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante **bonifico bancario o postale o carta di credito o di debito**.

In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione.

Se il pagamento è stato effettuato con **bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia** (bonifico soggetto a ritenuta). Non era consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

CASELLA N. 220 *Meno di 35 anni (E58)*

Barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio.

CASELLA N. 221 *Spesa sostenuta nel 2016 (E58)*

Indicare la spesa sostenuta entro il limite di 16.000 euro.

Rigo E59 - Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B (E59)

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circ. n.20/E del 18 maggio 2016).

All'importo dell'IVA per la quale il contribuente ha fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

CASELLA N. 222 *Numero rata (E59)*

Indicare il numero di rata che per l'anno 2021 sarà pari a 5 per gli acquisti del 2016 e 4 per quelli del 2017.

CASELLA N. 223 *Importo Iva pagata (E59)*

Indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

Sezione IV – Spese per interventi di risparmio energetico e Superbonus

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute dal 2008 al 2021 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale e rurale, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

Le spese sostenute devono essere recuperate in **10** rate.

Gli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento ICI o dell'IMU, se dovuta. Sono esclusi gli interventi durante la fase di costruzione dell'immobile.

ATTENZIONE. Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2021, che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella **Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti.**

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022

INTERVENTI	ARTICOLI	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RISPARMIO ENERGETICO (Righi E61 ed E62)
Interventi di efficienza energetica - Superbonus	Art. 119 - Comma 1, lett. a)	1	30 e 31
	Art. 119 - Comma 1, lett. b) e c)	2	32 e 33
Interventi di efficienza energetica	Art. 119 - Comma 2	3	1
		4	2
		5	12
		6	13
		7	4
		8	3
		9	5
		10	6
		11	14
		12	7
		Art. 121	18
	Art. 119 - Comma 8	21	E56 - cod. 3
Interventi effettuati su parti comuni di un edificio	Art. 121	22	8
		23	9
Interventi antisismici e di risparmio energetico su parti comuni di un edificio	Art. 121	24	10
		25	11

In relazione ad alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

- essere già dotati di impianto di riscaldamento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. I **beneficiari** dell'agevolazione sono quindi:

- il **proprietario** dell'immobile;
- il **nudo proprietario**;
- il **titolare di un diritto reale** di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- il **detentore dell'immobile** sulla base di un titolo idoneo (**concessione demaniale, comodatario**, cioè colui che riceve in uso gratuito l'immobile - **locatario**, cioè colui che prende in locazione l'immobile);
- il **familiare convivente** del possessore o detentore purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati;
- il **futuro acquirente** dell'immobile (in base a contratto preliminare).

ATTENZIONE. Per la ripartizione delle spese valgono gli stessi principi descritti nel paragrafo dedicato alle detrazioni per lavori di ristrutturazione.

ATTENZIONE. Per il convivente more uxorio, valgono le stesse regole esposte riguardo alla detrazione dei lavori per ristrutturazione sezione IIIA.

ATTENZIONE. In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, all'acquirente persona fisica o al donatario. Il diverso accordo tra le parti, che comporti la prosecuzione della detrazione da parte del venditore, deve risultare dal rogito.

ATTENZIONE. In caso di morte del titolare il diritto della stessa viene trasferito agli eredi, solo se gli stessi conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Se ad esempio il fabbricato viene concesso in locazione si perde la detrazione.

ATTENZIONE. Se le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione.

ATTENZIONE. La detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi per il recupero del patrimonio. La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento deve essere effettuato tramite **bonifico bancario** o postale dal quale risulti:

- ◆ la causale del versamento,
- ◆ il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione,
- ◆ il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Per fruire della detrazione il contribuente deve:

- acquisire la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori.
- acquisire l'**asseverazione** di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può avere carattere unitario. Questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati realizzati più interventi sul medesimo edificio (sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100kw); l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Inoltre, l'asseverazione può essere:
 - ⇒ sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
 - ⇒ esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.
- acquisire, l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Dal 6 giugno 2013 l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato soppresso ed è stato introdotto, in sua sostituzione, l'attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente.
L'attestato di prestazione energetica non è richiesto:
 - per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari
 - per l'installazione di pannelli solari
 - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
 - per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
 - per l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili se le detrazioni sono richieste ai sensi del comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - per l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali.

- redigere una scheda informativa, relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. Per gli interventi terminati nell'anno 2018 e successivi deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza. La scheda deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti,
- la tipologia di intervento eseguito,
- il risparmio di energia che ne è conseguito,
- il costo dell'intervento, con la specifica delle spese professionali, e dell'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica;
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire **in via telematica**, attraverso il sito www.acs.enea.it ottenendo ricevuta informatica oppure a mezzo raccomandata, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea, al seguente indirizzo specificando come riferimento: **Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica**:

ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile,
Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),

ATTENZIONE. E' stata eliminata la norma che prevedeva l'invio di una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica proseguano nell'anno successivo.
Si ricorda che anche negli anni precedenti, la mancanza della comunicazione non escludeva dal diritto alla detrazione.

Conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria:

- l'asseverazione e la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA,
- le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate,
- le ricevute del bonifico attestante il pagamento,
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per spese condominiali.

Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

ATTENZIONE. Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

CASELLA N. 224 Tipo intervento (E61 – E62)

Nella **colonna 1** indicare il codice che individua il tipo di intervento:

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2021
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2021
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2021
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2021
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 5 ottobre 2020
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	15.000	23.077	Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2021
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2021

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021

INTERVENTI PER I QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE IL SUPERBONUS

Per indicazioni sul Superbonus, si rimanda la paragrafo dedicato nella sezione IIIA

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	LIMITE DI SPESA 110%	LIMITE DI SPESA CON COLONNA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110%
30	Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari			50.000	75.000
31	Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini			Quota parte di (euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)	Quota parte di (euro 60.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 45.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)
32	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti			Quota parte di (euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)	Quota parte di (euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari); + Quota parte di (euro 22.500 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari)
33	Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti			30.000	45.000

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	LIMITE DI SPESA 110%	LIMITE DI SPESA CON COLONNA MAGGIORAZIONE SISMA BARRATA 110%
INTERVENTI TRAINATI					
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	54.545	81.817
3	Intervento di installazione di pannelli solari – collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	54.545	81.817
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	27.273	40.909
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	54.545	81.817
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	27.273	40.909
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto				
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	54.545	81.817
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	27.273	40.909
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	90.909	153.846
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa	15.000	23.077	13.636	20.454

'1' Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

'2' Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.

ATTENZIONE. Dall'anno d'imposta 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12, con detrazione al 50%;

'3' Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;

'4' Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;

'5' Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

'6' Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

'7' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l'importo della detrazione per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il codice 16;

'8' Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

'9' Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;

'10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

'11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore;

'12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

'13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;

'14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;

'15' Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata **influenti dal punto di vista termico** o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Gli interventi devono rispettare:

- i "requisiti minimi" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto "*requisiti minimi*") che definisce modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

'16' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice '7' a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020.

'30' Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

'31' Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;

'32' Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)

n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

'33' Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

CASELLA N. 225 Anno (E61 – E62)

Indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

CASELLA N. 226 Periodo 2013 (E61 – E62)

Questa colonna deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2013. Indicare uno dei seguenti codici:

1. spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (**detrazione del 55%**);
2. spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (**detrazione del 65%**);

CASELLA N. 227 Casi particolari (E61 – E62)

Indicare in questa casella il codice:

- 1) per spese sostenute per lavori iniziati dal 2009 al 2020 e ancora in corso nel 2021;
- 2) nel caso in cui le spese sostenute riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2021;

3) nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte nei codici '1' e '2'

CASELLA N. 228 Periodo 2008- Rideterminazione rate (E61 – E62)

La colonna 4 è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica esclusivamente nel corso del 2008 e che hanno rideterminato o intendono rideterminare il numero delle rate. La detrazione potrà essere rideterminata solo in dieci rate.

In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l'immobile è stato ereditato o acquistato).

CASELLA N. 229 110% (E61 – E62)

Barrare per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da '2', a '7' e da '12' a '14' e 16 e sempreché tali interventi siano stati eseguiti **congiuntamente** a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici '30', '31', 32 e 33.

CASELLA N. 230 Numero rata (E61 – E62)

Nella **colonna 7** indicare il numero della rata di cui si intende fruire: per l'anno 2021 indicare '1', per il 2020 indicare '2', etc...

CASELLA N. 231 Importo spesa (E61 – E62)

Nella **colonna 8** indicare l'intero importo delle spese sostenute entro i limiti previsti.

CASELLA N. 232 Maggiorazione sisma (E61 – E62)

Barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del 50 per cento.

Sezione V – Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione

RIGO E71 - INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Questo rigo può essere utilizzato dai contribuenti che:

- hanno stipulato o rinnovato **contratti di locazione per immobili utilizzati come abitazione principale** ai sensi della L.431 del 1998;
- hanno stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall'art.2, c. 3, e dall'art.4, commi 2 e 3, della L. 431 del 1998 (canoni convenzionali);
- hanno un'età compresa fra i 20 e i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della L.431 del 1998. In tal caso è necessario che l'abitazione principale sia diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. La detrazione spetta per i primi tre anni della stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nel 2021 la detrazione potrà essere fruita anche per il 2022 e il 2023.

CASELLA N. 233 *Tipologia (E71)*

Nella **colonna 1** (tipologia) indicare il codice:

- **“1”** se il contribuente ha stipulato o rinnovato ai sensi della L.431 del 1998 **contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale**.

Detrazione d'imposta	Reddito complessivo
300 euro	inferiore a 15.493,71 euro
150 euro	compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro
Nessuna	superiore ai 30.987,41 euro

ATTENZIONE. La risoluzione n.200/E del 16/05/08 specifica che:

- i contratti stipulati PRIMA dell'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n.431, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n.392 o ai sensi della Legge 8 agosto 1992, n.359 e automaticamente prorogati per gli anni successivi, si ritengono rinnovati ai sensi della Legge 431/1998 in virtù di quanto disposto dal comma 6 dell'art.2 della medesima legge *“I contratti locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovano tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo”*;

- i contratti stipulati DOPO l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n.431, senza che in essi le parti facciano alcun riferimento alla legge 431/1998 oppure in cui le parti si riferiscano a normative previgenti (Legge 392/1978 oppure Legge 359/1992) sono da considerarsi disciplinati dalla Legge 431/1998 anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non può mai essere *contra legem*.

- **“2”** se il contribuente ha stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall'art.2, c. 3, e dall'art.4, commi 2 e 3, della L.431 del 1998 (canoni convenzionali);

Detrazione d'imposta	Reddito complessivo
495,80 euro	inferiore a 15.493,71 euro
247,90 euro	compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro
Nessuna	superiore ai 30.987,41 euro

- “3” se il contribuente ha un’età compresa tra i 20 e i 30 anni e ha un contratto di locazione ai sensi della L.431 del 1998.

Detrazione d’imposta	Reddito complessivo
991,60 euro	inferiore a 15.493,71 euro
Nessuna	superiore ai 15.493,71 euro

ATTENZIONE. Nel reddito complessivo, da considerare per l’attribuzione della detrazione, è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Questa detrazione spetta solo per i **primi tre anni dalla stipula del contratto**. Così, il contratto viene firmato nell’anno 2021, si potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2021, 2022, 2023.

ATTENZIONE. Le detrazioni per canoni di locazione non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi nello stesso anno in situazioni differenti potrà compilare più righe E71, utilizzando più modelli. In questo caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 dei righe non devono essere superiori a 365.

CASELLA N. 234 *Giorni (E71)*

Nella **colonna 2** indicare il **numero dei giorni** nei quali l’unità immobiliare locata è stata effettivamente adibita ad abitazione principale.

CASELLA N. 235 *Percentuale (E71)*

Nella **colonna 3** indicare la **percentuale di detrazione** spettante. Se il contratto è intestato a una persona sarà 100%; se gli intestatari sono due sarà 50%.

Se nel corso dell’anno fosse variata la percentuale di spettanza della detrazione occorrerà compilare per ognuna di esse un rigo E71. In questo caso la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righe non può essere superiore a 365.

CASELLA N. 236/237 *Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (E72)*

Questo rigo deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno **trasferito la propria residenza nel comune di lavoro** o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e che siano titolari di qualsiasi tipo di contratto di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale da loro stessi e situate nel nuovo comune di residenza, che deve essere distante non meno di Km. 100 dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

Tale detrazione spetta solo per i **primi tre anni dal trasferimento** della residenza. Così, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2021, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2021, 2022 e 2023.

ATTENZIONE. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un **contratto di lavoro appena stipulato**. Sono **esclusi** i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

ATTENZIONE. Qualora nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente **cessi di essere lavoratore dipendente**, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Inserire:

- nella **colonna 1** il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- nella **colonna 2** la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti. In questo caso la percentuale da indicare va determinata facendo riferimento solo agli intestatari del contratto che siano effettivamente lavoratori dipendenti.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione occorre compilare per ognuna di esse un rigo E72. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

Detrazione d'imposta	Reddito complessivo
991,60 euro	inferiore a 15.493,71 euro
495,80 euro	compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro
Nessuna	superiore ai 30.987,41 euro

Sezione VI –Altre detrazioni d'imposta

CASELLA N. 238 *Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida (E81)*

Ai **proprietari dei cani guida** spetta per il loro mantenimento una detrazione forfetaria di **516,46 euro**, a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Chi può usufruire di questa detrazione deve barrare la casella del rigo **E81**.

ATTENZIONE. La detrazione spetta **esclusivamente al soggetto non vedente** e non anche alle persone di cui risulta fiscalmente a carico.

CASELLA N.239/240 *Altre detrazioni (E83)*

Indicare il

- **codice 1** per le **borse di studio assegnate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano**. Per usufruire della detrazione è necessario che i beneficiari abbiano deciso di avvalersi della detrazione al momento della richiesta della stessa.
- **codice 2** per l'importo delle donazioni effettuate all'ente "**Ospedale Galliera**" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente nei limiti del 30% dell'imposta dovuta.
- **codice 3: credito d'imposta Vacanze**
Va indicato il 20% dell'importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell'importo pagato solo se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2021.

ATTENZIONE. Se l'importo della detrazione è stato indicato nel modello 730/2021 o nel modello REDDITI PF1, il rigo non può essere compilato.

L'importo massimo della detrazione spettante è indicato nell'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito.

Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel "Cassetto fiscale" dell'utilizzatore del credito d'imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.

La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'intestatario della fattura.

Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all'Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l'importo della detrazione effettivamente spettante.

L'ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro;

- **codice 4** deve essere indicato l'importo del credito d'imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

Sezione I – Acconti Irpef, Addizionale comunale e Cedolare secca relativi al 2021 (F1)

In questo rigo vengono indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all'anno **2021**, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento. Si distinguono due casi:

- **lavoratori dipendenti che nel 2021 hanno presentato il modello 730;**
- **contribuenti che nel 2021 hanno presentato il modello REDDITI.**
- **Contribuenti che hanno presentato nel 2021 il 730 “Senza Sostituto”.**

Nel primo caso gli acconti sono stati trattenuti direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico e sono rilevabili dalla Certificazione Unica, nel secondo caso sono stati pagati col Mod. F24.

Per la terza situazione, leggere i casi particolari nei paragrafi successivi.

ATTENZIONE. I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef, alla propria addizionale comunale e alla propria cedolare secca.

Nella CU gli acconti sono inseriti in caselle differenti:

- A. per il **dichiarante** si tratta **dei punti dal 121 al 133;**
- B. per il **coniuge** si tratta **dei punti dal 321 al 333.**

Devono essere indicati anche gli acconti che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L'importo di tali acconti sarà pagato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

CASELLA N. 241 *Prima rata acconto Irpef*

Indicare l'importo della prima rata di acconto Irpef desumibile:

- dall'attestato di pagamento (Mod.F24), nel caso di versamenti **effettuati direttamente dal contribuente (cod. 4033);**

ATTENZIONE. Nel caso in cui il contribuente l'anno scorso abbia optato per la rateizzazione del pagamento del saldo e della prima rata di acconto, va indicata la somma dei versamenti effettuati, **al netto** dell'interesse dello 0,33% mensile previsto per la dilazione del pagamento.

- dal **punto 121 (321 per il coniuge)** della Certificazione Unica.

CASI PARTICOLARI

- Se nell'anno 2021 è stato presentato un modello 730 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730/3 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2021. Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730/3, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione.

CASELLA N. 242 *Seconda o unica rata acconto Irpef*

Indicare l'importo della seconda rata di acconto Irpef desumibile:

- dall'attestato di pagamento F24, nel caso di versamenti **effettuati direttamente dal contribuente (cod. 4034)**;
- dal punto **122 (322 per il coniuge)** della Certificazione Unica.

ATTENZIONE. Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate o se nell'anno 2021 è stato presentato un modello 730 senza sostituto o un modello Redditi, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2021 (versamento di acconto eseguito autonomamente).

CASELLA N. 243 *Acconto addizionale comunale 2021*

Indicare l'importo dell'acconto di addizionale comunale 2021 desumibile:

- dall'attestato di pagamento F24, nel caso di versamenti **effettuati direttamente dal contribuente (cod. 3843)**;
- dal punto **124 (324 per il coniuge)** della Certificazione Unica.

CASI PARTICOLARI

- Se nell'anno 2021 è stato presentato un modello 730 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730/3 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2021. Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730/3, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 97 e 117 del prospetto di liquidazione. Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730/3, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730/3.

CASELLA N. 244 *Prima rata acconto cedolare secca 2021*

Indicare in questa colonna:

- l'importo dei versamenti eseguiti autonomamente con mod. F24 a titolo di prima rata di acconto della cedolare secca 2021 (**cod. 1840**);
- l'importo indicato nel **126 (326 per il coniuge)** della Certificazione Unica.

CASI PARTICOLARI

- Se nell'anno 2021 è stato presentato un modello 730 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730/3 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2021. Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730/3, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 100 e 120 del prospetto di liquidazione.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2021 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione.

CASELLA N. 245 *Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2021*

Indicare in questa colonna:

- l'importo dei versamenti eseguiti autonomamente con mod. F24 a titolo di seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2021 (**cod. 1841**);
- l'importo indicato nel punto **127 (327 per il coniuge)** della Certificazione Unica.

Casi particolari relativi agli acconti versati nel 2021**Versamenti integrativi**

- Se il contribuente che ha presentato nel 2021 il modello REDDITI ha provveduto ad un versamento integrativo a titolo di acconto di un altro erroneamente effettuato, deve sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello precedente.
- Se il contribuente ha presentato nel 2021 il mod. 730 e ha provveduto, a fronte di un modello REDDITI integrativo, ad effettuare direttamente un ulteriore versamento, deve sommarlo agli acconti trattenuti dal datore di lavoro.

Interruzione del rapporto di lavoro e incapienza della retribuzione

Può accadere che il contribuente abbia dovuto versare direttamente il saldo e la prima e/o seconda rata d'acconto Irpef pur avendo fruito dell'assistenza fiscale.

Ciò si verifica in relazione ai casi di seguito descritti:

- I. Interruzione del rapporto di lavoro dopo la presentazione del modello 730 e prima dell'effettuazione del conguaglio con la retribuzione di luglio/novembre.
- II. Incapienza dello stipendio protrattasi fino al mese di dicembre con la conseguente impossibilità del datore di lavoro di trattenere l'intero importo degli acconti dovuti.

In questo caso si deve indicare la somma degli acconti trattenuti dal datore di lavoro e di quelli versati direttamente.

Sezione II – Altre ritenute subite (F2)

Indicare qui le ritenute Irpef a titolo di acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D del presente Mod. 730/2022.

ATTENZIONE. Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute, occorre compilare più righe F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

CASELLA N. 246 *Codice*

Indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- 1) per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall' Inail;
- 2) per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo agli allevatori come incentivi all'allevamento

CASELLA N. 247 *Irpef*

Indicare le ritenute Irpef diverse da quelle indicate nei quadri C e D.

CASELLA N. 248 *Addizionale regionale*

Indicare le addizionali regionali diverse da quelle indicate nel quadro C e D.

CASELLA N. 249 *Addizionale comunale*

Indicare le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D.

ATTENZIONE. Se gli importi da indicare nelle caselle precedenti sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righe F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

CASELLA N. 250 *Addizionale regionale Irpef attività sportive dilettantistiche*

Indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta e risultante nei punti 12 e 13 della CU – Lavoro autonomo. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4.

CASELLA N. 251 *Addizionale comunale Irpef attività sportive dilettantistiche*

Indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta e risultante nei punti 15 e 16 della CU – Lavoro autonomo. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 o 11 nella colonna 3 del rigo D4.

CASELLA N. 252 *Irpef per lavori socialmente utili*

Indicare le ritenute Irpef relative ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato riportato nel punto 498 della CU (vedere casella "reddito" nel quadro C).

CASELLA N. 253 *Addizionale regionale Irpef per lavori socialmente utili*

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato riportato nel punto 499 della CU (vedere casella "reddito" nel quadro C).

Sezione III A – Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (F3)

Si ricorda che coloro che hanno presentato il modello REDDITI devono scegliere se riportare il credito in compensazione o chiederlo a rimborso nel quadro RX della dichiarazione.

Se nel modello REDDITI 2021 il contribuente ha chiesto il rimborso, non potrà farlo valere come eccedenza nel 730/2022, ma dovrà attendere l'effettuazione del rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria.

Se l'eccedenza riportata l'anno precedente non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (non viene cioè inserita nella presente casella, ad es. per dimenticanza), il contribuente può:

- presentare un modello 730/2022 integrativo entro il 25 ottobre 2021;
- chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;
- attendere che gli Uffici, in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvedano ad effettuare il rimborso.

Se, a fronte di un'eccedenza riportata l'anno precedente, non viene presentata dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, il contribuente può indicare il credito in questione nella **prima dichiarazione successivamente presentata** o, in alternativa chiedere il rimborso di tale eccedenza presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

CASELLA N. 254 Irpef

Indicare l'eventuale credito Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2020 (importo di colonna 5 del rigo RX1 del mod. REDDITI 2021).

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente e il datore di lavoro o ente pensionistico non abbia rimborsato il credito o parte di esso risultante dal modello 730-3, a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro intervenuta prima dell'ultimazione delle operazioni di conguaglio o per qualsiasi altro motivo, la cifra si potrà rilevare al **punto 64 (264 per il coniuge)** della CU 2022.

L'importo può anche risultare da modelli REDDITI di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non abbia presentato la dichiarazione.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2021 con la quale sia stato comunicato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, riportare l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: euro 800) è inferiore all'importo dichiarato (es: euro 1.000), riportare l'importo inferiore (es: euro 800). Se a seguito della comunicazione il contribuente ha versato con il Mod.F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (euro 200, nell'esempio), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: euro 1.000)

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2021 e si è verificata almeno una delle situazioni seguenti:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Mod. 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso dei mod. 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, andrà riportato in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2021.

CASELLA N. 255 di cui già compensata in F24 (Irpef)

Indicare l'importo dell'eccedenza d'imposta Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24. Nella stessa colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ATTENZIONE. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti risultanti dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

CASELLA N. 256 Imposta sostitutiva quadro RT

Inserire il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI), riportato nella colonna 5 del rigo RX18 del modello REDDITI 2021.

CASELLA N. 257 di cui già compensata in F24 (Imposta sostitutiva quadro RT)

Inserire l'importo del credito d'imposta sostitutiva compensato utilizzando il modello F24.

CASELLA N. 258 Cedolare secca

Indicare il credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2020, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del mod. REDDITI 2021 o nel punto **94 (294 per il coniuge)** della CU 2022 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).

Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Mod. 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso dei mod. 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, andrà riportato in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2021.

CASELLA N. 259 di cui già compensata in F24 (cedolare secca)

Indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca compensata utilizzando il mod. F24.

CASELLA N. 260 Codice Regione

Inserire il codice regione relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020.

Tabella Codici Regione

REGIONE	CODICE	REGIONE	CODICE
Abruzzo	01	Molise	12
Basilicata	02	Piemonte	13
Bolzano	03	Puglia	14
Calabria	04	Sardegna	15
Campania	05	Sicilia	16
Emilia-Romagna	06	Toscana	17
Friuli-Venezia-Giulia	07	Trento	18
Lazio	08	Umbria	19
Liguria	09	Valle d'Aosta	20
Lombardia	10	Veneto	21
Marche	11		

CASELLA N. 261 *Addizionale regionale all'Irpef*

Indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro, risultante al punto **74 (274 per il coniuge)** della CU 2022 o dalla dichiarazione relativa ai redditi del 2020 (colonna 5 del rigo RX2 del modello REDDITI 2021).

Se lo scorso anno è stato presentato il mod. 730 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Mod. 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso dei mod. 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, andrà riportato in questa colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione.

CASELLA N. 262 *di cui già compensata in F24 (Add.le reg. all'Irpef)*

Indicare l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

CASELLA N. 263 *Codice Comune*

Inserire il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2020. L'indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui siano compilate le successive colonne di questo rigo.

CASELLA N. 264 *Addizionale comunale all'Irpef*

Indicare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef non rimborsata dal datore di lavoro risultante dal punto **84 (284 per il coniuge)** della CU 2022 o dalla dichiarazione relativa ai redditi 2020 (importo di colonna 5 del rigo RX3 del modello REDDITI 2021).

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Mod. 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso dei mod. 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, andrà riportato in questa colonna anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione.

CASELLA N. 265 *di cui già compensata in F24 (Add.le com. all'Irpef)*

Indicare l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente compensata utilizzando il modello F24.

CASELLA N. 266 Premio di risultato

Indicare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.

CASELLA N. 267 di cui già compensata in F24 (Premio di risultato)

Indicare l'importo delle eccedenze utilizzate in compensazione con il modello F24.

Sezione III B – Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo (F4)

Il rigo va compilato se, nel corso del 2021, sono state presentate una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. Ad esempio, si inserisce qui il credito da una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2016 utilizzando il modello REDDITI 2017, presentata nell'anno 2021.

ATTENZIONE. L'eccedenza va indicata nel modello 730/2022 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2022, a condizione che non sia stata chiesta a rimborso e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

CASELLA N. 268 Anno

Indicare l'anno d'imposta (2016, 2017, 2018 e 2019) per cui nel corso del 2021 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.

CASELLA N. 269 Irpef

Riportare l'**eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

CASELLA N. 270 Imposta sostitutiva quadro RT

Riportare l'**eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel 2021 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

CASELLA N. 271 Cedolare secca

Indicare l'**eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

CASELLA N. 272 *Codice Regione*

Indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1, solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.

CASELLA N. 273 *Addizionale Regionale all'Irpef*

Indicare l'**eccedenza di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa all'anno indicato in colonna 1.

CASELLA N. 274 *Codice Comune*

Indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato in colonna 1, solo se sono compilate le successive colonne di questo tipo.

CASELLA N. 275 *Addizionale Comunale all'Irpef*

Riportare l'**eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

CASELLA N. 276 *Imposta sostitutiva sulla produttività*

Riportare l'**eccedenza a credito d'imposta sostitutiva alla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2021 e relativa al periodo d'imposta indicato in colonna 1.

ATTENZIONE. Nel caso in cui, nel corso del 2021, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali (F5)

CASELLA N. 277 *Eventi eccezionali*

Indicare uno dei seguenti codici, in base alla casistica per la quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti:

- 1.** per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- 99.** per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili le eventuali proroghe dei termini anche per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

CASELLA N. 278 *Irpef*

Indicare l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali risultanti dai punti **30 e 131** della CU (punto **331** per gli acconti Irpef sospesi **del coniuge**) e 500 per i redditi da lavoro socialmente utili.

CASELLA N. 279 *Addizionale regionale all'Irpef*

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali risultante dal punto **31** e 501 della CU per i redditi da lavori socialmente utili.

CASELLA N. 280 *Addizionale comunale all'Irpef*

Indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali risultante dai punti **33, 34 e 132** della CU (punto **332** per il **coniuge**).

CASELLA N. 281 *Imposta sostitutiva premi di risultato*

Indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante al punto **577 e 597** della CU.

CASELLA N. 282 *Cedolare secca*

Indicare l'acconto della Cedolare secca sospeso, risultante dal punto **133** della CU (punto **333** per il **coniuge**).

CASELLA N.283 *Imposta sostitutiva R.I.T.A*

Indicare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice AX.

Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2022 e rateazione del saldo 2021 (F6)

Questa sezione deve essere compilata se:

- il dichiarante ritiene (ad es. per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato **alcun versamento** di acconto Irpef e/o addizionale comunale e/o cedolare secca per l'anno 2022;
- il dichiarante ritiene di dover versare un acconto per l'anno di imposta **2022 in misura minore** rispetto all'ammontare determinabile dal Caf o dal sostituto d'imposta,
- il dichiarante intende avvalersi della facoltà di **rateizzare i versamenti** a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef e cedolare secca, per acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, e per il 2022 per la prima rata di acconto Irpef, per l'acconto dell'addizionale comunale, nonché per la prima rata di acconto della cedolare secca.

CASELLA N. 284 *Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto Irpef*

Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato **alcun versamento** a titolo di acconto Irpef.

Esempio.

Per la progressività dell'imposta, la presenza di due rapporti di lavoro nel corso del 2021 può determinare il calcolo di Irpef a debito e l'automatica liquidazione delle rate di acconto per il 2022.

Se però, nell'anno corrente, il dipendente non prevede di intrattenere più di un rapporto di lavoro e comunque di possedere redditi tali da non determinare il persistere della posizione debitoria può barrare questa casella per evitare il versamento di acconti non dovuti.

CASELLA N. 285 *Versamenti di acconto Irpef in misura inferiore*

Nella colonna 2 deve essere indicato il minor importo di acconto Irpef che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale (prima e seconda rata) dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

ATTENZIONE. Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l'importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2022 (da presentare nel 2023).

Si ricorda che gli enti pensionistici, attraverso le informazioni trasmesse dal casellario delle pensioni, effettuano la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici. Conseguentemente, i titolari di più trattamenti pensionistici che non possiedono altri redditi sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE. Per potere liquidare l'imposta non è possibile barrare la casella 284 e contemporaneamente indicare nella casella 285 il minor importo di acconto Irpef.

CASELLA N. 286 *Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto addizionale comunale*

Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato **alcun versamento** a titolo di acconto di addizionale comunale (ad esempio per effetto della soglia di esenzione deliberata dal comune).

CASELLA N. 287 *Versamenti di acconto addizionale comunale in misura inferiore*

Nella colonna 4 deve essere indicato il minor importo di acconto di addizionale comunale che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

ATTENZIONE. Sono previste delle sanzioni nel caso in cui l'importo indicato risulti inferiore rispetto a quanto sarà dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi del 2022 (da presentare nel 2023).

ATTENZIONE. Per potere liquidare l'imposta non è possibile barrare la casella 286 e contemporaneamente indicare nella casella 287 il minor importo di acconto addizionale comunale.

CASELLA N. 288 *Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca*

Barrare la casella nel caso in cui il dichiarante ritenga che non debba essere effettuato alcun versamento a titolo di acconto per la cedolare secca.

CASELLA N. 289 *Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore*

In questa casella deve essere indicato il minor importo di acconto per la cedolare secca che il contribuente, sulla base della propria previsione, ritiene debba essere trattenuto e versato a titolo di acconto totale dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

ATTENZIONE. Per potere liquidare l'imposta non è possibile barrare la casella 288 e contemporaneamente indicare nella casella 289 il minor importo di acconto di cedolare secca.

CASELLA N. 290 *Numero rate*

Questa casella va compilata nel caso in cui il contribuente desideri avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti a saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale Irpef (compreso l'acconto), della cedolare secca, dell'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, e delle eventuali prime rate di acconto Irpef e Cedolare secca.

In tal caso si deve indicare in questa casella il numero di rate da 2 a 5, (massimo 4 per i pensionati) con le quali il contribuente intende frazionare il versamento.

ATTENZIONE. In caso di dichiarazione congiunta il numero delle rate va indicato solo sul modello del dichiarante.

ATTENZIONE. Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

ATTENZIONE. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero delle rate è compreso tra 2 e 6 (con le medesime scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI PF).

Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale non desumibili dal Mod. 730

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2021 e per l'acconto relativo al 2022, hanno stabilito una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione. Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www.finanze.gov.it" (area tematica: Fiscalità locale, Addizionale Comunale all'Irpef).

Rigo F7 – Esenzioni anno 2021

CASELLA N. 291 Soglia esenzione saldo 2021

Indicare nella casella l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2021.

CASELLA N. 292 Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2021

Indicare il codice:

- "1" in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile;
- "2" in presenza di altre agevolazioni.

ATTENZIONE. Le due caselle sono tra loro alternative e non possono quindi essere compilate contemporaneamente.

CASELLA N. 293 Soglia esenzione acconto 2022

Indicare nella casella l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2022.

CASELLA N. 294 *Esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2022*

Indicare il codice:

- “1” in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile;
- “2” in presenza di altre agevolazioni.

ATTENZIONE. Le due caselle sono tra loro alternative e non possono quindi essere compilate contemporaneamente.

Sezione VII – Rigo F8 - Locazioni brevi**CASELLA N. 295 *Ritenute***

Indicare l’importo delle ritenute riportato nella CU – Locazioni brevi al punto 20, se nel punto 4 è indicato l’anno “2021”. Se ci sono più modelli Cu o nello stesso sono compilati più righe riportare la somma delle ritenute.

Se nel punto 4 è indicato l’anno 2020, le ritenute vanno riportate solo se non sono già state indicate nella dichiarazione relativa al 2020.

Se nel punto 4 è indicato l’anno 2022, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all’anno d’imposta 2022.

Sezione IX – Altri Dati**Rigo F11 – Importi rimborsati dal sostituto**

Il rigo F11 deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d’imposta ha rimborsato per l’anno 2021 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda.

CASELLA N. 304 - *Ulteriore detrazione per figli*

Indicare nella colonna 1 il credito riconosciuto dal sostituto per l’ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicato nel punto **364** della CU “Credito riconosciuto per famiglie numerose”.

CASELLA N. 305 *Detrazioni canoni locazione*

Indicare nella colonna 2 il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Tale credito è indicato nel punto **371** della CU “Credito riconosciuto per canoni di locazione”.

Rigo F12 – Restituzione bonus

Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il “bonus fiscale” con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il “bonus straordinario”, con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 e 2008.

CASELLA N. 306 *Bonus fiscale*

Indicare nella colonna 1 l’importo relativo al “bonus fiscale”, fruito con riferimento ai redditi posseduti nel 2006.

CASELLA N. 307 *Bonus straordinario*

Indicare nella colonna 2 l’importo relativo al “bonus straordinario”, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008.

Rigo F13 – Pignoramento presso terzi

In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare in dichiarazione i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Le somme percepite vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo,

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI PF 2022. Questo quadro dovrà essere compilato anche da coloro che hanno percepito, tramite procedura di pignoramento presso terzi, redditi da assoggettare a tassazione ordinaria ma che non sono compresi nel modello 730.

CASELLA N. 308 *Tipo reddito*

Indicare uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi:

1. reddito di terreni,
2. reddito dei fabbricati;
3. reddito di lavoro dipendente;
4. reddito di pensione;
5. redditi di capitale;
6. redditi diversi.

CASELLA N. 309 *Ritenute*

Indicare l’ammontare delle ritenute subite.

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

Indicazioni generali

In questo quadro vanno indicati tutti i crediti d’imposta, in particolare:

- il credito d’imposta per il **riacquisto della prima casa**;
- il credito d’imposta per i **canoni di locazione non percepiti**;
- il credito d’imposta per il **reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione**;
- il credito d’imposta per i **redditi prodotti all’estero**;
- il credito d’imposta per gli **immobili colpiti dal sisma in Abruzzo**;
- il credito d’imposta per l’**incremento dell’occupazione**;
- il credito d’imposta per l’**acquisto della prima casa per gli under 36**
- il credito d’imposta **erogazioni liberali a sostegno della cultura-Art Bonus**;
- il credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti a favore della scuola – **School bonus**;
- il credito d’imposta per **negoiazione e arbitrato**;
- il credito d’imposta per la **videosorveglianza**;
- il credito d’imposta per **le mediazioni**;
- il credito d’imposta per l’**APE** (anticipo finanziario a garanzia pensionistica);
- il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e per la realizzazione di nuove strutture sportive – **Sport bonus**
- il credito d’imposta per erogazioni liberali per **bonifica ambientale**;
- il credito d’imposta per l’acquisto di **monopattini elettrici** e servizi di mobilità elettrica;
- il credito d’imposta per erogazioni liberali per **sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**;
- il credito d’imposta per **depuratori acqua e riduzione consumo di plastica**.

Sezione I – Crediti d’imposta relativi ai fabbricati.

Rigo G1 - Credito riacquisto prima casa

Il rigo G1 deve essere compilato dai soggetti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.

L’imposta di registro può essere recuperata nei seguenti modi:

1. in **diminuzione dell’imposta di registro** dovuta sul secondo atto di acquisto;

ATTENZIONE. Il credito d’imposta non può essere utilizzato per compensare l’iva dovuta in relazione all’acquisto della nuova abitazione, quindi solo in caso di cessione fra privati, soggetta ad imposta di registro, si può recuperare il credito in sede di rogito.

2. in **diminuzione delle imposte di registro**, ipotecarie, catastali, **sulle successioni e donazioni**, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
3. in **diminuzione dell’Irpef** dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare in data successiva a quella in cui avviene il nuovo acquisto;
4. in compensazione con le somme dovute ai sensi del D.Lgs n. 241/1997, utilizzando il modello F24.

Nella tabella che segue schematizziamo le metodologie di recupero del credito.

IMPOSTA I ACQUISTO	IMPOSTA II ACQUISTO	UTILIZZO CREDITO
IVA	IMPOSTA REGISTRO	In diminuzione dell’imposta di registro, a meno che dall’atto non risulti il contrario (mod. 1)
IMPOSTA REGISTRO	IMPOSTA REGISTRO	
IVA	IVA	- diminuzione Irpef (mod. 3)
IMPOSTA REGISTRO	IVA	- compensazione in F24 (mod. 4)

Il credito d’imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- che nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione** abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che l’acquisto sia stato effettuato **entro un anno dalla vendita di altro immobile** acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell’altro immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

A causa dell’emergenza COVID-19 è stata disposta la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio ‘prima casa’ e del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della stessa. I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22/05/1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni “prima casa”) se dimostrano che al momento dell’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e tale diritto ai privilegi “prima casa” risulta nell’atto di acquisto dell’immobile per cui si concede il credito d’imposta.

L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o all’IVA, pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Se l’immobile alienato o acquisito rientra nella comunione patrimoniale dei coniugi, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione, così come specificato dalla Circolare ministeriale n. 19 del 01/03/2001.

Non potrà beneficiare di questo credito d’imposta il soggetto che abbia alienato un’abitazione a suo tempo pervenutagli per atto di donazione o successione, anche se la stessa fosse stata acquistata dal donante o dal defunto usufruendo delle agevolazioni prima casa, così come specificato dalla Circolare 01/03/2001 n. 19.

La stessa circolare sopra citata specifica anche che il credito d’imposta per la vendita e il riacquisto della prima casa spetta anche al soggetto che aliena l’abitazione **a titolo gratuito** (atto di donazione), in quanto il trasferimento non deve intendersi necessariamente a titolo oneroso.

Il credito d’imposta spetta anche al soggetto che acquisisce un’altra abitazione mediante permuta o mediante contratto di appalto.

Il termine di prescrizione di questo credito d’imposta è fissato in dieci anni dal momento del suo sorgere.

Il credito d’imposta è personale, e anche in caso di acquisto effettuato da più persone va calcolato per ogni singolo contribuente.

ESEMPIO 1. Marito e moglie acquistano nel novembre 2021 l’abitazione principale al 50% su cui pagano l’iva pari a 10.000 euro. La moglie non era proprietaria di nessun immobile, mentre il marito ha venduto nel settembre 2021 la sua abitazione principale posseduta al 100% su cui aveva pagato al momento dell’acquisto un’imposta di registro pari a 3.000 euro. La moglie non ha diritto a nessun credito d’imposta, mentre il marito può recuperare nel 730/2022 una cifra pari a 3.000 euro.

ESEMPIO 2. Marito e moglie acquistano nel novembre 2021 l’abitazione principale al 50% su cui pagano l’iva pari a 10.000 euro. La moglie non era proprietaria di nessun immobile, mentre il marito ha venduto nel settembre 2021 la sua abitazione principale posseduta al 100% su cui aveva pagato al momento dell’acquisto un’imposta di registro pari a 7.000 euro. La moglie non ha diritto a nessun credito d’imposta, mentre il marito può recuperare nel 730/2022 una cifra pari a 5.000 euro.

ESEMPIO 3. Marito e moglie acquistano nel novembre 2021 l’abitazione principale al 50% su cui pagano l’iva pari a 10.000 euro. Hanno venduto nel settembre 2021 l’abitazione principale posseduta al 50% su cui avevano pagato al momento dell’acquisto un’imposta di registro pari a 7.000 euro. La moglie è fiscalmente a carico del marito. Il marito potrà recuperare la sua quota pari a 3.500 euro nel 730/2021, ma non potrà inserire la parte della moglie, anche se è a carico. La moglie potrà eventualmente recuperare i 3.500 euro a lei spettanti entro dieci anni se avrà capienza, a condizione che li esponga nel 730/2022 (nel quadro G del coniuge dichiarante).

Acquisto prima casa

Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate, previste rispettivamente ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l’unità abitativa non è richiesta per il personale di servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.

A partire dall’1/1/2014 il DL 104/2013 ha modificato la disciplina dell’imposta di registro, come esposto nella tabella seguente:

COMPRAVENDITA PRIMA CASA			
CEDENTE	REGIMA IVA	IMPOSTA REGISTRO FINO AL 31/12/13	IMPOSTA REGISTRO DAL 1/1/2014
IMPRESA CHE CEDE ENTRO 4 ANNI	4%	168,00	200,00
IMPRESA CHE CEDE DOPO 4 ANNI	ESENTE	3%	2%
ALTRI SOGGETTI IVA	ESENTE	3%	2%
PRIVATO	ESENTE	3%	2%

CASELLA N. 310

Residuo precedente dichiarazione (G1)

Nella **colonna 1** deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione del 730/2021 o nel rigo RN 47, colonna 11, del Mod. REDDITI PF 2021;

CASELLA N. 311 Credito anno 2021 (G1)

Nella **colonna 2** deve essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel 2021.

CASELLA N. 312 di cui compensato nel mod. F24 (G1)

Nella **colonna 3** deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Rigo G2 - Credito di locazione canoni non percepiti**CASELLA N. 313 Credito canoni di locazione non percepiti (G2)**

Nella casella G2 va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione d’immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Il credito d’imposta spetta, è pari alle imposte versate sui canoni non percepiti negli anni precedenti.

ATTENZIONE. Si ricorda che questo credito d’imposta è previsto solo per gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo. Non è applicabile per negozi, uffici o altro. (Circ.11 del 21/05/2014).

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario **calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi** di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

ATTENZIONE. L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Sezione II – Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per esigenze particolari come l’acquisto della prima casa o una grave malattia, un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Su tali cifre viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali che eccedano il limite di 5.164,57 euro. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione.

La reintegrazione può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. Sulle somme che eccedono il limite di 5.165 euro, e che quindi reintegrano le anticipazioni richieste, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione.

Chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro come nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n.252/2005 e la circolare n.70/2007 dell’Agenzia delle Entrate.

CASELLA N. 314 *Anno anticipazione (G3)*

Indicare l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.

CASELLA N. 315 *Reintegro totale/parziale (G3)*

Indicare:

- il **codice 1** se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente;
- il **codice 2** se l’anticipazione è stata reintegrata solo in parte.

CASELLA N. 316 *Somma reintegrata (G3)*

Indicare l’importo che è stato versato nel 2021 per reintegrare l’anticipazione percepita.

CASELLA N. 317 *Residuo precedente dichiarazione (G3)*

Indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione indicato nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2021 o nel rigo RN47, col. 13 del Mod. REDDITI PF 2021.

CASELLA N. 318 *Anno 2021 (G3)*

Indicare l’importo del credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.

CASELLA N. 319 *di cui compensato nel modello F24 (G3)*

Indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione III - Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (G4)

Possono compilare questa sezione i contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale siano state pagate imposte a titolo definitivo per le quali il soggetto che presta l’assistenza fiscale può riconoscere un credito d’imposta.

Si considerano **definitive le imposte** divenute irripetibili e quindi non si possono inserire tasse pagate in acconto, in via provvisoria o quelle per le quali sia prevista la possibilità di rimborso.

Le imposte che si possono indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2021 fino al termine di presentazione della presente dichiarazione; possono riferirsi anche a redditi prodotti negli anni precedenti.

Per maggiori dettagli, in particolare in merito alla documentazione da conservare ai fini della verifica della detrazione e quella idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento delle imposte all’estero si rinvia alla circolare n. 9/E del 5 marzo 2015.

CASELLA N. 320 *Codice stato estero*

Indicare nella **colonna 1** il codice dello stato estero nel quale è stato prodotto il reddito. L’elenco dei codici può essere trovato nel sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Per i redditi indicati nella CU il dato è rilevabile dal **punto 377** della stessa certificazione. Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi sarà necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in diversi anni.

CASELLA N. 321 *Anno*

Indicare l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2021 indicare “2021”. Per i redditi indicati nella CU il dato è rilevabile dal **punto 378** della stessa certificazione.

CASELLA N. 322 *Reddito estero*

Indicare il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel **2021** va riportato il reddito indicato nei quadri **C** e **D** della presente dichiarazione per il quale compete il credito. In questo caso **non vanno compilate** le colonne **5, 6, 7, 8 e 9**. Per i redditi indicati nella CU il dato è rilevabile dal **punto 379** della stessa certificazione.

CASELLA N. 323 *Imposta estera*

Indicare le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Esempio. Se per redditi prodotti all'estero nel 2019 nello stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di euro 300, diventata definitiva per euro 200 entro il 31/12/2020 e già riportata nel rigo G4 del 730/2021, e per euro 100 entro il 31/12/2021, nella colonna 4 del rigo G4 del 730/2022 deve essere indicato solo l'importo di euro 100.

Per i redditi indicati nella CU il dato è rilevabile dal **punto 380** della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

CASELLA N. 324 *Reddito complessivo*

Indicare il reddito complessivo aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell'anno di produzione del reddito.

Per l'anno 2020 è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2021 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 - col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2021.

CASELLA N. 325 *Imposta lorda*

Indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno indicato a colonna 2.

Per l'anno 2020 tale dato è desumibile del rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2021 o dal rigo 16 del Mod. 730-3/2021.

CASELLA N. 326 *Imposta netta*

Indicare nella **colonna 7** l'imposta netta italiana relativa all'anno indicato a colonna 2.

Per l'anno 2020 tale dato è desumibile dal rigo RN 26, col. 2, del mod. REDDITI PF 2021 o dal rigo 50 del mod. 730-3/2021.

CASELLA N. 327 *Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni*

Indicare nella **colonna 8** il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2 indipendentemente dallo stato estero di riferimento. Può essere necessario compilare questa casella se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in colonna 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2020.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2021 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, l'importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella

colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2020.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2021 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo G4 risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righe da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI 2021. In questo caso l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righe CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF.

CASELLA N. 328 Di cui relativo allo stato estero di col. 1

Indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in col. 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1. L’importo è già compreso in quello di colonna 8 e quindi questa casella non va compilata se la colonna 8 risulta vuota.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi anni d’imposta e si è usufruito del relativo credito d’imposta in dichiarazioni diverse.

Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione del reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2016	di cui resasi definitiva nel corso del 2017
A	2020	1.000	350	200	150

L’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200.

Credito già utilizzato nel mod. 730/2021.

Se nella dichiarazione dei redditi 730/2021 è stato compilato un rigo G4 nel quale siano stati indicati uno stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 145 (146 per coniuge) del mod. 730-3/2021, relativo al medesimo anno di produzione del reddito, colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo stato estero.

ATTENZIONE Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Sezione IV - Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Questa sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l’immobile, un credito d’imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

Rigo G5 – Abitazione principale

Il credito d’imposta riconosciuto per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la costruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

CASELLA N. 329 Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposita domanda per l’accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

CASELLA N. 330 Numero rata

Indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel 2021.

CASELLA N. 331 Totale credito

Indicare l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, o per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.

CASELLA N. 332 Residuo precedente dichiarazione

Riportare il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2021, o quello indicato nel rigo RN 47, col. 21 del mod. REDDITI PF 2021.

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2021 risulti superiore all’imposta netta, il soggetto che presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Rigo G6 – Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o 10 quote costanti.

Nel caso sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

ATTENZIONE. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale il credito spetta nel **limite complessivo di euro 80.000.**

CASELLA N. 333 *Impresa/Professione*

Questa casella deve essere barrata se l’immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all’esercizio d’impresa o della professione.

CASELLA N. 334 *Codice fiscale*

Si indica il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposita domanda per l’accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla colonna 1 del rigo G5.

CASELLA N. 335 *Numero rata*

Indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nel 2021.

CASELLA N. 336 *Rateazione*

Si indica il numero di quote: **5 o 10** in cui si è scelto di ripartire il credito d’imposta.

CASELLA N. 337 *Totale credito*

Si indica l’importo del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito spettante per l’anno d’imposta 2021 nei limiti dell’imposta netta.

Sezione VI - Credito d’imposta per prima casa under 36

Nel **rigo G8** deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

ATTENZIONE. Il credito spetta solo a coloro non hanno compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui,

CASELLA N. 338 *Residuo precedente dichiarazione (G8)*

Indicare il credito d’imposta residuo indicato nel rigo RN 47, col. 11, del Mod. REDDITI 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è indicato il codice “1”.

CASELLA N. 339 *Credito anno 2021 (G8)*

Indicare il credito d’imposta maturato nel 2021, pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.

CASELLA N. 340 *di cui compensato in F24 (G8)*

Indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

CASELLA N. 341 *di cui compensato in atto (G8)*

Riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

Sezione VII - Credito d’imposta per erogazioni cultura (art-bonus) (G9)

CASELLA N. 342 *Spesa 2021 (G9)*

Nel rigo G9 va indicato l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2021:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- dal 27 dicembre 2017, a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

- del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti a enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Per queste erogazioni viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura **del 65 per cento che** spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Mod. 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare n. 24/E del 31/07/2014.

ATTENZIONE. Per le erogazioni a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei rigi da E8 a E12 della sezione I del quadro E, la detrazione dall’imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

CASELLA N. 343 *Residuo 2020 (G9)*

Indicare il credito d’imposta residuo che è riportato **nel rigo 130** del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2021.

CASELLA N. 344 *Rata credito 2020 (G9)*

Indicare l’importo riportato **nel rigo 160, colonna 2** del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo RN30, colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2020.

CASELLA N. 345 *Rata credito 2019 (G9)*

Indicare l’importo riportato **nel rigo 160, colonna 1** del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo CR14, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2021.

Sezione IX - Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2020 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo, potranno essere indicati solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

CASELLA N. 346 *Credito spettante (Rigo G11)*

Riportare l’importo del credito d’imposta eventualmente spettante.

CASELLA N. 347 *Residuo 2020 (G11)*

Indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2021.

CASELLA N. 348 *di cui utilizzato in F24 (G11)*

Indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione XIII – Altri crediti d’imposta (G15)

Indicare i crediti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni. Se si dovessero inserire più tipologie di credito occorre compilare più moduli.

CASELLA N. 349 *Codice (G15)*

Indicare i seguenti codici:

- **‘1’ credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali.** Per le parti che si sono avvalse della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art.20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n.28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto alla metà.
L’importo del credito d’imposta spettante **risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno.** Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è **utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.**
Il credito d’imposta può essere indicato in compensazione con il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

- **‘2’ credito d’imposta APE.** E’ il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario garanzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall’Inps un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;

- **‘3’ credito d’imposta sport bonus.** Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 12 agosto 2020 e del 15 dicembre 2020, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate ne corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
 Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

- **‘4’ credito d’imposta per bonifica ambientale.** Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione e della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

- **‘5’ credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.** Per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro a coloro che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

- **‘6’** credito d’imposta istituito dall’art.1, commi da 539 a 547, della L. 24/12/2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno **incrementato il numero di lavoratori dipendenti** (ad es. colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Si può indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.
- **‘7’** credito di imposta (**SCHOOL BONUS**), fino a 100.000 euro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate:
 - alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;
 - agli interventi di miglioramento dell’occupabilità degli studenti.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d’imposta spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n.3626, denominato “Erogazione liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione”, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600. Dall’anno d’imposta 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell’anno precedente.

- **‘8’** credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di **videosorveglianza** digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d’imposta è pari all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo **2017**.
- **‘9’** credito d’imposta per **sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**. Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta è pari al 100%. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24;
- **‘10’** credito d’imposta **per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica**. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **1.000 euro per ciascuna unità immobiliare**. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le

informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’**ENEA**.
Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse.

CASELLA N. 350 Importo (G15)

Indicare per il codice:

- 1:** l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2020.
- 2:** l’importo inserito nel punto 381 della Certificazione Unica 2022;
- 4:** l’importo delle erogazioni liberali effettuate;
- 9 o 10:** l’importo delle spese sostenute.

CASELLA N. 351 Residuo 2020 (G15)

Se in colonna 1 è indicato il **codice ‘3’** inserire il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 154 del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. REDDITI PF 2021.

Se in colonna 1 è indicato il **codice ‘6’**, riportare l’importo che è esposto nel rigo 132 del prospetto di liquidazione del Mod.730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2021.

Se in colonna 1 è indicato il **codice ‘7’**, indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2021.

Se in colonna 1 è indicato il **codice ‘8’**, indicare il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2021.

CASELLA N. 352 Rata 2020 (G15)

Indicare l’importo riportato nel rigo 158, colonna 2 (colonna 4 per il coniuge), del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo RN32, colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2021, se in colonna 1 è indicato il **codice ‘3’**.

CASELLA N. 353 Rata 2019 (G15)

Se in colonna 1 è indicato il codice ‘3’ inserire l’importo riportato nel rigo 158, colonna 1, del prospetto di liquidazione del Mod. 730/2021, o l’ammontare indicato nel rigo CR31, colonna 4, del Mod. REDDITI PF 2021.

CASELLA N. 354 di cui compensato in F24 (G15)

Se nella casella 349 sono stati indicati i codici 1, 6, 8, 9 o 10 indicare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della presentazione della dichiarazione.

QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

Questo quadro è riservato ai contribuenti che intendono utilizzare l’eventuale credito risultante dal modello 730/2022 per pagare le imposte non comprese nel 730, mediante compensazione nel mod. F24.

Il contribuente che effettua questa scelta non ottiene, nel mese di luglio, da parte del sostituto d’imposta, il rimborso corrispondente alla parte corrispondente del credito che ha chiesto di compensare per pagare altre imposte.

Questo quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE. Il modello di pagamento F24 che contiene una compensazione deve essere presentato **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (art. 3, comma 1, decreto-legge 26/10/2019, n. 124).

ATTENZIONE. In caso di dichiarazione congiunta, i coniugi possono scegliere autonomamente se ed in quale misura utilizzare il credito per il pagamento delle imposte dovute da ciascuno di essi. **Non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dall’altro coniuge.**

CASELLA N. 355 *Indicare l’importo da versare con il Mod. F24*

Indicare l’ammontare delle imposte che s’intende versare con il Mod. F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730.

Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all’importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d’imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato nella suddetta casella, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza sempre con il mod. F24.

CASELLA N. 356 *Barrare la casella...*

Barrare la casella se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l’intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.

L’importo del credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione è riportato nel prospetto modello 730-3/2022 nei righe da 191 a 196 (da 211 a 216 per il coniuge).

In caso di elaborazione del modello 730 integrativo, il contribuente che nel mod. 730 originario ha compilato il quadro I e che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel mod. F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel quadro I del mod. 730 integrativo un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione. Il contribuente che, invece, non ha compilato il quadro I nel mod. 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il quadro I del mod. integrativo.

QUADRO K - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2021 per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art.7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.605). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA, non superiori a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2021.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o a più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro K che deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI 2022 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Sezione I - Dati identificativi del condominio

CASELLA N. 357 Codice fiscale del condominio

E' il dato identificativo del condominio che si può desumere dalle comunicazioni dell'amministratore.

CASELLA N. 358 Denominazione del condominio

E' la denominazione del condominio che si può desumere dalle comunicazioni dell'amministratore.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio

CASELLA N. 359 Codice Comune

Indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio.

CASELLA N. 360 Terreni/Urbano

Indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

CASELLA N. 361 Sezione Urbana/Comune Catastale

Inserire le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

CASELLA N. 362 Foglio

Riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

CASELLA N. 363 *Particella*

Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

CASELLA N. 364 *Subalterno*

Riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo K3 - Domanda di accatastamento

CASELLA N. 365 *Data*

Indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

CASELLA N. 366 *Numero*

Indicare il numero della domanda di accatastamento.

CASELLA N. 367 *Provincia Ufficio Agenzia Entrate*

Indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

In questa sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Di conseguenza le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

CASELLA N. 368 *Codice fiscale del fornitore*

Indicare il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;

CASELLA N. 369-370 *Cognome (o denominazione) e nome*

Indicare il cognome e il nome del fornitore se è una persona fisica: Se è un soggetto diverso inserire solo la denominazione o ragione sociale.

CASELLA N. 371 *Sesso*

Indicare il sesso esclusivamente se il fornitore è persona fisica.

CASELLA N. 372 *Data di nascita*

Indicare la data di nascita esclusivamente se il fornitore è persona fisica.

CASELLA N. 373 *Comune e provincia di nascita*

Indicare il comune e la provincia di nascita esclusivamente se il fornitore è persona fisica.

CASELLA N. 374 *Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi*

Deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare

CASELLA N. 375 *Codice stato estero*

Deve essere indicato il codice dello stato estero.

<p>ATTENZIONE. Questa sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nel caso in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Risoluzione AE n. 67 del 20/09/2018).</p>

QUADRO L – ULTERIORI DATI

I redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 %, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Dall'anno fiscale 2020 l'imposta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50% per 10 periodi d'imposta.

ATTENZIONE. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune che sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Rigo L1 – Redditi prodotti in euro Campione d'Italia

CASELLA N. 376 *Codice*

Indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;

- '1' redditi dominicali;
- '2' redditi agrari;
- '3' redditi da fabbricati;
- '6' redditi diversi di cui al quadro D.

CASELLA N. 377 *Importo*

Indicare l'ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 – Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia

CASELLA N. 378 *Codice*

Indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;

- '1' redditi dominicali;
- '2' redditi agrari;
- '3' redditi da fabbricati;
- '4' redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 CU 2022);
- '5' redditi diversi di cui al quadro D.

CASELLA N. 379 *Importo*

Indicare l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH ISLANDS	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANZORRE ISOLE	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	073	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	155	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FUJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJAYRAH	241	MADAGASCAR	104	REUNION	247	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MADEIRA	235	ROMANIA	061	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAWI	056	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UGANDA	132
BULGARIA	012	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	URUGUAY	080
CAMBODIA	135	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBILTERRA	102	MAROCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAN MARINO	037	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SAO TOME E PRINCIPE	187	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SENEGAL	152	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SERBIA	289		
CHAGOS ISOLE	255	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDOVIA	265	SHARJAH	243		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153		
		GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147		

**TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2021"**

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140
30/01/2019	VALBRENTA	M423	VI	Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
				Ex comune di CISON DEL GRAPPA	C734
				Ex comune di SAN NAZARIO	I047
				Ex comune di VALSTAGNA	L650
20/02/2019	LUSIANA CONCO	M427	VI	Ex comune di CONCO	C949
				Ex comune di LUSIANA	E762

**TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2022"**

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140
30/01/2019	VALBRENTA	M423	VI	Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
				Ex comune di CISON DEL GRAPPA	C734
				Ex comune di SAN NAZARIO	I047
				Ex comune di VALSTAGNA	L650
20/02/2019	LUSIANA CONCO	M427	VI	Ex comune di CONCO	C949
				Ex comune di LUSIANA	E762

* Per quest'anno il contenuto della presente tabella è uguale a quello della tabella 11, nonostante ciò per omogeneità di esposizione con i precedenti anni, sono state mantenute due tabelle distinte.

TABELLA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG.	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	CASI PARTICOLARI	
ABRUZZO	01	1,73%	per qualunque reddito				
BASILICATA	02		fino a 55.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	È prevista un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.	
			oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	1,73%	676,50 + 1,73% sulla parte eccedente 54.999		
			oltre 75.000 euro	2,33%	1022,50 + 2,33% sulla parte eccedente 75.000		
BOLZANO	03		fino a 35.000 euro	0% sull'intero importo (per effetto della deduzione di euro 35.000)	Zero	Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti e dei redditi assoggettati a regime forfettario (L.190/2014) mentre non si tiene conto della deduzione di 35.000 euro prevista per il primo scaglione (scaglione sino ad euro 35.000). Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.	
			da 35.000 a 75.000 euro	1,23%	1,23% sulla parte eccedente euro 35.000		
			Oltre 75.000 euro	1,73%	492 + 1,73% sulla parte eccedente euro 75.000		
CALABRIA	04	2,03%	per qualunque reddito				
CAMPANIA	05	2,03%	per qualunque reddito				
EMILIA ROMAGNA	06		fino a 15.000 euro	1,33%	1,33% sull'intero importo		
			da 15.001 a 28.000 euro	1,93%	199,50 + 1,93% sulla parte eccedente 15.000		
			da 28.001 a 55.000 euro	2,03%	450,40 + 2,03% sulla parte eccedente 28.000		
			da 55.001 a 75.000 euro	2,23%	998,50 + 2,23% sulla parte eccedente 55.000		
			oltre 75.000 euro	2,33%	1.444,50 + 2,33% sulla parte eccedente 75.000		
FRIULI VENEZIA GIULIA	07		fino a 15.000 euro	0,70%	0,70% sull'intero importo		
			oltre 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo		
LAZIO	08	Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF fino ad euro 35.000					È prevista un'aliquota agevolata del 1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 35.000 euro. È prevista la stessa aliquota del 1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. È prevista la stessa aliquota del 1,73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. È prevista la stessa aliquota dell'1,73% a favore dei contribuenti ultrasessantenni portatori di handicap appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000 euro
			fino a 35.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo		
		Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF superiori a 35.000 euro					
			fino a 15.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo		
			da 15.001 a 28.000 euro	2,73%	259,5 + 2,73% sulla parte eccedente 15.000		
			da 28.001 a 55.000 euro	2,93%	614,4 + 2,93% sulla parte eccedente 28.000		
			da 55.001 a 75.000 euro	3,23%	1405,5 + 3,23% sulla parte eccedente 55.000		
			oltre 75.000 euro	3,33%	2051,5 + 3,33% sulla parte eccedente 75.000		
LIGURIA	09		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per l'anno d'imposta 2021 ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore a 28.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico spetta una detrazione pari a 35,00 euro per ciascun figlio. La detrazione è aumentata a 45,00 euro per ogni figlio portatore di handicap. Quando l'imposta dovuta sia minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 DPR n.917/1986.	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,81%	184,50 + 1,81% sulla parte eccedente 15.000		
			da 28.001 a 55.000 euro	2,31%	419,80 + 2,31% sulla parte eccedente 28.000		
			da 55.001 a 75.000 euro	2,32%	1.043,5 + 2,32% sulla parte eccedente 55.000		
			oltre 75.000 euro	2,33%	1.507,5 + 2,33% sulla parte eccedente 75.000		
LOMBARDIA	10		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo		
			da 15.001 a 28.000 euro	1,58%	184,5+1,58% sulla parte eccedente 15.000		
			da 28.001 a 55.000 euro	1,72%	389,9+1,72% sulla parte eccedente 28.000		
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%	854,30 + 1,73% sulla parte eccedente 55.000		
			oltre 75.000 euro	1,74%	1.200,30 + 1,74% sulla parte eccedente 75.000		

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG.	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	CASI PARTICOLARI
MARCHE	11		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,53%	184,5+1,53% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,70%	383,4+1,70% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	842,4+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.186,4+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
MOLISE	12		fino a 15.000 euro	2,03%	2,03% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	2,23%	304,5+2,23% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,43%	594,4+2,43% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	2,53%	1.250,5+2,53% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	2,63%	1.756,5+2,63% sulla parte eccedente 75.000	
PIEMONTE	13		fino a 15.000 euro	1,62%	1,62% sull'intero importo	Ai contribuenti spetta una detrazione d'imposta di 250 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.
			da 15.001 a 28.000 euro	2,13%	243+2,13% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,75%	519,9+2,75% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	3,32%	1.262,40 + 3,32% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	3,33%	1.926,40 + 3,33 sulla parte eccedente 75.000	
PUGLIA	14		fino a 15.000 euro	1,33%	1,33% sull'intero importo	Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione sopra descritta è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità.
			da 15.001 a 28.000 euro	1,43%	199,5+1,43 sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,71%	385,4+1,71% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	847,1+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.191,1+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
SARDEGNA	15	1,23%	per qualunque reddito		Soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 55.000 euro e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione d'imposta pari a 200 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. La detrazione sopra descritta è aumentata di 100 euro per ogni figlio con diversa abilità. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (55.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a regime forfettario (L.190/2014)	
SICILIA	16	1,23%	per qualunque reddito			
TOSCANA	17		fino a 15.000 euro	1,42%	1,42% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,43%	213+1,43% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,68%	398,9+1,68% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	852,5+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.196,5+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
TRENTO	18		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	Ai contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 15.000 spetta una deduzione di euro 15.000. Tale deduzione non spetta ai soggetti con reddito imponibile superiore a euro 15.000.
			da 15.001 a 28.000 euro	1,23%		
			da 28.001 a 55.000 euro	1,23%	676,50 + 1,73% sulla parte eccedente 55.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%		
			oltre 75.000 euro	1,73%		
UMBRIA	19		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,63%	184,5+1,63% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,68%	396,4+1,68% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%	850+1,73% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,83%	1.196+1,83% sulla parte eccedente 75.000	
VALLE D'AOSTA	20	1,23%	per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari		Per il periodo di imposta 2021, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Tale deduzione non spetta ai soggetti con reddito complessivo superiore a euro 15.000.	
VENETO	21	1,23%	per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari		È prevista l'aliquota agevolata dello 0,9% per persone con disabilità con reddito imponibile non superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.	

Elenco degli Enti autorizzati alle Adozioni Internazionali

- ◆ **A.I.A.U-** Associazione in aiuti umanitari Onlus
- ◆ **A.S.A.** - Associazione Solidarietà Adozioni Onlus
- ◆ **AAA** - Associazione Adozioni Alfabeto Onlus
- ◆ **Ai.Bi.** - Associazione Amici dei Bambini
- ◆ **Amici di Don Bosco Onlus**
- ◆ **AMI** - Amici Missioni Indiane - Onlus
- ◆ **Amici Trentini ODV**
- ◆ **Arcobaleno Onlus**
- ◆ **Ariete Onlus**
- ◆ **Associazione Agapè** - Onlus
- ◆ **Associazione di Volontariato “CUORE” ONLUS**
- ◆ **Associazione di volontariato ERNESTO**
- ◆ **Associazione ENZO B - Impresa Sociale Onlus**
- ◆ **Associazione Figli della Luce - Onlus**
- ◆ **ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO Onlus**
- ◆ **A.I.P.A.** - Associazione Italiana Pro Adozioni- Onlus Erga Pueros
- ◆ **Associazione Mehala - Sostegno Infanzia e Famiglia Onlus**
- ◆ **A.N.P.A.S.** - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
- ◆ **Associazione per l'adozione internazionale “BRUTIA” - ONLUS**
- ◆ **Azione per famiglie nuove - Onlus**
- ◆ **C.I.A.I.** - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia – Onlus
- ◆ **Centro Adozioni La Maloca Onlus**
- ◆ **Centro aiuti per l'Etiopia**
- ◆ **C.I.F.A. Onlus** - Centro Internazionale per l'Infanzia e la Famiglia
- ◆ **Comunità di S. Egidio** - Acap
- ◆ **FAMIGLIA INSIEME** - Società cooperativa sociale
- ◆ **Fondazione AVSI**
- ◆ **Fondazione Patrizia Nidoli Onlus**
- ◆ **Gruppo di Volontariato Solidarietà**
- ◆ **I bambini dell'arcobaleno - Bambarco Onlus**
- ◆ **I Fiori Semplici Onlus**
- ◆ **IL MANTELLO** - Associazione di volontariato per le famiglie e l'adozione
- ◆ **International Action** - APS
- ◆ **ISTITUTO LA CASA**
- ◆ **La Cicogna** - Onlus
- ◆ **La Primogenita International Adoption**
- ◆ **Lo Scoiattolo** - Onlus
- ◆ **MOVIMENTO SHALOM**

- ◆ **N.A.A.A - Network Aiuto Assistenza Accoglienza Onlus**
- ◆ **Nuova Associazione di Genitori Insieme per l'Adozione - N.A.D.I.A. Onlus**
- ◆ **Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione (N.O.V.A.)**
- ◆ **Progetto Sao José**
- ◆ **Rete Speranza - Onlus**
- ◆ **Senza frontiere - Onlus**
- ◆ **S.O.S. Bambino International Adoption**
- ◆ **S.P.A.I. - Servizio Polifunzionale per l'Adozione Internazionale**
- ◆ **Sjamo (Sao José Amici nel Mondo)**
- ◆ **Servizio Regionale per le adozioni internazionali SRAI – Regione Piemonte**

**PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

PARTITO POLITICO	CODICE
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Azione	S48
Cambiamo!	S49
Centro Democratico	A10
Democrazia Solidale – Demo. S	A41
Europa Verde - Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà	C35
Italexit per l'Italia	C51
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento politico Forza Italia	F15
Movimento – La Puglia in Più	E32
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Südtiroler Volkspartei	W26
UDC – Unione di centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Union Valdôtaine	Y27

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	58,00	59	60	61	62	63,00	64	65	66	67	68	69
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B3	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B4	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B5	,00					,00		<input type="checkbox"/>				
B6	,00					,00		<input type="checkbox"/>				

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO			CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
			SERIE	NUMERO	E SOTTONUMERO				
B11	70	71	72	73	74	75	76	77	78

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

										Casi particolari	79	Codice Stato estero	80	
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	4 ALTRI DATI	C2	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	4 ALTRI DATI	C3	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	4 ALTRI DATI
	81	82	83,00	84				,00					,00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
	85	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00								
	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI											
	91	92	93											
C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)			1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE									
				94	95									

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

C6	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	3 ALTRI DATI	C7	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	3 ALTRI DATI	C8	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	3 ALTRI DATI
	96	97,00	98			,00				,00	

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	99,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	100,00	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)	101,00
----	-----------------------------------	-------	---------------------------------------	--------	-----	---	--------

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)	102,00	C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)	103,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)	104,00
-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	--------

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

C14	1 CODICE	2 TRATTAMENTO EROGATO	3 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	4 ESENZIONE IMPATRIATI
	105	106,00	107,00	108,00

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	109,00	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	110,00	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA	111,00
-----	-----------------------------	--------	---------------------------------	--------	----------------------------	--------

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	4 RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	4 RITENUTE		
		112	113,00	114,00			115	116,00	117,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	3 RITENUTE						
		118	119	120,00	121,00						
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	3 REDDITI	4 REDDITI	5 SPESE	6 RITENUTE					
		122	123	124,00	125,00	126,00					
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1 REDDITI	2 REDDITI	3 REDDITI	4 RITENUTE					
		127	128	129,00	130,00	131,00					

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7 RITENUTE	
		132	133	134	135,00	136,00	137,00	138,00	
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO	7 RITENUTE			
		139	140	141	142,00	143,00			

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata			
E1	SPESE SANITARIE	144	145	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	153	154
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	146	147	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		155
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		148	E8	ALTRE SPESE	156	157
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	149	150	E9	ALTRE SPESE		
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	151	152	E10	ALTRE SPESE		
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	158	159			160	161

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

Codice fiscale del coniuge		Contributi per previdenza complementare				
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	162	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	168	169
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	163	E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	170	171
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	165	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	172	173
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	166	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	174	175
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	167	E30	FAMILIARI A CARICO	176	177
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	178			179	180
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	181			182	
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	183			185	186

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	187	188	189	190	191	192	193	194	195
E42									
E43									

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO		
E51	197	198	199	200	201	202	203		
E52									
ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATASTAMENTO	
N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE	
E53	205	206	207	208	209	210	211	212	213
									214

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
E56	215	216	217	E57	218	219		
E58			220	221	E59	222		223

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008	110%	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE SISMA
E61	224	225	226	227	228	229	230	231
E62								

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI	PERCENTUALE
E71	233	234	235	E72	236	237

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	ALTRE DETRAZIONI
E81	238
E83	239

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2021 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

F1	Acconto IRPEF 2021	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2021	3 Importo	Acconto cedolare secca 2021	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
		241	242		243		244	245

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1 Codice IRPEF	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
	246	247	248	249	250	251	252	253

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24	
	254	255	256	257	258	259		260	261	262	263	264	265	266	267

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
	268	269	270	271	272	273	274	275	276

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	1 Eventi eccez.	2 IRPEF	3 Add.le Regionale	4 Add.le Comunale	5 Imposta sostitutiva premi di risultato	6 Cedolare secca	7 Imposta sostitutiva R.I.T.A.
	277	278	279	280	281	282	283

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2022 E RATEAZIONE DEL SALDO 2021

F6	1 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	2 Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	3 Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	4 Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	5	6 Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	7 Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	
		284	285	286	287	288	289	290

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730

F7	1 Soglia esenzione saldo 2021	2 Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2021	3 Soglia esenzione acconto 2022	4 Esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2022	F8	Ritenute
	291	292	293	294		295

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

F9	1 Importi rimborsati IRPEF	2 Addizionale Regionale all'IRPEF	3 Addizionale Comunale all'IRPEF	4 Cedolare secca
	296	297	298	299
F10	1 Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte Credito IRPEF	2 Credito Addizionale Regionale	3 Credito Addizionale Comunale	4 Credito cedolare secca
	300	301	302	303

SEZIONE IX - ALTRI DATI

F11	1 Importi rimborsati dal sostituto	2 Ulteriore detrazione per figli	3 Detrazioni canonici locazione	F12	1 Restituzione bonus fiscale	2 Restituzione bonus straordinario	F13	1 Pignoramento presso terzi	2 Tipo reddito	3 Ritenute
	304	305	306	307	308	309				

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	1 Credito riacquisto prima casa residuo precedente dichiarazione	2 credito anno 2021	3 di cui compensato nel mod. F24	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)
	310	311	312		313

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3	1 Anno anticipazione	2 Reintegro Totale/Parziale	3 Somma reintegrata	4 Residuo precedente dichiaraz.	5 Anno 2021	6 di cui compensato nel mod. F24
	314	315	316	317	318	319

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo
	320	321	322	323	324
	6 Imposta lorda	7 Imposta netta	8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	9 di cui relativo allo Stato estero di col.1	
	325	326	327	328	

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	1 Abitazione principale	2 Codice fiscale	3 Numero rata	4 Totale credito	5 Residuo precedente dichiarazione	
		329	330	331	332	
G6	1 Altri immobili	2 Impresa/Professione	3 Codice fiscale	4 Numero rata	5 Rateazione	6 Totale credito
		333	334	335	336	337

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36

G8	1 Acquisto prima casa under 36	2 residuo precedente dichiarazione	3 credito anno 2021	4 di cui compensato nel mod. F24	5 di cui compensato in atto
		338	339	340	341

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA

G9	1 Spesa 2021	2 Residuo 2020	3 Rata credito 2020	4 Rata credito 2019	G11	1 Credito spettante	2 Residuo 2020	3 di cui utilizzato in F24
	342	343	344	345		346	347	348

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15	1 Codice	2 Importo	3 Residuo 2020	4 Rata 2020	5 Rata 2019	6 di cui compensato in F24
	349	350	351	352	353	354

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	1 Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	2 oppure	3 Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)
	355		356

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
	1 357	2 358

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)


K2	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
	1 359	2 360	4 361	5 362	6 363	7 364
K3	DOMANDA DI ACCATASTAMENTO	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE		
		1 giorno mese anno 365	2 366	3 367		

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

K4	CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	NOME (solo per le persone fisiche)						
	1 368	2 369	3 370						
K4	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	CODICE STATO ESTERO			
	4 370	5 giorno mese anno 372	6 373	7 373	8 374 ,00	9 375			
K5	1	2	3	4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
									,00
K6	1	2	3	4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
									,00
K7	1	2	3	4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
									,00
K8	1	2	3	4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
									,00
K9	1	2	3	4	5 giorno mese anno	6	7	8	9
									,00

QUADRO L - Ulteriori dati

L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	CODICE	IMPORTO
		1 376	2 377 ,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA	CODICE	IMPORTO
		1 378	2 379 ,00



MODELLO 730-1 Redditi 2021

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2022 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)			
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	DATA DI NASCITA	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
	GIORNO MESE ANNO		

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="checkbox"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, C. 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SI DICHIARA CHE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE
MOD. 730/2022 PER I REDDITI 2021 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA
DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL
CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF E PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SI IMPEGNA A TRASMETTERE
LA DICHIARAZIONE

FIRMA

.....

Modello 730 integrativo

pagina n. di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
---------	------	----------------

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
---------	------	----------------

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA LA DICHIARAZIONE MOD. 730/2022 PER I REDDITI 2021, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF. HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. O IL PROFESSIONISTA ABILITATO, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI, SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITA DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI. IL CAF O IL PROFESSIONISTA ABILITATO INOLTRE, A SEGUITO DELLA RICHIESTA RISCONTRATA NEL MODELLO 730, SI IMPEGNA NON SI IMPEGNA

AD INFORMARE DIRETTAMENTE IL CONTRIBUENTE DI EVENTUALI COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.

TIPOLOGIA	ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI	IMPORTO
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. O
DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

FIRMA DEL CONTRIBUENTE

**MODELLO 730-3** Redditi 2021

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

 730 rettificativo 730 integrativo Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione Comunicazione dati rettificati CAF o professionista Sostituto, CAF o professionista non delegato

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO			
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE			
DICHIARANTE			
CONIUGE DICHIARANTE			

RIEPILOGO DEI REDDITI		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
34	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
46	Credito d'imposta per l'acquisto prima casa under 36	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		¹ CODICE TRIBUTO	² ANNO DI RIFERIMENTO	³ CODICE REGIONE/COMUNE	⁴ CREDITO (DA QUADRO I)	⁵ DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)	
DICHARANTE	191	IRPEF	4001	2021		,00	
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2021		,00	
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2021		,00	
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2021		,00	
	195	SOLO MOD. 730 INTEGRATIVO	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2021		,00
	196	INTEGRATIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2021		,00
	198	TOTALE					,00

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		¹ CODICE TRIBUTO	² ANNO DI RIFERIMENTO	³ CODICE REGIONE/COMUNE	⁴ CREDITO (DA QUADRO I)	⁵ DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)	
CONIUGE	211	IRPEF	4001	2021		,00	
	212	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2021		,00	
	213	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2021		,00	
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2021		,00	
	215	SOLO MOD. 730 INTEGRATIVO	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2021		,00
	216	INTEGRATIVO	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2021		,00
	218	TOTALE					,00

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)

IMPORTI DA VERSARE – GIUGNO		¹ CODICE TRIBUTO	² ANNO DI RIFERIMENTO	³ CODICE REGIONE/COMUNE	⁴ IMPORTO DA VERSARE
231	IRPEF	4001	2021		,00
232	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2021		,00
233	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2021		,00
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2022	4033	2022		,00
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2021		,00
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022	3843	2022		,00
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2021		,00
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2021		,00
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2022	1840	2022		,00
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2021	,00
242		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2021	,00
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022	3843	2022	,00
IMPORTI DA VERSARE – NOVEMBRE					
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2022	4034	2022		,00
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2022	1841	2022		,00

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

.....

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. Sono, inoltre, riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

L'impegno da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative alla presente dichiarazione è attestato dalla barratura della relativa casella. Infine viene indicato se si tratta di un modello 730 integrativo o rettificativo.

Nel caso di 730 non precompilato, viene indicato se il sostituto, il CAF o il professionista abilitato non è stato delegato ad accedere alla dichiarazione precompilata.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri dal contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Inoltre viene riportato l'ammontare del reddito dei fabbricati locati con applicazione della cedolare secca, che quindi non concorre alla formazione del reddito complessivo.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B; gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. Il del quadro E del Mod. 730.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda l'ammontare totale delle detrazioni spettanti e i seguenti crediti d'imposta: per il riacquisto della prima casa (rigo G1); per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA da parte degli *under 36* (rigo G8); per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3); per l'incremento dell'occupazione; per le mediazioni; per negoziazioni e arbitrato (rigo G11).

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- gli ulteriori crediti d'imposta indicati in dichiarazione;
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente;
- il trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione.

Vengono aggiunti:

- la restituzione "bonus fiscale e straordinario" e "detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto";
- la restituzione del trattamento integrativo.

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

È riportato:

- l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione.
- l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI

Sono riportati l'ammontare della cedolare secca dovuta, la differenza positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dal sostituto, l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l'importo degli acconti della cedolare secca versati.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE E DEL CONIUGE

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF che saranno trattenute ovvero rimborsate dal sostituto d'imposta. Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. Il del quadro D.

È indicato l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.

È indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per premi di risultato e welfare aziendale.

È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

ALTRI DATI

Sono riportati i dati relativi all'ammontare residuo di alcuni crediti d'imposta che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, nonché il residuo del rigo E36 che il contribuente può riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

È indicato l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione; tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante.

È indicato il reddito di riferimento (somma di reddito complessivo e base imponibile della cedolare secca) per la determinazione delle detrazioni commisurate al reddito (es. detrazioni per carichi di famiglia e lavoro) e di altri benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, quali ad esempio l'ISEE.

Sono riportati i dati per la determinazione dell'acconto Irpef in presenza di situazioni particolari (ad esempio redditi di lavoro dipendente prodotti in zone di frontiera). In caso di modello 730 senza sostituto, nei rigi da 141 a 143 sono indicati gli importi della prima rata dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale e della prima rata dell'acconto cedolare secca compensati internamente.

Sono presenti i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero; tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.

Sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze soggette a IMU, non imponibili in quanto l'irpef e le relative addizionali sono sostituite dall'Imu. Tali informazioni possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali.

È indicato l'ammontare del residuo delle somme restituite al soggetto erogatore non dedotte nella presente dichiarazione che il contribuente può riportare nella successiva dichiarazione dei redditi ovvero chiedere a rimborso.

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate.

Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo.

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 730. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24.

Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD. CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD. SEDE

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2022		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2022		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2022		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2022		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2022		,00		,00	,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE DAL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate <input type="text"/>

N° ORD. CODICE FISCALE COGNOME E NOME COD. SEDE

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2022		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2022		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2022		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2022		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2022		,00		,00	,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE DAL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate <input type="text"/>

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE	,00	TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE	,00
TOTALE CONTRIBUENTI			
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO			
PER RICEVUTA	DATA	FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE N.ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO NUMERO DI TELEFONO NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE PROV. (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME			COD. SEDE	
		Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA			,00		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME			COD. SEDE	
		Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA			,00		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME			COD. SEDE	
		Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA			,00		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00		,00	,00

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME			COD. SEDE	
		Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA			,00		,00	,00
RIMBORSO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE			,00		,00	,00
RIMBORSO PER CEDOLARE SECCA LOCAZIONI			,00		,00	,00

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE		,00			
					TOTALE CONTRIBUENTI
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO					
PER RICEVUTA	DATA		FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA		

CERTIFICAZIONE UNICA 2022



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3	
Comune 4	Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7
Telefono, fax 8 prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9	Codice attività 10	Codice sede 11

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3				
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2021						
Comune 20	Provincia (sigla) 21	Codice comune 22	Fusione comuni 23			
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2022						
Comune 24	Provincia (sigla) 25	Codice comune 26	Fusione comuni 27			

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale 30

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41	
Via e numero civico 42	Non residenti Schumacker 43	Codice Stato estero 44

giorno DATA mese anno	FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA
--------------------------------	--------------------------------

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati		
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		1	2	3	4					
REDDITI		Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO				
		5	6	7	Data di inizio		Data di cessazione		In forza al 31/12	Periodi particolari
			Lavoro dipendente	Pensione	8	giorno	9	giorno	10	11
					anno	anno				
		Redditi erogati in franchi								
		12								
RITENUTE		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF				
		21	22	26	27	29				
				Acconto 2021	Saldo 2021	Acconto 2022				
		Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA				
		30	31	33	34					
				Acconto 2021	Saldo 2021					
ASSISTENZA FISCALE 730/2021 DICHIARANTE		Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo	Saldo Irpef 2020 non trattenuto	Addizionale Regionale 2020 non trattenuto	Saldo Addizionale comunale 2020 non trattenuto	Saldo Cedolare secca locazioni 2020 non trattenuto			
IMPORTI NON TRATTENUTI		54	55	63	73	83	93			
CREDITI NON RIMBORSATI		64	74	84	94					
ACCONTI 2021 DICHIARANTE		Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Acconto addizionale comunale all'Irpef	Prima rata di acconto cedolare secca	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca				
		121	122	124	126	127				
		Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi						
		131	132	133						
ASSISTENZA FISCALE 730/2021 CONIUGE		Saldo Irpef 2020 non trattenuto	Addizionale regionale 2020 non trattenuto	Saldo addizionale comunale 2020 non trattenuto	Saldo cedolare secca 2020 non trattenuto					
IMPORTI NON TRATTENUTI		263	273	283	293					
CREDITI NON RIMBORSATI		264	274	284	294					
ACCONTI 2021 CONIUGE		Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Acconto addizionale comunale all'Irpef	Prima rata di acconto cedolare secca	Seconda o unica rata di acconto cedolare secca				
		321	322	324	326	327				
		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi					
		327	331	332	333					
ONERI DETRAIBILI		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo			
		341	342	343	344	345	346			
		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo			
		347	348	349	350	351	352			
DETRAZIONI E CREDITI		Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per famiglie numerose	Credito riconosciuto per famiglie numerose					
		361	362	363	364					
		Credito non riconosciuto per famiglie numerose	Credito per famiglie numerose recuperato	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	Ulteriore detrazione					
		365	366	367	368					
		Totale detrazioni per oneri	Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione					
		369	370	371	372					
		Credito per canoni di locazione recuperato	Totale detrazioni	Imposta netta	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero					
		373	374	375	376					
		Codice stato estero	Anno di percezione reddito estero	Reddito prodotto all'estero	Imposta estera definitiva					
		377	378	379	380					
		CREDITO IMPOSTA APE			COMPARTO SICUREZZA					
		Utilizzato	Rimborsato	Compenso erogato	Detrazione fruita	Detrazione non fruita				
		381	382	383	384	385				
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO								
		Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato						
		390	391	392						

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo		
	411	412	413	415 giorno	416 mese	417 anno
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE					
	Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui	
418	419	420	421	422		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO						
	Versati	Dedotti	Non dedotti			
	423	424	425			
ONERI DEDUCIBILI	ONERI DEDUCIBILI					
	Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere
	431	432	433	434	435	436
	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	Assicurazioni sanitarie		
440	441	442	443		444	
ALTRI DATI	REDDITO FRONTALIERI					
	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Pensione orfani non Campione d'Italia	REDDITI ESENTI		Irpef da trattene dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio
	455	456	457	codice	ammontare	codice
				462	463	464
	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Erogazioni in natura		
	471	472	473	474		
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA					
	Totale redditi	Totale ritenute Irpef	Totale ritenute Irpef sospese			
	481	482	483			
	LAVORI SOCIALMENTE UTILI					
Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef			
496	497	498	499			
Totale ritenute irpef sospese	Totale addizionale regionale dell'irpef sospesa					
500	501					
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI	COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)					
	Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate		Totale ritenute sospese	
	511	512	513		514	
	COMPARTO SICUREZZA					
Compenso erogato	Detrazione fruita					
515	516					
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					
	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5	
	531	532	533	534	535	
	Codice fiscale			Reddito conguagliato già compreso nel punto 1		Reddito conguagliato già compreso nel punto 2
	536				538	539
	Reddito conguagliato già compreso nel punto 3	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5	Ritenute		
	540	541	542	543		
	Addizionale regionale	Addizionale comunale acconto 2021	Addizionale comunale saldo 2021			
	544	545	546			
	LAVORI SOCIALMENTE UTILI					
	Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef		
	561	562	563	564		
SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI	Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
	571	572	573	574	575	576
	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sotto forma di erogazioni in natura	di cui sotto forma di riscatto di periodi non coperti da contribuzione	
	577	578	579	580	581	
	Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
	591	592	593	594	595	596
	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sotto forma di erogazioni in natura	di cui sotto forma di riscatto di periodi non coperti da contribuzione	
	597	598	599	600	601	
	PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI			BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		
	Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Contributo alle forme pensionistiche complementari		Contributo di assistenza sanitaria	
	611	612	631		632	

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Relazione di parentela				Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C ¹	Coniuge		4	5			
2	F1	Primo figlio		D ³		6	7	8
3	F	A ²	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	F	A	D					
8	F	A	D					
9	F	A	D					
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose					%		

RIMBORSI DI BENI
E SERVIZI NON SOGGETTI
A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR
SEZIONE SOSTITUTO
DICHIARANTE

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705			706

COMPENSO LORDO
CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
761	762	763	764
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		
765	766		

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5
AL NETTO DEI COMPENSI
DI CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione
771	772	773
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	
774	775	

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

**SEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI**

Matricola azienda 1	INPS 2	Altro 3	Imponibile previdenziale 4	Imponibile ai fini IVS 5	Contributi a carico del lavoratore trattenuti 6													
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens																		
Tutti																		
Tutti con l'esclusione di																		
<table border="1"> <tr> <td>T</td> <td>G</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>G</td> <td>L</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table>						T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						

**SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
PUBBLICA**

Codice fiscale Amministrazione/Azienda 9		Progressivo Azienda 10		NoiPa dichiarante 11		Gestione Pens. Prev. Cred. Enpdep Enam 12 13 14 15 16			Anno di riferimento 17															
Imponibile pensionistico 18	Contributi pensionistici dovuti 19		Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti 20		Imponibili TFS 21		Contributi TFS 22																	
Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti 23		Imponibile TFR 24		Contributi TFR dovuti 25		Imponibile TFR ulteriori elementi 26		Contributo TFR ulteriori elementi 27																
Imponibile Gestione Credito 28		Contributo Gestione Credito dovuti 29		Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore 30		Imponibile ENPDEP 31		Contributi ENPDEP dovuti 32																
Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti 33		Imponibile ENAM 34		Contributi ENAM dovuti 35		Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore 36																		
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens																								
Tutti																								
Singoli mesi																								
<table border="1"> <tr> <td>T</td> <td>G</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>G</td> <td>L</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table>												T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
Imponibile conguaglio 42						Codice fiscale per denuncia 43			Codice fiscale soggetto denuncia 39															
Periodi retributivi conguaglio 40						Periodi retributivi soggetto denuncia 37			Codice fiscale conguaglio 41															
Periodi retributivi per denuncia 44						<table border="1"> <tr> <td>G</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>G</td> <td>L</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table>						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													

**SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI**

Compensi corrisposti al parasubordinato 45	Contributi dovuti 46	Contributi a carico del lavoratore 47	Contributi versati 48													
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens																
Tutti																
Tutti con l'esclusione di																
<table border="1"> <tr> <td>T</td> <td>G</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>G</td> <td>L</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table>				T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
Imponibile conguaglio 42		Codice fiscale PPAA/Azienda 52														
Tipo rapporto 51		Codice fiscale per denuncia 43														

**SEZIONE 4
INPS SOCI COOPERATIVE
ARTIGIANE**

PERIODO		Reddito	
Dal 53 mese anno	Al 54 mese anno	55	

**SEZIONE 5
ALTRI ENTI**

Codice fiscale Ente previdenziale 56		Denominazione Ente previdenziale 57	
Codice azienda 58	Categoria 59	Imponibile previdenziale 60	Contributi dovuti 61
Contributi a carico del lavoratore trattenuti 62	Contributi versati 63	Altri contributi 64	Importo altri contributi 65

**DATI ASSICURATIVI
INAIL**

Qualifica 71	Posizione assicurativa territoriale 72	C. C. 73	Data inizio 74 giorno mese	Data fine 74 giorno mese	Codice comune 75	Personale viaggiante 76
-----------------	---	-------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------

**TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO, INDENNITÀ
EQUIPOLLENTI,
ALTRE INDENNITÀ
E PRESTAZIONI
IN FORMA DI CAPITALE
SOGGETTE A
TASSAZIONE SEPARATA**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 801	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802	Detrazione 803	Ritenuta netta operata nell'anno 804	Ritenute sospese 805
Ritenute operate in anni precedenti 806	Ritenute di anni precedenti sospese 807	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 809	TFR maturato dall' 1/1/2001 e rimasto in azienda 810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 813	Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR 920	

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

**DESCRIZIONE
ANNOTAZIONI**

--	--

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1
DATI FISCALI	
2	Anno <input type="text"/>
3	Anticipazione <input type="checkbox"/>
4	Ammontare lordo corrisposto <input type="text"/>
5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale <input type="text"/>
6	Codice <input type="text"/>
7	Altre somme non soggette a ritenuta <input type="text"/>
8	Imponibile <input type="text"/>
9	Ritenute a titolo d'acconto <input type="text"/>
10	Ritenute a titolo d'imposta <input type="text"/>
11	Ritenute sospese <input type="text"/>
12	Addizionale regionale a titolo d'acconto <input type="text"/>
13	Addizionale regionale a titolo d'imposta <input type="text"/>
14	Addizionale regionale sospesa <input type="text"/>
15	Addizionale comunale a titolo d'acconto <input type="text"/>
16	Addizionale comunale a titolo d'imposta <input type="text"/>
17	Addizionale comunale sospesa <input type="text"/>
18	Imponibile anni precedenti <input type="text"/>
19	Ritenute operate anni precedenti <input type="text"/>
20	Spese rimborsate <input type="text"/>
21	Ritenute rimborsate <input type="text"/>
DATI PREVIDENZIALI	
29	Codice fiscale Ente previdenziale <input type="text"/>
30	Denominazione Ente previdenziale <input type="text"/>
32	Codice azienda <input type="text"/>
33	Categoria <input type="text"/>
34	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante <input type="text"/>
35	Contributi previdenziali a carico del percipiente <input type="text"/>
36	Altri contributi <input type="text"/>
37	Importo altri contributi <input type="text"/>
38	Contributi dovuti <input type="text"/>
39	Contributi versati <input type="text"/>
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	
101	Codice fiscale debitore principale <input type="text"/>
102	Somme erogate <input type="text"/>
103	Ritenute operate <input type="text"/>
104	Somme erogate non tassate <input type="text"/>
105	Riservata al soggetto erogatore delle somme <input type="text"/>
106	<input type="text"/>
107	<input type="text"/>
108	<input type="text"/>
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	
<u>INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO</u>	
131	Somme corrisposte <input type="text"/>
132	Ritenute operate <input type="text"/>
<u>ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI</u>	
133	Somme corrisposte <input type="text"/>
134	Ritenute operate <input type="text"/>
<u>INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO</u>	
135	Somme corrisposte <input type="text"/>
136	Ritenute operate <input type="text"/>
<u>ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI</u>	
137	Somme corrisposte <input type="text"/>
138	Ritenute operate <input type="text"/>

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5			
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune		
6			7		8		
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9		Indirizzo			N. civico 11	Scala 12	Interno 13
19	Importo corrispettivo	20	Ritenuta operata	Locatore non proprietario			
20		21					
<hr/>							
N. contratti locazione 101	Unità immobiliare intera 102	Unità immobiliare parziale 103	Anno 104	Durata del contratto nell'anno di riferimento 105			
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune		
106			107		108		
Tipologia (via, piazza, ecc.) 109		Indirizzo			N. civico 111	Scala 112	Interno 113
119	Importo corrispettivo	120	Ritenuta operata	Locatore non proprietario			
120		121					
<hr/>							
N. contratti locazione 201	Unità immobiliare intera 202	Unità immobiliare parziale 203	Anno 204	Durata del contratto nell'anno di riferimento 205			
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune		
206			207		208		
Tipologia (via, piazza, ecc.) 209		Indirizzo			N. civico 211	Scala 212	Interno 213
219	Importo corrispettivo	220	Ritenuta operata	Locatore non proprietario			
220		221					
<hr/>							
N. contratti locazione 301	Unità immobiliare intera 302	Unità immobiliare parziale 303	Anno 304	Durata del contratto nell'anno di riferimento 305			
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune		
306			307		308		
Tipologia (via, piazza, ecc.) 309		Indirizzo			N. civico 311	Scala 312	Interno 313
319	Importo corrispettivo	320	Ritenuta operata	Locatore non proprietario			
320		321					
<hr/>							
N. contratti locazione 401	Unità immobiliare intera 402	Unità immobiliare parziale 403	Anno 404	Durata del contratto nell'anno di riferimento 405			
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune		
406			407		408		
Tipologia (via, piazza, ecc.) 409		Indirizzo			N. civico 411	Scala 412	Interno 413
419	Importo corrispettivo	420	Ritenuta operata	Locatore non proprietario			
420		421					

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____



**DATI RELATIVI
AL SOGGETTO
CHE RILASCI LA
CERTIFICAZIONE**

Codice fiscale	Cognome e Nome o Denominazione		
Comune	Prov.	Cap	
Via e numero civico	Codice del soggetto che rilascia la certificazione		

**SEZIONE I
DATI RELATIVI
AL SOGGETTO EMITTENTE**

Codice fiscale o codice identificativo estero <small>1</small>	ISIN <small>2</small>	Cognome e Nome o Denominazione <small>3</small>	Cod. Stato estero <small>4</small>
Comune <small>5</small>	Prov. <small>6</small>	Via e numero civico <small>7</small>	

**SEZIONE II
DATI RELATIVI
ALL'INTERMEDIARIO
NON RESIDENTE**

Codice ABI <small>8</small>	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT <small>9</small>	Codice fiscale <small>10</small>
Denominazione <small>11</small>		Cod. Stato estero <small>12</small>

**SEZIONE III
DATI RELATIVI AL
PERCETTORE DEGLI UTILI
O DEGLI ALTRI PROVENTI
EQUIPARATI**

Codice fiscale <small>13</small>	Cognome ovvero Denominazione <small>14</small>			
Nome (solo per le persone fisiche) <small>15</small>	Sesso (M o F) <small>16</small>	Data di nascita <small>17</small> giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita <small>18</small>	
Prov. <small>19</small>				
Comune del domicilio fiscale <small>20</small>		Prov. <small>21</small>	Via e numero civico <small>22</small>	
Codice stato estero <small>23</small>	Codice di identificazione fiscale estero <small>24</small>			

**SEZIONE IV
DATI RELATIVI
AGLI UTILI CORRISPOSTI E
AI PROVENTI EQUIPARATI**

Numero azioni o quote <small>25</small>	Percentuale contitolarietà <small>26</small>	Dividendo unitario <small>27</small>	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 <small>28</small>	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 <small>29</small>
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 <small>30</small>	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 <small>31</small>	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 <small>32</small>	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 <small>33</small>	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 <small>34</small>
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 <small>35</small>	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 <small>36</small>	Interessi riquilificati dividendi <small>37</small>	Netto frontiera <small>38</small>	
Utili da SIQ e da SIINQ <small>39</small>	Aliquota <small>40</small>	Ritenuta <small>41</small>	Imposta sostitutiva <small>42</small>	Imposta estera <small>43</small>
				Dividendo dei soci in trasparenza <small>44</small>

ANNOTAZIONI

DATA giorno mese anno	FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE
---------------------------------------	---

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita

giorno

mese

anno

Sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/prov./ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

+/- **SALDO (A-B)**

TOTALE A

B

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

da mm/aaaa

periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- **SALDO (C-D)**

TOTALE C

D

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- **SALDO (E-F)**

TOTALE E

F

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/codice comune

Raw.

Immob. variati

Acc.

Saldo

numero immobili

codice tributo

rateazione/ mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- **SALDO (G-H)**

TOTALE G

H

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- **SALDO (I-L)**

TOTALE I

L

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

da mm/aaaa

periodo di riferimento: a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

+/- **SALDO (M-N)**

TOTALE M

N

FIRMA

SALDO FINALE

EURO +

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro _____

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su _____

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IT _____

firma _____